Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 53 del 5 marzo 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 5 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 46

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1999.

Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché la busta per la consegna del modello 730-1 e della suddetta scheda, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1999 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/99, da presentare nell'anno 1999.

SOMMARIO

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 1999

Approvazione con le relative istruzioni, dei modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché la busta per la consegna del modello 730-1 e della suddetta scheda, concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 1999 da parte dei soggetti che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante norme in materia di imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 3, del regolamento recante norme per la determinazione delle modalità per la scelta, da parte di ciascun contribuente, di destinare una quota pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai movimenti e partiti politici, approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 luglio 1997, n. 231, il quale dispone che le modalità di effettuazione della scelta sono definite nei decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS possono essere versate in rate mensili di uguale importo;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Ritenuta, infine, l'opportunità di fornire gli schemi della modulistica relativa agli altri adempimenti connessi all'assistenza fiscale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli annessi modelli 730 base, 730-1, 730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il C.A.F., 730-3, 730-4, 730-4 integrativo e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici nonché la busta per la consegna del modello 730-1 e della suddetta scheda (allegato *A*), concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché le comunicazioni relative all'assistenza fiscale da presentare nell'anno 1999.

2. I modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contenga tutte le informazioni previste dal modello stesso. Qualora il modello sia costituito da più pagine, la sezione terza deve essere compilata soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata mediante supporti magnetici devono essere osservate le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo decreto. I supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo, che deve essere compilato con le stesse modalità previste precedentemente, riportando nella sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

3. Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore verde (Pantone n. 347 U).

Art. 2

1. Con successivo decreto sarà approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica modello CUD per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1999 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle indennità di fine rapporto e delle anticipazioni sulle stesse per le cessazioni dei rapporti di lavoro dipendente, avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute, assoggettate a tassazione separata, delle relative ritenute di acconto operate, delle detrazioni effettuate, dell'imponibile preso a base per il calcolo della contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all'Istituto nazionale per la previdenza sociale e delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché per l'attestazione dell'ammontare dei trattamenti pensionistici corrisposti, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

Art. 3

1. È autorizzata la stampa dei modelli e della scheda cui al precedente art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. I modelli e la scheda di cui al comma precedente vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE».

3. I modelli e la scheda di cui all'art. 1 devono presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con i colori previsti nel comma 3 dell'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero o il colore verde (pantone n. 347 U);

conformità di struttura e sequenza con i modelli approvati con il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 35 - massima cm 42;

altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da quattro facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma precedente, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;

nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.

7. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

8. Sul frontespizio dei modelli e della scheda predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 4

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 3, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e della scheda indicati nell'art. 1, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli e della scheda con stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colori, dimensioni, conformità di strutture e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 3;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo.

3. Sul frontespizio dei modelli e della scheda di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 5

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli e della scheda di cui al precedente art. 1, prelevati dai siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate nell'art. 4, comma 2, e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 6

1. Le dimensioni della busta per la consegna del modello 730-1 e della scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 23 - massima cm 25;

altezza minima cm 11 - massima cm 16.

2. Con successivo decreto saranno stabilite le modalità e i termini per l'invio all'Amministrazione finanziaria delle buste contenenti il modello 730-1 e la scheda riguardante la scelta per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici, nonché quelle per la conservazione del modello 730-1 e della scheda.

Art. 7

1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono trasmettere i dati della dichiarazione e della scheda di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto.

Art. 8.

1. I sostituti d'imposta non tenuti direttamente alla presentazione della dichiarazione in via telematica che nell'anno 1998 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unità, presentano la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto ovvero mediante consegna di supporti magnetici ad un ufficio della «Poste italiane S.p.a.».

2. Con successivo decreto saranno stabiliti i dati da registrare, le caratteristiche tecniche, nonché la bolla e le modalità di consegna di detti supporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Direttore generale: ROMANO

MINISTERO DELLE FINANZE

Modello N.

MODELLO 730/99 redditi 1998

dichiarazione semplificata dei contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale

CONTRIBUENTE

(Barrare la relativa casella) Dichiarante ☐ Coniuge dichiarante ☐

CODICE FISCALE (obbligatorio) — 730 integrativo ☐

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA: GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA

COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.

FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO | TELEFONO: PREFISSO, NUMERO | COD. REGIONE

DATA DELLA VARIAZIONE — Indicare il mese e l'anno di variazione; se nel 1998 non è stata presentata la dichiarazione indicare solo l'anno 1999 — MESE | ANNO

Barrare la casella se la residenza è variata da meno di 60 giorni ☐

STATO CIVILE (barrare la relativa casella)

CELIBE/NUBILE 1 ☐ | CONIUGATO/A 2 ☐ | VEDOVO/A 3 ☐ | SEPARATO/A 4 ☐ | DIVORZIATO/A 5 ☐

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Barrare la casella se viene presentata dichiarazione congiunta ☐

	BARRARE LA CASELLA C = CONIUGE F = FIGLIO A = ALTRO	CODICE FISCALE (il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	PERCENTUALE DI DETRAZIONE SPETTANTE		BARRARE LA CASELLA F = FIGLIO A = ALTRO	CODICE FISCALE	MESI A CARICO	PERCENTUALE DI DETRAZIONE SPETTANTE
1	C				4	F A			
2	F A				5	F A			
3	F A				6	F A			

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERÀ IL CONGUAGLIO

In caso di dichiarazione congiunta indicare i dati solo nel modello del dichiarante

COGNOME O DENOMINAZIONE | NOME | CODICE FISCALE

COMUNE | PROV. | C.A.P. | INDIRIZZO E NUMERO DI TELEFONO

TOTALE REDDITI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI

A	Se i redditi dei terreni non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998, riportare nelle rispettive colonne del rigo A gli importi totali dei redditi dominicali e agrari indicati nel rigo RA oppure nel rigo RA13 dell'UNICO 98, o nei righi 1 e 2 del MOD. 730-3 del precedente anno e non compilare il successivo Quadro A (negli altri casi compilare il successivo Quadro A seguendo le relative istruzioni).	1 TOTALE REDDITO DOMINICALE .000	2 TOTALE REDDITO AGRARIO .000
B	Se i redditi dei fabbricati non sono variati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998, riportare nel rigo B il totale imponibile dei redditi dei fabbricati indicati nel rigo RB15 dell'UNICO 98, o nel rigo 3 del MOD. 730-3 del precedente anno e non compilare il successivo Quadro B (negli altri casi compilare il successivo Quadro B seguendo le relative istruzioni).	TOTALE IMPONIBILE DEI FABBRICATI .000	Barrare la casella se viene dichiarato il solo reddito per abitazione principale ☐

QUADRO A VARIAZIONI DEI REDDITI DEI TERRENI

(Da non compilare se è stato utilizzato il precedente rigo A)

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTIC.	8 CONTINUAZIONE (*)
A1	.000		.000			.000		☐
A2	.000		.000			.000		☐
A3	.000		.000			.000		☐
A4	.000		.000			.000		☐
A5	.000		.000			.000		☐
A6	.000		.000			.000		☐
A7	.000		.000			.000		☐
A8	.000		.000			.000		☐
A9	.000		.000			.000		☐
A10	.000		.000			.000		☐

QUADRO B VARIAZIONI DEI REDDITI DEI FABBRICATI

(Da non compilare se è stato utilizzato il precedente rigo B)

N. ORD.	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CANONE DI LOCAZIONE (vedere istruzioni)	6 CASI PARTIC.	7 CONTINUAZIONE (*)
B1	.000				.000		☐
B2	.000				.000		☐
B3	.000				.000		☐
B4	.000				.000		☐
B5	.000				.000		☐
B6	.000				.000		☐
B7	.000				.000		☐
B8	.000				.000		☐
B9	.000				.000		☐
B10	.000				.000		☐

B11	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (vedere istruzioni)	.000
B12	Credito d'imposta per canoni non percepiti (vedere istruzioni)	.000

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/99 al sostituto d'imposta o al C.A.F.. Se l'assistenza fiscale è prestata dal sostituto d'imposta utilizzare l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedi istruzioni a pag. 8).

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

SCELTA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	

Con la firma apposta in uno dei riquadri si esprime anche il consenso al trattamento dei dati in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedi istruzioni a pag. 8).

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle sette istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente ad una di dette istituzioni.

La scelta deve essere fatta per una, ed una soltanto, delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma nei sette riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2 PER IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
REDDITI 1998

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730 E DELLA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 E LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA .... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/99 PER I REDDITI 1998 E LA RELATIVA BUSTA CONTENENTE IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF E LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF.

IL SOSTITUTO D'IMPOSTA
SI IMPEGNA A PRESENTARE
LA DICHIARAZIONE

FIRMA ....

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-2 PER IL C.A.F.
REDDITI 1998

RICEVUTA DELL'AVVENUTA CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE MOD. 730, DEL MOD. 730-1 E DELLA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

pagina n.	di pagine

SI DICHIARA CHE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE

HA/HANNO CONSEGNATO IN DATA .... LA DICHIARAZIONE MOD. 730/99 PER I REDDITI 1998, IL MOD. 730-1 PER LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF. LA SCHEDA PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF (☐ barrare la casella se compilata). HA/HANNO INOLTRE ESIBITO I SOTTOELENCATI DOCUMENTI RELATIVI AI DATI ESPOSTI NELLA DICHIARAZIONE. IL C.A.F. SULLA BASE DEGLI ELEMENTI FORNITI E DEI DOCUMENTI ESIBITI SI IMPEGNA AD ELABORARE LA DICHIARAZIONE E A TRASMETTERLA IN VIA TELEMATICA ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, PREVIA VERIFICA, TRAMITE IL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE, DELLA CORRETTEZZA E LEGITTIMITÀ DEI DATI E DEI CALCOLI ESPOSTI.

ELENCO DEI DOCUMENTI ESIBITI

TIPOLOGIA	IMPORTO

FIRMA DELL'INCARICATO DEL C.A.F. ....

FIRMA DEL CONTRIBUENTE ....

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 730-3 redditi 1998

prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata

730 integrativo ☐

	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	N. DI ISCRIZIONE ALL'ALBO
SOSTITUTO D'IMPOSTA O C.A.F.			
DICHIARANTE			
CONIUGE DICHIARANTE			

RIEPILOGO DEI REDDITI

N.ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	.000	.000
2	REDDITI AGRARI	.000	.000
3	REDDITI DEI FABBRICATI	.000	.000
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	.000	.000
5	ALTRI REDDITI	.000	.000

CALCOLO DELL'IRPEF

N.ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
6	REDDITO COMPLESSIVO	.000	.000	
7	CREDITI DI IMPOSTA SUI DIVIDENDI	.000	.000	
8	ONERI DEDUCIBILI	.000	.000	
9	REDDITO IMPONIBILE	.000	.000	
10	IMPOSTA LORDA	.000	.000	
11	Detrazione per coniuge a carico	.000	.000	
12	Detrazione per familiari a carico	.000	.000	
13	Detrazioni per lavoro dipendente	.000	.000	
14	Ulteriore detrazione per i redditi di pensione	.000	.000	
15	Detrazione per gli oneri	.000	.000	
16	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	.000	.000	
17	TOTALE DETRAZIONI E CREDITO DI IMPOSTA	.000	.000	
18	IMPOSTA NETTA	.000	.000	.000
19	RITENUTE	.000	.000	.000
20	CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI E SULLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	.000	.000	.000
21	CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI NON PERCEPITI	.000	.000	.000
22	DIFFERENZA			.000
23	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			.000
24	ACCONTI VERSATI			.000
25	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DA RIMBORSARE	.000	.000	.000
26	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'EUROPA DA TRATTENERE	.000	.000	.000

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

N.ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
27	REDDITO IMPONIBILE	.000	.000
28	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	.000	.000
29	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	.000	.000

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

N.ORD.		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE	3 TOTALE
30	IMPORTO IRPEF DA VERSARE			.000
31	IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE			.000
32	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DA VERSARE	.000	.000	.000
33	IMPORTO ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DA RIMBORSARE	.000	.000	.000
34	PRIMA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 1999			.000
35	SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO IRPEF PER IL 1999			.000
36	ACCONTO DEL 20% SUI REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA	.000	.000	.000
37	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE		

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. ....

GUIDA ALLA LETTURA DEL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

DATI IDENTIFICATIVI

Sono riportati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione del sostituto d'imposta o del CAF che ha prestato l'assistenza fiscale.

Per il CAF viene anche riportato il numero di iscrizione al relativo Albo.

Sono inoltre riportati il codice fiscale, il cognome e il nome del contribuente nonché, in caso di dichiarazione congiunta, del coniuge dichiarante, ai quali è stata prestata l'assistenza fiscale.

RIEPILOGO DEI REDDITI

Sono riportati per ciascun tipo di reddito gli importi determinati sulla base di quanto indicato nei corrispondenti quadri del contribuente, che concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

CALCOLO DELL'IRPEF

Sono riportati i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta.

L'importo del reddito imponibile è ottenuto:
- sommando al reddito complessivo gli eventuali crediti d'imposta sui dividendi;
- sottraendo gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella SEZ. II del Quadro E del Mod. 730.

L'imposta lorda è calcolata sulla base delle aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:
- le detrazioni per lavoro dipendente, compresa l'ulteriore detrazione per i redditi di pensione, e carichi di famiglia determinate dal sostituto d'imposta o dal CAF sulla base del periodo di lavoro o di pensione dell'anno e di quanto indicato dal contribuente sul prospetto coniuge e familiari a carico;
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I e nella SEZ. III del Quadro E del Mod. 730;
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei Quadri D e F del Mod. 730;
- i crediti d'imposta per gli utili distribuiti da società ed enti e per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per i canoni di affitto non percepiti;
- la eventuale eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente;
- l'eventuale restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa.

CALCOLO DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

È riportato:

- l'importo del reddito su cui è dovuta l'addizionale regionale all'IRPEF;
- l'importo dovuto della relativa addizionale;
- l'addizionale regionale all'IRPEF trattenuta o versata.

VERSAMENTI O RIMBORSI DA EFFETTUARE A CURA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

È riportato il risultato contabile del calcolo dell'IRPEF e dell'addizionale regionale all'IRPEF da versare o da rimborsare che verrà rispettivamente trattenuto o rimborsato dal sostituto d'imposta.

Vengono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che verranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

Viene indicato l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. VIII del quadro F.

Vengono inoltre indicate il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4 REDDITI 1998
COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

pagina n.	di pagine

Sezione I

IL C.A.F.:

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N.RO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. O DELL'UFFICIO PERIFERICO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE TRATTENUTE O RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE					.000
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA TRATTENERE		.000		.000	.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1999					.000
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1999					.000
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000
N. RATE PER VERSAMENTI DI SALDO E ACCONTO					

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE					.000
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA TRATTENERE		.000		.000	.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1999					.000
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1999					.000
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000
N. RATE PER VERSAMENTI DI SALDO E ACCONTO					

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA TRATTENERE					.000
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA TRATTENERE		.000		.000	.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
PRIMA RATA DI ACCONTO PER IL 1999					.000
SECONDA O UNICA RATA DI ACCONTO PER IL 1999					.000
ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000
N. RATE PER VERSAMENTI DI SALDO E ACCONTO					

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA TRATTENERE .000 DA RIMBORSARE .000

NASTRI A BOBINA NASTRI A CARTUCCIA DISCHETTI TOTALE CONTRIBUENTI

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F.

PER RICEVUTA

DATA FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

MINISTERO DELLE FINANZE
MOD. 730-4 INTEGRATIVO REDDITI 1998
COMUNICAZIONE, BOLLA DI CONSEGNA E RICEVUTA DEL RISULTATO CONTABILE AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

pagina n.	di pagine

Sezione I

IL C.A.F.:

CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	N.RO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

COMUNE DEL DOMICILIO FISCALE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO DEL C.A.F. O DELL'UFFICIO PERIFERICO	NUMERO DI TELEFONO	NUMERO DI FAX

COMUNICA AL SOSTITUTO D'IMPOSTA:

CODICE FISCALE	COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE

COMUNE	PROV. (SIGLA)	C.A.P.

INDIRIZZO

DI AVER PRESTATO L'ASSISTENZA FISCALE AI SEGUENTI CONTRIBUENTI AI QUALI DEVONO ESSERE RIMBORSATE LE SOMME INDICATE:

Sezione II

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000

N° ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME E NOME

	Cod. reg.	Dichiarante	Cod. reg.	Coniuge	Totale
IMPORTO IRPEF DA RIMBORSARE					.000
IMPORTO ADD.REG. IRPEF DA RIMBORSARE		.000		.000	.000
RIMBORSO PER L'ACCONTO DEL 20% SU REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA		.000		.000	.000

Sezione III

TOTALI IMPORTI DA RIMBORSARE .000

NASTRI A BOBINA | NASTRI A CARTUCCIA | DISCHETTI | TOTALE CONTRIBUENTI

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F.

PER RICEVUTA

DATA

FIRMA DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA

MINISTERO DELLE FINANZE

scheda per la destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici

Da consegnare unitamente alla dichiarazione Mod. 730/99 al sostituto d'imposta o al C.A.F.. Se l'assistenza fiscale è prestata dal sostituto d'imposta utilizzare l'apposita busta chiusa contrassegnata sui lembi di chiusura.

DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

FIRMA DEL DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

FIRMA DEL DICHIARANTE

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedi istruzioni a pag. 8).

CONIUGE DICHIARANTE CODICE FISCALE (obbligatorio)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)

DATA DI NASCITA GIORNO | MESE | ANNO 1 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla)

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE PER LA DESTINAZIONE DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Si dichiara di voler destinare il quattro per mille dell'Irpef al fondo per il finanziamento dei movimenti e partiti politici.

FIRMA DEL CONIUGE DICHIARANTE

N.B. La scelta può essere effettuata solo dai contribuenti per i quali risulta un'imposta lorda di ammontare superiore a quello delle detrazioni.

Con la firma apposta nel riquadro si esprime anche il consenso al trattamento del dato in favore dei soggetti abilitati, in conformità a quanto già reso noto nell'informativa per il trattamento dei dati personali (vedi istruzioni a pag. 8).

MINISTERO DELLE FINANZE

MODELLO 730/99 REDDITI 1998

DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA DEI CONTRIBUENTI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Sommario

1 - INTRODUZIONE E ISTRUZIONI GENERALI

1.1 Perché conviene questo modello

Il modello 730 presenta numerosi vantaggi: è più semplice da compilare, non richiede calcoli e, soprattutto, permette di ottenere gli eventuali rimborsi direttamente con la retribuzione o con la pensione, in tempi molto più rapidi. Il modello 730 è composto da una parte iniziale con i dati anagrafici (detta "frontespizio") e da alcune sezioni chiamate "quadri".
In questa introduzione diamo alcune informazioni di carattere generale sul modello 730 e illustriamo il percorso che il contribuente deve seguire per una corretta compilazione.

1.2 La prima cosa da fare

La prima cosa che il contribuente deve fare è controllare se è tenuto o meno a fare la dichiarazione. Nel paragrafo 2, a pagina 7, sono indicati i casi in cui si è esonerati da quest'obbligo. Anche nel caso in cui non sia obbligato, il contribuente rimane però libero di presentare ugualmente la dichiarazione, per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti da dichiarazioni presentate negli anni precedenti o derivanti da acconti versati per il 1998.
Una volta verificato che ha l'obbligo (oppure l'interesse) di presentare la dichiarazione, il contribuente deve controllare se ha diritto o meno a utilizzare questo modello, cosa che non sempre si verifica. I casi per i quali il contribuente non può presentare il modello 730 sono descritti al paragrafo 2.

☞**ATTENZIONE** *La dichiarazione* Mod. 730/99, relativa ai redditi 1998, *presenta alcune novità; le principali sono evidenziate nelle istruzioni con colore verde.*

1.3 Chi può utilizzare il Mod. 730

Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 1999 sono:
- lavoratori dipendenti o pensionati;
- soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l'indennità di mobilità, ecc.);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il Mod. 730:
- al sostituto d'imposta solo se il rapporto dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 1999;
- al Caf solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 1999 e il contribuente conosce i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Possono utilizzare il Mod. 730 anche i soggetti che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del Tuir. Tuttavia il rapporto di collaborazione deve sussistere nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 1999 e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

☞**ATTENZIONE** *I produttori agricoli possono presentare il Mod. 730 solo se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, dell'Irap e dell'Iva.*

I redditi che possono essere dichiarati con il Mod. 730

Il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito possedute nel 1998:
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali;
- alcuni dei redditi diversi;
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata

Chi non può utilizzare il Mod. 730

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche, i contribuenti che nel 1998 hanno posseduto:

- redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
- redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni abituali anche in forma associata;
- redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono utilizzare il Mod. 730 anche i contribuenti che:

- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni Iva, Irap, sostituti d'imposta (ad es. imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori porta a porta, ecc.);
- non sono residenti in Italia nel 1998 e/o nel 1999;
- devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette;
- nel 1999 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa, ecc.).

La dichiarazione congiunta Mod. 730

La dichiarazione congiunta può essere presentata solo se i coniugi possiedono uno o più dei redditi indicati al punto 1.4.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale, il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf.

☞**ATTENZIONE** *Va indicato come dichiarante il contribuente che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione congiunta ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta, se la dichiarazione viene presentata ad un Caf.*

A chi si presenta

Chi può utilizzare il modello 730, lo presenta tramite il proprio sostituto d'imposta che intende prestare assistenza fiscale oppure tramite un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf).
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

☞**ATTENZIONE** *A partire da quest'anno, i sostituti d'imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma devono, in ogni caso, effettuare le operazioni di conguaglio relative alle dichiarazioni modello 730, anche se queste sono consegnate ad un Caf.*

I collaboratori coordinati e continuativi possono presentare il Mod. 730 soltanto ad un Caf.

Come si presenta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare il modello 730 già compilato e la busta chiusa contenente il Mod. 730-1 concernente la scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (da inserire anche se non compilato) e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici (da inserire nella busta solo se si intende esprimere la scelta). Al sostituto d'imposta non deve essere esibita la relativa documentazione tributaria.

Chi si rivolge al Caf può consegnare il modello già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione. In ogni caso deve esibire al Caf la documentazione necessaria per permettere la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione. Per quanto riguarda gli oneri, deve essere esibita la documentazione idonea a consentire la verifica del diritto al riconoscimento degli stessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente. La documentazione da esibire, ad esempio, è costituita:

- dalle certificazioni (quali il modello CUD) attestanti le ritenute d'acconto;
- da scontrini, ricevute, fatture e quietanze comprovanti gli oneri.
  Non va esibita la documentazione concernente gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di determinazione del reddito. Non va, altresì, esibita la documentazione degli oneri che hanno dato diritto ad una detrazione d'imposta, già attribuita dal sostituto d'imposta all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio, in sede di tassazione del reddito, se tale documentazione è in possesso esclusivamente del sostituto d'imposta;
- per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio, dalle ricevute dei bonifici bancari, dalle quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, dagli attestati di versamento delle ritenute operate dal condominio sui compensi dei professionisti, nonché dalla quietanza rilasciata dal condominio attestante il pagamento delle spese imputate al singolo condomino e, inoltre, dalla ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione della data di inizio lavori;
- dagli attestati di versamento degli acconti d'imposta eseguiti direttamente dal contribuente;
- dalle dichiarazioni modd. UNICO 98 o 740 in caso di eccedenze d'imposta per le quali si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

☞**ATTENZIONE** *Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che deve però essere conservata dal contribuente per tutto il periodo entro il quale l'amministrazione ha facoltà di richiederla e cioè per la dichiarazione di quest'anno fino al* ***31 dicembre 2003***.

Il contribuente deve inoltre presentare al Caf la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef (Mod. 730-1), anche se non compilato, mentre può scegliere se presentare la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

1.9
Il visto di conformità

A partire da quest'anno, i Caf, tramite i loro responsabili dell'assistenza fiscale, devono verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni Modd. 730 alle risultanze della documentazione esibita dai contribuenti.
Nel Mod. 730 elaborato dai Caf sono quindi correttamente indicati, sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge, gli oneri deducibili, le detrazioni d'imposta e le ritenute d'acconto spettanti, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto ovvero i rimborsi spettanti.
Nella selezione delle dichiarazioni da sottoporre a controllo formale, l'Amministrazione finanziaria utilizzerà appositi criteri diversificati rispetto a quelli utilizzati per la selezione delle dichiarazioni per le quali non è stato rilasciato il visto di conformità. In caso di controllo e di richiesta di documenti e chiarimenti al contribuente, sarà informato contestualmente anche il responsabile dell'assistenza fiscale che ha rilasciato il visto di conformità.

1.10
Quando si presenta

I termini per la presentazione sono:
entro il **30 aprile** se il modello è presentato al sostituto d'imposta;
entro il **31 maggio** se il modello è presentato al Caf.

1.11
Come si compila il modello

Frontespizio
La compilazione di questa parte non presenta particolari problemi. Occorre solo fare attenzione a riportare correttamente il codice fiscale (in caso di errore si rischia una sanzione) e i dati relativi ai familiari a carico. Le relative istruzioni vanno da pagina 10 a pagina 12

Quadro A (terreni) e quadro B (fabbricati)
I quadri A e B vanno utilizzati per dichiarare i redditi dei terreni e/o dei fabbricati in caso di variazione rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata nel 1998 ovvero se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. In tali casi vanno indicati i dati di tutti i terre-

ni e/o di tutti i fabbricati compresi quelli che non hanno subito variazioni. In assenza di variazioni ci si può limitare a compilare i righi A e/o B del riquadro "Totale redditi dei terreni e dei fabbricati"
Il contribuente può comunque utilizzare i quadri A e/o B se lo ritiene più agevole.
Le istruzioni per la compilazione dei quadri A e B vanno da pagina 12 a pagina 17

Quadro C (redditi di lavoro dipendente e assimilati)
Il quadro C è diviso in tre sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione nonchè quelli a questi assimilati per i quali spettano le detrazioni di lavoro dipendente. Nella seconda vanno, invece, inseriti tutti gli altri redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni. Nella terza sezione va indicato l'ammontare delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef relativi ai redditi indicati nelle Sezioni I e II e i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dalla Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

ATTENZIONE *I contribuenti devono sempre indicare in questo quadro tutti i redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 1998, anche nel caso di assistenza prestata dal sostituto d'imposta.*

Le relative istruzioni si trovano a pagina 17

Quadro D - Altri redditi
Questo quadro deve essere compilato dai contribuenti che posseggono redditi di capitale o di lavoro autonomo o redditi diversi.
Le relative istruzioni si trovano a pagina 19.

Quadro E (oneri e spese detraibili e oneri deducibili)
In questo quadro vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione di imposta per una quota percentuale del loro ammontare e quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili).
Le relative istruzioni si trovano a pagina 23.

Quadro F - Altri Dati
Il quadro F, l'ultimo del Mod. 730, è diviso in 8 sezioni. Nella prima, vanno indicati i versamenti di acconto effettuati nell'anno 1998 e il numero delle rate nelle quali sono stati suddivisi; nella seconda, le eventuali eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni; nella terza, le ritenute diverse da quelle già indicate nei quadri C e D; nella quarta, i dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa; nella quinta, le ritenute Irpef, gli acconti Irpef e l'addizionale regionale all'Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali; nella sesta, l'importo dell'acconto Irpef per il 1999 che il contribuente può chiedere di trattenere, in misura inferiore rispetto a quello risultante dalla liquidazione della dichiarazione e il numero di rate (nel caso in cui s'intende chiedere la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione). Nella settima sezione vanno indicati i dati relativi ai redditi prodotti all'estero per i quali spetta il credito di imposta. Nella ottava sezione vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.
Le relative istruzioni si trovano a pagina 31.

Al modello 730 sono allegati il Mod. 730-1 che serve per esprimere la scelta dell'istituzione cui destinare la quota dell'8 per mille dell'Irpef e la scheda per la destinazione del 4 per mille al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

La scelta dell'8 per mille e la destinazione del 4 per mille dell'Irpef
Il contribuente ha la possibilità di destinare, a propria scelta, una certa parte dell'Irpef riscossa annualmente dall'erario. Può scegliere di destinare:
- una quota pari all'8 per mille allo Stato o alle Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale;
- una quota pari al 4 per mille della propria Irpef al finanziamento dei partiti e movimenti politici.

Le relative istruzioni si trovano a pagina 9.

ATTENZIONE *Il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di esse. In ogni caso, la scelta non determina un aumento delle imposte da pagare.*

1.12

Altre istruzioni per la compilazione

Arrotondamenti

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.
Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

Modelli aggiuntivi

Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire occorrerà riempire altri modelli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra nella prima facciata.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi sostitutivi di redditi e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedere in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").

Conversione in lire

In tutti i casi in cui è necessario convertire in lire redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno antecedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle venti valute principali sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti. Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno, ci si può rivolgere, via fax, all'Ufficio centrale per l'informazione del contribuente (06-59972934) o si può consultare il sito Internet dell'Ufficio Italiano Cambi (www.uic.it).

Capital gains, investimenti e attività finanziarie all'estero

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e che nel 1998 hanno realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sociali, compresa, quella derivante dall'applicazione del regime transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro RT del Mod. UNICO 99 Persone fisiche per effettuare la determinazione e il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.
I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale e che nel 1998 hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, oltre al Mod. 730 devono presentare anche l'apposito modulo UNICO RW, disponibile presso i Comuni e le rivendite autorizzate.
Il quadro RT e il modulo RW devono essere presentati agli uffici competenti nei modi e nei termini previsti per il Mod. UNICO 99 Persone fisiche.

Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio ammessi a fruire dell'assistenza fiscale, oltre al Mod. 730 devono presentare anche il quadro SW del Mod. 770/99 relativo all'elenco dei fornitori del condominio. A tal fine presentano il detto quadro SW, unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 99 Persone fisiche, nei modi e nei termini previsti per la presentazione di tale modello.

1.13

Il controllo del prospetto di liquidazione - Errori e dimenticanze

Entro il **15 giugno** il sostituto d'imposta consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, con l'indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati.
Entro il **20 giugno** il Caf consegna al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente, che lo stesso Caf trasmetterà in via telematica all'Amministrazione finanziaria. Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf e sono indicati i rimborsi o le trattenute che saranno effettuati dal sostituto d'imposta.
Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione compilata e il prospetto di liquidazione rilasciati dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale allo scopo di riscontrare eventuali errori in essi contenuti.
Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve darne comunicazione allo stesso.
Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, può comportarsi come segue:
– presentare entro il **2 novembre** un nuovo Mod. 730 con la relativa documentazione quan-

do l'integrazione comporta un rimborso o un minor debito (ad esempio, oneri non precedentemente indicati). Il modello 730 integrativo è comunque presentato ad un Caf anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto;
- presentare un modello UNICO 99 Persone fisiche quando l'integrazione comporta un debito o un minor credito (ad esempio, redditi in tutto o in parte non indicati) e pagare direttamente le somme dovute compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal Mod. 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta. Se l'integrazione è effettuata dopo gli ordinari termini previsti per la presentazione del modello UNICO 99 Persone fisiche, la violazione può essere regolarizzata attraverso l'istituto del ravvedimento operoso.

☞**ATTENZIONE** *La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del Mod. 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al Mod. 730.*

1.14 Le date da ricordare

Il sostituto d'imposta deve, a partire dal **mese di luglio** sugli emolumenti o sulla rata di pensione corrisposti in tale mese, effettuare i rimborsi Irpef o trattenere le somme o le rate, se è stata richiesta la rateizzazione, dovute a titolo di saldo e primo acconto Irpef, di addizionale regionale all'Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata. Per i pensionati che percepiscono la pensione in rate bimestrali anticipate le suddette operazioni sono effettuate a partire dal **mese di agosto o di settembre** (o da tali mesi se è stata richiesta la rateizzazione).

Se la retribuzione erogata nel **mese di luglio** è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta. A **novembre** dovrà essere effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto Irpef sulla dichiarazione dell'anno successivo. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto Irpef venga effettuata in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché ad esempio, ha molte spese da detrarre e calcola che le imposte da lui dovute dovrebbero ridursi) ovvero che non venga effettuata affatto, deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il **30 settembre**, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che ritiene dovuto.

Le scadenze sono riepilogate negli appositi prospetti posti in fondo all'Appendice.

1.15 Sanzioni

Le sanzioni applicabili per le violazioni di norme tributarie, sono riportate nella voce "Sanzioni" in Appendice.

2 - CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Non è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi chi ha posseduto:
- solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se ha chiesto all'ultimo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante i precedenti rapporti e quest'ultimo ha effettuato conseguentemente le operazioni di conguaglio;
- solo redditi di lavoro dipendente e quelli a questi assimilati corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire **9.100.000** se le detrazioni per lavoro dipendente spettanti competono per l'intero anno;
- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più soggetti, ma certificati dall'ultimo sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio) e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore a lire 1 100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato utilizzato come abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50 per cento dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 550.000 per ciascun coniuge);
- solo redditi dei fabbricati derivanti esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiori a lire 1 100.000. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000. Se tra i fabbricati è compresa l'abitazione principale, al fine della verifica del limite di lire 360.000, l'importo totale dei redditi dei terreni e dei fabbricati deve essere calcolato senza l'applicazione della deduzione spettante per l'abitazione principale;
- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico). Sono esenti anche le borse di studio corrisposte a studenti universitari e le altre borse di studio indicate in Appendice. Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail.

Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito"

☞**ATTENZIONE** *Sono in ogni caso esonerati dalla dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili, che hanno un'imposta lorda corrispondente al reddito complessivo che, diminuita delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e per carichi di famiglia e delle ritenute, non supera lire 20.000.*

Nel prospetto posto a fianco sono indicati i limiti di reddito per l'esonero nei casi in cui le detrazioni per lavoro dipendente e per carichi di famiglia competono per l'intero anno.

LIMITI DI REDDITO PER L'ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA (soggetti per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno)

Senza coniuge a carico, con le detrazioni per i figli spettanti al 50 per cento e con reddito complessivo fino a lire	Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire
9.100.000	13.937.000
9.300.000 (con 1 figlio a carico)	15.000.000 (con 1 figlio a carico)
10.035.000 (con 2 figli a carico)	15.600.000 (con 2 figli a carico)
10.943.000 (con 3 figli a carico)	16.364.000 (con 3 figli a carico)
11.851.000 (con 4 figli a carico)	17.632.000 (con 4 figli a carico)
12.759.000 (con 5 figli a carico)	18.900.000 (con 5 figli a carico)
13.667.000 (con 6 figli a carico)	20.167.000 (con 6 figli a carico)
14.575.000 (con 7 figli a carico)	21.435.000 (con 7 figli a carico)
15.000.000 (con 8 figli a carico)	22.703.000 (con 8 figli a carico)

3 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675 DEL 1996 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

3.1 Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione dei redditi sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta, la sottoscrizione) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Altri dati (ad esempio, quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dall'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora egli intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

Anche l'effettuazione delle scelte per la destinazione del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef è facoltativa. Tali scelte costituiscono, secondo la legge n. 675 del 1996, dati di natura "sensibile".

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio dai sostituti di imposta);
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La dichiarazione dei redditi può essere consegnata a un Caf o al sostituto d'imposta che trasmettono i dati all'amministrazione finanziaria. In particolare:
- il Caf comunica direttamente i dati, per via telematica, al Ministero delle finanze;
- i sostituti d'imposta consegnano i modelli 730 a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) i quali inviano i dati al Ministero delle finanze.

Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari:
- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Gli stessi intermediari sono, invece, tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili relativi alle scelte del 4 e dell'8 per mille dell'Irpef e comunicarli all'amministrazione finanziaria o agli altri intermediari sopra indicati. Tale consenso viene manifestato mediante la firma con la quale si effettua ciascuna scelta.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

4 - DESTINAZIONE DELL'OTTO E DEL QUATTRO PER MILLE DELL'IRPEF

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef allo Stato e alle Istituzioni religiose

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata:
- a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale;
- a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno;
- per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte delle Assemblee di Dio in Italia;
- a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi;
- per gli interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero, direttamente dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia e attraverso le Comunità ad essa collegate;
- per la tutela degli interessi religiosi degli ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonchè ad interventi sociali e umanitari volti in special modo alla tutela delle minoranze contro il razzismo e l'antisemitismo a diretta gestione dell'Unione delle Comunità ebraiche.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d'imposta non attribuita viene ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e Valdesi sono devolute alla gestione statale.

La scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef si effettua mettendo la propria firma sul modello 730-1 in corrispondenza dell'Istituzione prescelta.

4.2 Destinazione del quattro per mille dell'Irpef ai movimenti e partiti politici

Una quota pari al quattro per mille dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti che lo richiedono è destinata al finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Per destinare il quattro per mille dell'Irpef occorre mettere la propria firma nell'apposita scheda.

☞**ATTENZIONE** *Come già precisato nell'introduzione, il contribuente può effettuare contemporaneamente la scelta dell'8 per mille e quella del 4 per mille, oppure l'una o l'altra di queste. In ogni caso, le scelte non determinano un aumento delle imposte da pagare.*

Se la dichiarazione è presentata ad un Caf, questi acquisisce le scelte eventualmente effettuate e le trasmette all'Amministrazione finanziaria, riportandole nel prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) che consegna al contribuente.
Se la dichiarazione è presentata al sostituto d'imposta, questi consegna la busta chiusa ad una banca o ad un ufficio postale (e quindi non riporta nulla nel Mod. 730-3) che provvedono ad acquisire le scelte del contribuente e a trasmetterle all'Amministrazione finanziaria.

5. COME SI COMPILANO I QUADRI

5.1 Compilazione del frontespizio

Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza
Il **codice fiscale** può essere rilevato dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.
Se qualcuno dei dati anagrafici (cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita) indicati nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio delle imposte per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a quando questa variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.
Se viene presentata dichiarazione congiunta il dichiarante deve barrare la casella relativa al dichiarante e quella di presentazione di dichiarazione congiunta e il coniuge dichiarante quella relativa al coniuge dichiarante. La casella relativa al dichiarante deve essere comunque barrata anche se non si presenta dichiarazione congiunta.
Il **cognome** ed il **nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico, ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.
Per la **provincia** va indicata la sigla (RM per ROMA).
La **residenza anagrafica** deve essere indicata **in ogni caso.**
Se è stata variata la residenza occorre indicare:
- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730;
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

Non costituisce variazione di residenza l'istituzione di un nuovo comune o di una nuova provincia.

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della consegna del Mod. 730 sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

Chi è **nato all'estero** deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
Nell'apposito spazio va indicato il codice della Regione con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 31 dicembre 1998. Consultare in Appendice la "Tabella codici Regione".

Lo **stato civile** deve essere indicato **in ogni caso.** La casella da barrare è quella corrispondente alla situazione alla data di presentazione del Mod. 730.

Coniuge e familiari a carico
Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico: non deve, invece, essere indicato nei casi di annullamento, divorzio e separazione legale ed effettiva.

L. 5.500.000 è il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico.

Sono **considerati fiscalmente a carico**, se nel 1998 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a **L. 5.500.000**:

1 il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
2 i **figli** anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;
3 i seguenti **altri familiari**:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori adottivi;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Per poter fruire della detrazione per i familiari indicati al punto 3 (c.d. "altri familiari a carico") è necessario che questi, oltre a non superare il limite di reddito di L. 5.500.000, convivano con il contribuente oppure ricevano da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria.

☞**ATTENZIONE** *La detrazione per familiari a carico non spetta, neppure in parte, se, nel corso dell'anno, il reddito del familiare ha superato il limite di L. 5.500.000 al lordo degli oneri deducibili.*

Nel limite di reddito di lire 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili, che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono essere computate anche le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, dalla Santa Sede, dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa Cattolica, nonché i redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato. Si ricorda che le retribuzioni e i redditi in questione non sono comprese nel reddito complessivo. Ai soli fini dell'attribuzione eventuale delle detrazioni per carichi di famiglia dette retribuzioni devono, invece, essere considerate rilevanti fiscalmente.

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente e non risiedono in Italia.

Non possono essere considerati a carico i familiari che per il 1998 hanno fruito del regime fiscale sostitutivo per nuove iniziative produttive.

La prestazione nel corso del 1998 del servizio militare di leva da parte del familiare non fa perdere il diritto alle detrazioni.

Se nel corso del 1998 è cambiata la situazione di un familiare bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Come si applica la detrazione per i figli e gli altri familiari a carico

La detrazione per i figli a carico va suddivisa tra entrambi i genitori, anche se sono separati, in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno. In pratica, la detrazione per figli a carico può essere ripartita discrezionalmente tra i genitori in modo da consentirne pienamente l'utilizzo. Ovviamente se un genitore fruisce al 100 per cento della detrazione per figlio a carico l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Si ha invece diritto per il primo figlio alla detrazione per coniuge a carico e per gli altri figli all'intera detrazione quando l'altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio ovvero per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente se il contribuente non si è risposato o se risposato si è legalmente ed effettivamente separato.

☞**ATTENZIONE** *A decorrere dal 1° gennaio 1998 la detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito e pertanto ai fini dell'attribuzione della detrazione gli stessi non passano mai nella categoria di altri familiari.*

Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, la detrazione va suddivisa tra gli aventi diritto in proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno.

Nella casella **"Percentuale di detrazione spettante"** indicare:
- la lettera C se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico;
- la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui l'onere del mantenimento gravi su più persone. Se la detrazione spetta per intero indicare "100".

Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio

Il contribuente che presenta la dichiarazione tramite il Caf è tenuto a indicare i dati del sostituto d'imposta che dovrà provvedere al conguaglio. In caso di rapporto di lavoro dipendente, di pensione o di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente tali dati sono rilevabili dal Cud consegnato dal sostituto di imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute). Se il sostituto attuale è diverso da quello che ha compilato la certificazione, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Analogamente deve comportarsi il possessore dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa.
Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre, sul modello del coniuge dichiarante non si deve indicare alcun dato.

Totale redditi dei terreni e dei fabbricati

Se il contribuente ha presentato la dichiarazione nel 1998 e i redditi dei terreni e/o dei fabbricati non sono variati può compilare direttamente il presente riquadro senza riempire i successivi quadri A e/o B.

In ogni caso il contribuente può indicare nei quadri A e/o B tutti i dati relativi ai terreni e/o ai fabbricati posseduti se questa modalità di compilazione gli risulta più agevole.
I dati dei terreni e/o dei fabbricati si considerano variati quando i redditi da dichiarare sono diversi da quelli indicati nella precedente dichiarazione, ad esempio, in conseguenza di variazioni della quota o del periodo di possesso derivanti da acquisti e vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni (perdite per eventi naturali, mancate coltivazioni, immobili in ristrutturazione, utilizzo dell'immobile come abitazione principale, ecc.)
Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (pari, rispettivamente all'80 per cento e al 70 per cento) e dei fabbricati (pari al 5 per cento) già in vigore dal 1° gennaio 1997

☞**ATTENZIONE** *Se il contribuente presenta la dichiarazione per la prima volta deve compilare i quadri A e/o B e non il presente riquadro.*

Nel **rigo A** riportare:
a **colonna 1** l'importo totale del reddito dominicale dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 1, oppure nel rigo RA13, colonna 7 del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 1 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998;
a **colonna 2** l'importo totale del reddito agrario dei terreni indicato nel rigo RA, colonna 2, oppure nel rigo RA13, colonna 8, del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 2 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1998.
Nel **rigo B** riportare l'importo totale del reddito dei fabbricati indicato nel rigo RB15, colonna 7 del Mod. UNICO 98 oppure nel rigo 3 del Mod. 730-3 rilasciato dal soggetto al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale.
Se il contribuente è titolare soltanto di redditi di pensione per un importo totale non superiore a lire 18 milioni ed eventualmente del reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le pertinenze) in questo rigo va barrata l'apposita casella. In questo caso, infatti, si ha diritto all'ulteriore detrazione di lavoro dipendente pari a lire 70.000. Si precisa che non ha diritto all'ulteriore detrazione il titolare di trattamento periodici integrativi. In tal caso, pertanto, l'apposita casella non deve essere barrata.

Quadro A Variazioni dei redditi dei terreni

Questo quadro deve essere utilizzato:
a) da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;

b) dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;

c) dal socio, dal partecipante dell'impresa familiare o dal titolare d'impresa agricola individuale non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. In questo caso va compilata solo la colonna del reddito agrario se tali contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole"

☞**ATTENZIONE** *La compilazione del quadro A è obbligatoria solo nei casi indicati nell'introduzione. Fuori di tali casi, il contribuente può limitarsi a compilare il solo riquadro "Totale redditi dei terreni"*

I redditi dominicale e agrario possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, consultare in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni" Per la determinazione del reddito dei terreni destinati a colture in serra o alla funghicoltura, consultare in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura"

Non danno luogo a reddito dominicale e agrario e non vanno pertanto dichiarati:
- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni e le attività Culturali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

Come si compila il Quadro A

Ogni terreno (o gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato in un singolo rigo.
Nelle **colonne 1** e **3** indicare, rispettivamente, il reddito dominicale e agrario risultante dagli atti catastali. La rivalutazione, rispettivamente dell'80 e del 70 per cento, sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

☞**ATTENZIONE** *Se i redditi dominicali e agrari vengono rilevati dal quadro* **RA** *(Variazioni dei redditi dei terreni) del* **Mod. UNICO 98** *, gli importi di colonna 1 e 3 vanno indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente* **dell'80 e del 70** *per cento operate lo scorso anno.*

In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola la cui attività e i cui redditi sono compresi nei limiti di cui all'art. 29 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili che si presumono proporzionali al valore dei conferimenti se non risultano determinate dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta.
Per coloro che si sono avvalsi delle disposizioni per la regolarizzazione delle società in agricoltura (di fatto o irregolari e semplici) e per la modificazione delle comunioni tacite familiari in agricoltura, vedere in appendice la voce "Regolarizzazione società agricole"

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:
- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;

- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- **5** socio di società semplice;
- **6** partecipante dell'impresa familiare agricola diverso dal titolare;
- **7** titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare.

Se il proprietario del terreno è anche il titolare dell'impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7
Nella **colonna 4** indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).
Nella **colonna 5** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo di colonna 4.
Nella **colonna 7** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio tecnico erariale l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;
- **3** terreno in conduzione associata.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Occorre compilare due distinti righi, senza barrare la casella di colonna 8, nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario (ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in talune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce "Regolarizzazione società agricole").

Quadro B Variazioni dei redditi dei fabbricati

☞**ATTENZIONE** *La compilazione del quadro B è obbligatoria solo nei casi indicati nell'introduzione. Fuori da tali casi, il contribuente può limitarsi a compilare il rigo B del riquadro "Totale redditi dei terreni e dei fabbricati"*

Il quadro deve essere compilato da tutti coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del c.c. ed al coniuge separato, convenzionalmente (è esclusa la separazione di fatto) o per sentenza. Il diritto di abitazione si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale.
In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Questo quadro può essere compilato anche dai soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati.

☞**ATTENZIONE** *I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un'autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a lire 50.000. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.*

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. Iacp, ex Incis, ecc.).

Non danno luogo a reddito dei fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate:

- le costruzioni rurali ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base delle norme in vigore non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 e quelle aventi caratteristiche di lusso; per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo. Per quanto riguarda le attività considerate agricole vedere in Appendice la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate, ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale. La rivalutazione del 5 per cento, verrà effettuata direttamente da chi presta l'assistenza fiscale.

☞**ATTENZIONE** *Se il reddito dei fabbricati viene rilevato dal quadro* ***RB*** *(Redditi dei fabbricati) del* ***Mod. UNICO 98*** *l'importo di colonna 1 va indicato al netto della rivalutazione* ***del 5*** *per cento operata lo scorso anno.*

I soci di società semplici e di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono reddito di fabbricati, dopo aver compilato questa colonna, nella quale indicano il reddito imponibile e non la rendita catastale, devono indicare nella colonna 2 "Utilizzo" il codice 7 senza compilare le successive colonne.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" o "Immobili di interesse storico o artistico"

Nella **colonna 2** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi di utilizzo:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;
- **3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **7** unità immobiliare di società semplici o di società ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir che producono redditi di fabbricati;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

- **Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale**

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (che normalmente coincide con quella di residenza anagrafica).

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **lire 1.100.000**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale l'immobile ha avuto tale destinazione e alla quota di possesso.

Sono considerate pertinenze, da indicare con il codice "5" le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

- **Unità immobiliari tenute a disposizione**

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione"

Nella **colonna 3** indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno).
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).

- **Fabbricati dati in locazione**

Nella **colonna 5** indicare l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone) se l'unità immobiliare, o una parte di essa è data in locazione. L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso di colonna 3. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Per il calcolo vedere in Appendice la voce "Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale"

L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.
Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

☞**ATTENZIONE** *A partire dal 1998 i canoni derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati se entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. In tal caso la rendita catastale deve essere comunque assoggettata a tassazione.*

Nella **colonna 6** indicare, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:
- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **3** unità immobiliare inagibile per la quale è stata chiesta la revisione della rendita;
- **4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Se nel corso del 1998 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

- **Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa**

Nel **rigo B11** va indicato l'ammontare del credito d'imposta che spetta ai soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:
- che dal 1° gennaio 1999 abbiano acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa. Per l'individuazione delle condizioni per fruire dei benefici sulla prima casa vedere in Appendice la voce "Acquisto prima casa";
- che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- che nell'atto di acquisto abbiano chiesto di voler usufruire del credito d'imposta, specificando di non utilizzarlo in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto stesso;
- che non siano decaduti dal beneficio prima casa.

L'importo del credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro, o dell'IVA, corrisposta in relazione al primo acquisto agevolato; in ogni caso non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto.

Questo rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito di imposta:
- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, ovvero dalle imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- in compensazione dalle somme dovute a titolo di ritenute d'acconto, di contributi previdenziali o assistenziali o di premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. In questo caso se il credito è stato utilizzato solo parzialmente in compensazione nel rigo B11 può essere indicata la somma residua non compensata.

- **Credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti**

Nel **rigo B12** va indicato l'ammontare del credito d'imposta spettante per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità. In proposito vedere in Appendice la voce "Credito d'imposta per canoni non percepiti".

3.5 Quadro C Redditi di lavoro dipendente ed assimilati

In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il **quadro C** è diviso in tre Sezioni: nella prima, vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione nonché quelli ad essi assimilati che fruiscono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro dipendente; nella seconda, vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non spettano le suddette detrazioni; nella terza, vanno indicati l'ammontare delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef relative ai redditi indicati nelle prime due Sezioni e i dati dei versamenti effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente di redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dalla Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

☞**ATTENZIONE** *I contribuenti devono sempre indicare i redditi di lavoro dipendente, di pensione o assimilati percepiti anche se si avvalgono dell'assistenza del sostituto d'imposta che ha erogato i redditi.*

Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati nei **righi** da **C1** a **C4**
- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comuni;
- i trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993;
- i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempreché non sia prevista una specifica esenzione. Vedere, al riguardo, in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito";
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica; gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari; gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto; gli assegni corrisposti per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate;

- i compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle A.S.L. con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.).

ATTENZIONE *I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto più rapporti di lavoro e hanno chiesto all'ultimo sostituto d'imposta di tener conto dei redditi percepiti per altri rapporti, devono indicare i dati risultanti dalla certificazione consegnata da quest'ultimo.*

Nella **colonna 1** barrare la casella se si indica il reddito di pensione.
Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto **1** del **CUD**).
Nel **rigo C5** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti, per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente (365 per l'intero anno). In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni).
In particolare, se è stato compilato un solo rigo, si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto **6** del **CUD**.
Se sono stati compilati più righi indicare nel **rigo C5** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

In Appendice alla voce "Periodo di lavoro - casi particolari" sono contenute ulteriori precisazioni per il calcolo dei giorni che danno diritto alle detrazioni per lavoro dipendente in caso di contratti a tempo determinato, di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti e di borse di studio.

SEZIONE II - Redditi assimilati per i quali non spettano le detrazioni per lavoro dipendente
In questa sezione, nei **righi da C6** a **C9**, vanno indicati gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e cioè:

a) gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio;
b) gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono nè capitale nè lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.,
c) i compensi e le indennità corrisposte dalle amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla legge (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.);
d) i compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
e) le indennità e gli assegni vitalizi percepiti per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
f) le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso;
g) i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Le condizioni e le categorie professionali alle quali si applica la disciplina fiscale dell'attività intramuraria sono indicate in Appendice alla voce "Attività libero professionale intramuraria"

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

La casella di **colonna 1** va barrata se vengono dichiarati gli assegni periodici indicati alla lettera a).

SEZIONE III - Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e addizionale regionale all'Irpef
Nel **rigo C10** indicare il totale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 9 del CUD).

Nel **rigo C11** indicare il totale dell'addizionale regionale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 20 del CUD).

☞**ATTENZIONE** I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della sospensione delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, devono comunque riportare gli importi relativi al totale delle ritenute e dell'addizionale regionale all'Irpef comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione e nel rigo F6 del quadro F devono indicare l'importo che non è stato trattenuto. Al riguardo vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Nel **rigo C12** indicare i dati relativi ai versamenti dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef effettuati dai contribuenti in caso di conguaglio incapiente sui redditi di lavoro dipendente corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalla Camera dei Deputati, dal Senato, dalla Corte Costituzionale, dalla Presidenza della Repubblica e dagli organi legislativi delle regioni a Statuto speciale.

Quadro D Altri redditi

Redditi di capitale

☞**ATTENZIONE** *Non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.*

In Appendice, alla relativa voce sono contenute le informazioni circa il trattamento fiscale degli utili prodotti all'estero.

Nel **rigo D1** indicare:
a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1998, al lordo delle ritenute a titolo di acconto:

a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

a **colonna 2** indicare il totale dei crediti d'imposta nella misura seguente:
- 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a);
- 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
- 58,73 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera c);

a **colonna 3** indicare la quota del credito d'imposta di cui a **colonna 2**, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi;

a **colonna 4** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D2** indicare:
nella **colonna 1** gli utili, percepiti nel 1998, al lordo delle ritenute a titolo di acconto, compresi gli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del

Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta limitato di cui all'art. 11, comma 3-bis del Tuir, alla cui determinazione provvede il soggetto che presta l'assistenza fiscale; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

a **colonna 4** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Nel **rigo D3** indicare:
nella **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1998, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto:

a) gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale;

b) le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.);

c) i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi;

d) gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (poiché in questo caso la quota di partecipazione agli utili spettante all'associato non costituisce reddito di capitale, bensì reddito di lavoro autonomo che, come tale, deve essere dichiarato nel rigo D4). Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo va precisato che, trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;

e) gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza e la somma o il valore normale dei beni apportati, derivanti sia dai contratti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto (art. 2554, primo comma, c.c.);

f) i redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione;

g) gli altri interessi, esclusi quelli aventi natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati ed ogni altro provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale, nonché gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, nonché i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi. In questo rigo vanno, altresì, indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale;

h) gli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta;

i) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;

j) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente;

k) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; utili la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del Tuir, prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988. A tal fine riportare l'importo degli utili in-

dicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998;

l) utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87 comma 1, lett. c) e d), del Tuir, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nel 1998.

Nella **colonna 4** indicare l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

Redditi di lavoro autonomo

Nel **rigo D4** indicare:

a **colonna 1**, il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

1 per i compensi lordi, in denaro o in natura, percepiti nell'anno, anche sotto forma di partecipazione agli utili (*con esclusione delle somme documentate e ricevute a titolo di rimborso* spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per prestazioni effettuate fuori del Comune di residenza inerenti l'incarico ricevuto) per:

- cariche di amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività (*compensi percepiti* da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di sindaco o revisore ricoperto in società o enti);
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni, qualora non derivino da incarichi attribuiti in relazione alla specifica attività di lavoratore dipendente, rientranti tra i redditi assimilati di cui all'art. 47 comma 1, lett. b), del Tuir o nell'esercizio di pubbliche funzioni di cui alla lett. f) del comma 1 dello stesso art. 47 del Tuir;
- altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di contenuto artistico o professionale svolti senza vincolo di subordinazione;

☞**ATTENZIONE** *Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati, i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti dell'artista o professionista se corrisposti dal coniuge o dal genitore o dall'ascendente.*

2 per i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività;

3 per le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (*le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il* diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). Le indennità non assoggettabili a tassazione separata vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese;

4 per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali;

5 per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;

a **colonna 2** l'importo del reddito lordo percepito nel 1998. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2 o 4 in questa colonna l'importo dei compensi deve essere indicato al lordo della relativa riduzione forfetaria;

a **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto.

Redditi diversi

Nel **rigo D5** indicare:

a **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

1 per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in Appendice la relativa voce;

2 per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione e delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;

3 per i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili;

4 per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

5 per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero;

6 per i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione;

7 per i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente;

8 per i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (tra cui rientra la c.d. indennità di rinuncia percepita per la mancata assunzione dal personale avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482);

☞**ATTENZIONE** Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.

9 per le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80;

a **colonna 2** il reddito lordo percepito nel 1998. Se a colonna 1 è stato indicato il codice **1** o **2**, i corrispettivi lordi devono essere indicati al netto dell'Invim; se è stato indicato il codice **5** deve essere indicato l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 1998 o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano; se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito. Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri similari, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir. Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese. Se tale reddito è soggetto all'imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero. Se, infine, è stato indicato il codice **6** gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento;

a **colonna 3** le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8. Si ricorda che non sono deducibili le spese relative alla c.d. indennità di rinuncia.

Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi dei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

☞**ATTENZIONE** *Le spese e gli oneri da indicare a colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3, 7 e 8, per ognuna delle operazioni eseguite l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.*

A **colonna 4** l'importo delle ritenute di acconto.

5 Quadro E Oneri e Spese

Nel **quadro E** indicare:
nella **sezione I** gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del **19** per cento;
nella **sezione II** gli oneri deducibili dal reddito complessivo;
nella **sezione III** le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%.
La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1998 dal dichiarante nell'interesse proprio.

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria danno diritto alla detrazione anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento che certifica la spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori in relazione al loro effettivo sostenimento. Qualora i genitori intendano ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare nel documento comprovante la spesa la percentule di ripartizione. Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta, ai fini del calcolo della detrazione.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E19** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari indicati nel paragrafo 5.1 (c. d. "altri familiari a carico"). Le spese sostenute per tali familiari sono deducibili anche se questi non sono fiscalmente a carico.

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir, della corrispondente detrazione di imposta (oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo) per alcuni degli oneri sostenuti dalla società. Tali oneri sono specificati in Appendice alla voce "Oneri sostenuti dalle società semplici" e vanno indicati, nei righi E15, E21, E22 e E23.

Sezione I - Oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19 per cento

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del **19** per cento.

- **Spese sanitarie**

Nei **righi E1**, **E2** ed **E3** indicare le spese sanitarie nel loro intero importo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante.
Nel **rigo E1** indicare le spese sostenute per:

- prestazioni chirurgiche;
- analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- prestazioni specialistiche;
- acquisto o affitto di protesi sanitarie;
- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- degenze o ricoveri collegati ad una operazione chirurgica. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e all'assistenza specifica, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto (nel caso di ricovero di anziano portatore di handicap vedere le istruzioni del **rigo E19**);
- acquisto di medicinali;
- importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

La detrazione spettante sulle spese da indicare nel rigo E1 sarà calcolata solo sulla parte che eccede l'importo di £. 250.000.

☞**ATTENZIONE** *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E1 anche le spese sanitarie indicate al punto 52 del CUD.*

Nel **rigo E2** indicare le spese sostenute per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap ai sensi dell' art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n.104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), per le quali la detrazione spetta sull'intero importo. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n.104 del 1992, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra di cui all'art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

☞**ATTENZIONE** *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E2 anche le spese indicate al punto 53 del CUD.*

Nel **rigo E3** indicare le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. n. 104 del 1992
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può esser calcolata su un importo massimo di spesa di 35 milioni. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.
La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo; in tal caso barrare la casella contenuta nel rigo E3.

Non vanno indicate nei righi **E1**, **E2** e **E3** alcune spese sanitarie sostenute nel 1998 che hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio:

- le spese nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto o dal sostituito ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un importo non superiore complessivamente a L. 7.000.000, non hanno concorso a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza dei predetti contributi è segnalata al punto 24 del CUD consegnato al lavoratore. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari, che, essendo superiore al predetto limite, ha concorso a formare il reddito, possono, invece, proporzionalmente essere indicate le spese sanitarie eventualmente rimborsate;
- le spese sanitarie eventualmente rimborsate ai soci di società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, a fronte di versamento di contributi associativi per i quali il socio fruisce della detrazione prevista ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1 lett. i-bis), del Tuir.

Informazioni più dettagliate in merito alla spese sanitarie, comprese quelle relative agli autoveicoli e motoveicoli, e chiarimenti sulle eventuali spese sostenute all'estero sono riportate in Appendice alla voce "Spese sanitarie"

Si considerano, invece, rimaste a carico del contribuente:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza *di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per tali assicurazioni è se*gnalata al punto 23 del CUD consegnato al lavoratore.

- **Interessi passivi**

Vanno indicate esclusivamente le somme pagate nel 1998 indipendentemente dalla scadenza della rata.

Per gli immobili per i quali è variata la destinazione, vedere in Appendice la voce "Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione"

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da Enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione limitatamente all'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Tra gli oneri accessori è compreso anche l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, nonchè la commissione spettante agli Istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca) la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da tale limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e di mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile calcolare la detrazione sulla quota degli altri anche se si tratta di familiari fiscalmente a carico.

☞**ATTENZIONE** *Nei righi E4 e E5 vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati rispettivamente nei punti 54 e 55 del CUD.*

Nel **rigo E4** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati dal 1993

Per i contratti di mutuo stipulati a partire dal **1° gennaio 1993:**

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati all'estinzione del vecchio mutuo e all'accensione del nuovo. Tra questi ultimi rientrano gli importi delle maggiori somme corrisposte a causa delle differenze di cambio, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per iscrizione o cancellazione di ipoteca), le penalità per anticipata estinzione del mutuo, la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia, ecc. Inoltre, il diritto alla detrazione non si perde se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro i sei mesi a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es. marito e moglie cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);
- la detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare una ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;
- la detrazione spetta anche al "nudo proprietario" (e cioè al proprietario dell'immobile gravato, ad esempio, da usufrutto in favore di altra persona) semprechè ricorrano tutte le condizioni richieste, mentre non compete mai all'usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell'unità immobiliare;
- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tale circostanza si verifica anche a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Resta fermo che il coniuge che continua ad adibire ad abitazione principale l'immobile in questione ha diritto ad usufruire della detrazione per la propria quota di interessi nel limite dell'importo massimo di lire 3.500.000;
- la detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993:**

- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In tale ipotesi si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto.

Nel **rigo E5** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E4) e per i quali non sia variata tale condizione (ad es. si verifica variazione se l'immobile viene concesso in locazione).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi, vanno indicate nel **rigo E4** o nel **rigo E5**, in base alle modalità precedentemente indicate. Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che dan-

no diritto alla detrazione, al momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo; in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

☞**ATTENZIONE** Fermo restando quanto già precisato per l'estinzione di un contratto di mutuo e l'accensione di un nuovo contratto, è ancora possibile fruire della detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Rinegoziazione di un contratto di mutuo"

Le informazioni in merito ai tipi di interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici e alle modalità per fruire della detrazione sono riportate in Appendice alla voce "Mutui contratti per interventi di recupero edilizio"

Nel **rigo E6** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000 e in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

☞**ATTENZIONE** *Nel rigo E6 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 56 del CUD.*

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice alla voce "Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale"

Nel **rigo E7** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti nel 1998 per la costruzione di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. La detrazione spetta su un importo massimo di lire 5.000.000. Le modalità applicative, le condizioni e la documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione sono contenute in un provvedimento normativo in corso di pubblicazione.

☞**ATTENZIONE** *Nel rigo E7 vanno indicati anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari eventualmente compresi nel punto 62 del CUD.*

Nel **rigo E8** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, verrà calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

☞**ATTENZIONE** *Nel rigo E8 vanno compresi gli interessi passivi sui mutui indicati nel punto 57 del CUD.*

- **Premi di assicurazione**

Nel **rigo E9** indicare i premi per le assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per legge, anche se versati all'estero o a compagnie estere, per un importo complessivo non superiore a lire 2.500.000.
La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

Rientrano tra i contributi previdenziali non obbligatori quelli pagati per la prosecuzione di una assicurazione obbligatoria, compresi quelli relativi alla prosecuzione o all'iscrizione volontaria

alla gestione separata dell'INPS (ad esempio per gli ultrasessantacinquenni) nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente come risultante da idonea documentazione, il riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, la ricongiunzione di periodi assicurativi diversi.

☞**ATTENZIONE** *Vanno comprese nell'importo da indicare nel rigo E9 anche i premi di assicurazione indicati al punto 58 del CUD.*

- **Spese di istruzione**

Nel **rigo E10** indicare le spese sostenute nel 1998, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

☞**ATTENZIONE** *Nel rigo E10 vanno comprese le spese indicate nel punto 60 del CUD.*

- **Erogazioni liberali a favore dei movimenti e partiti politici**

Nel **rigo E11** indicare le erogazioni liberali in favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di lire 500.000 e un importo massimo di lire 50 milioni.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti.

La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione dei redditi 1997 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

☞**ATTENZIONE** *nel rigo E11 vanno comprese le erogazioni indicate nel punto 59 del CUD.*

- **Erogazioni liberali a favore delle ONLUS**

Nel **rigo E12** indicare le erogazioni liberali, per un importo non superiore a lire 4.000.000, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

- **Contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso**

Nel **rigo E13** indicare i contributi associativi, per un importo non superiore a lire 2.500.000, versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci stessi un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie.

☞**ATTENZIONE** *Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione.*

Le erogazioni di cui ai punti righi E12 e E13 devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario ovvero mediante carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari (queste ultime modalità di versamento devono risultare dalla ricevuta rilasciata, rispettivamente, dalla società di mutuo soccorso o dall'ONLUS).

- **Spese funebri**

Nel **rigo E14** indicare le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati nel paragrafo 5.1 e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad un milione di lire.

☞**ATTENZIONE** *Nel rigo E14 vanno comprese le spese indicate nel punto 61 del CUD.*

Le informazioni relative ai cosidetti "Altri oneri" sono riportate in Appendice, alla voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione"

• **Altri oneri per i quali spetta la detrazione**

Nel **rigo E15** indicare tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti righi della sezione (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali e artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo; erogazioni liberali a favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale).

☞**ATTENZIONE** *Nel rigo E15 vanno comprese le somme indicate nel punto 62 del CUD al netto di eventuali somme già indicate nei righi E 7, E12 e E13 o da indicare nei righi E22 e E23.*

Sezione II - Oneri deducibili dal reddito complessivo

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

☞**ATTENZIONE** *Non devono essere riportati nei righi da E16 a E21 gli oneri deducibili riconosciuti dal sostituto d'imposta in sede di formazione del reddito di lavoro dipendente ed indicati nei punti da 63 a 69 del CUD.*

• **Contributi obbligatori**

Nel **rigo E16** indicare i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.
Rientrano in questa voce anche:

- i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1998 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (saldo della c.d. "tassa sulla salute" sui redditi 1997), compresi quelli versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli. Vanno esclusi, invece, quelli trattenuti direttamente dal soggetto che eroga gli emolumenti. Ad esempio per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, l'importo indicato al punto 21 del CUD "Saldo del contributo al S.S.N. trattenuto nel 1998" non può essere dedotto poichè costituendo lo stesso onere deducibile trattenuto dal datore di lavoro è stato escluso dal reddito di lavoro dipendente e compreso nel punto 63 del CUD;
- il contributo del 10 o del 12 per cento versato alla gestione separata dell'Inps, nella misura effettivamente rimasta a carico del contribuente (un terzo dell'importo del contributo versato dal soggetto che eroga il compenso, risultante da idonea documentazione);
- i contributi agricoli unificati versati all'Inps Gestione ex-Scau per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

In caso di contributi corrisposti per conto di altri, e semprechè la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa, la deduzione spetta alla persona per conto della quale i contributi sono versati. Ad esempio, in caso di impresa familiare artigiana o commerciale, il titolare dell'impresa è obbligato al versamento dei contributi previdenziali anche per i familiari che collaborano nell'impresa; tuttavia, poichè per legge il titolare ha diritto di rivalsa sui collaboratori stessi non può mai dedurli, neppure se di fatto non ha esercitato la rivalsa. I collaboratori, invece, possono dedurre detti contributi soltanto se il titolare dell'impresa ha effettivamente esercitato la detta rivalsa.

• **Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose**

Nel **rigo E17** indicare le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

- Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;
- Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficienza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di due milioni di lire.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

- **Contributi per i Paesi in via di sviluppo**

Nel **rigo E18** indicare i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2 per cento del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi ai suddetti contributi.

☞**ATTENZIONE** *Non si può fruire di questo onere deducibile e quindi questo rigo non deve essere compilato se per le stesse somme si intende fruire della detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (rigo E12) e/o per i contributi alle società di mutuo soccorso (rigo E13).*

- **Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap**

Nel **rigo E19** indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

Sono tali sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, sia anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I grandi invalidi di guerra di cui all'art. 14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In tal caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza.

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, di locomozione, di deambulazione, di sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I nei righi **E1**, **E2** e **E3**.

- **Assegno periodico corrisposto al coniuge**

Nel **rigo E20** indicare gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

* **Altri oneri deducibili**

Nel **rigo E21** indicare tutti gli oneri deducibili diversi da quelli esposti nei precedenti righi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento; somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti; somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

Maggiori informazioni su questi oneri sono contenute in Appendice, alla voce "Altri oneri deducibili"

Le donazioni e le oblazioni erogate in favore degli enti impegnati nella ricerca scientifica non sono deducibili dal reddito complessivo, salvo quanto precisato a proposito del rigo E12.

Sezione III - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del 41%

Vanno indicate in questa Sezione le spese sostenute nel 1998 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Vanno indicate in questa Sezione anche le spese sostenute nel 1996 e 1997, limitatamente agli interventi effettuati in seguito agli eventi sismici verificatisi nell'anno 1996 nelle regioni Emilia Romagna e Calabria, per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata ordinanza di inagibilità da parte dei comuni ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario Delegato, nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Tali spese danno diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 41 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. La scelta del numero delle rate in cui suddividere la detrazione in questione per ciascun anno in cui sono state sostenute le spese non è modificabile.

☞ATTENZIONE *Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.*

A tal fine, **nei righi E22** e **E23** indicare:

* a **colonna 1**, l'anno in cui sono state sostenute le spese;
* a **colonna 2**, il codice fiscale del soggetto che eventualmente ha presentato, anche per conto del dichiarante, l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione (ad es., il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, i soggetti indicati nell'art. 5 del Tuir, ecc. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante). In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
* a **colonna 3**, barrare la casella corrispondente al numero delle rate (5 o 10) per le quali si intende suddividere la detrazione d'imposta delle spese sostenute;
* a **colonna 4**, l'intero importo delle spese sostenute.

Condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono riportate in Appendice alla voce "Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio"

Quadro F Altri dati

Sezione I - Versamenti di acconto relativi al 1998

Nel **rigo F1** indicare i dati dei versamenti di acconto relativi al contribuente nell'anno 1998, al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio sostituto d'imposta, deve riportare:

* nel **rigo F1**, **colonna 3,** l'importo del punto 17 del CUD, anch'esso al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazioni o ritardato pagamento;
* nel **rigo F1**, **colonna 6,** l'importo del punto 18 del CUD.

☞ATTENZIONE *Il contribuente deve sempre compilare tale rigo anche in caso di presentazione della dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute.*

In Appendice alla voce "Versamenti integrativi" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi.

Nel caso in cui per la prima rata di acconto Irpef si è usufruito della facoltà di rateizzare il versamento i dati da indicare a colonna 1 e a colonna 2 devono essere quelli relativi all'ultimo versamento effettuato mentre a colonna 3 va indicata la somma dei versamenti effettuati.

☞**ATTENZIONE** Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali" L'importo di detti acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

Nel **rigo F2** indicare il numero di rate nelle quali è stato suddiviso il versamento della prima rata d'acconto Irpef.

☞**ATTENZIONE** *Non saranno irrogate sanzioni nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici che hanno omesso o versato in misura insufficiente gli acconti dell'Irpef per il 1998 qualora tramite il sistema del casellario delle pensioni non sia stata effettuata la tassazione alla fonte delle somme corrisposte tenendo conto del cumulo dei trattamenti pensionistici.*

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eccedenza di imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi"

Sezione II - Eccedenza IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione

Nel **rigo F3** indicare l'eventuale eccedenza dell'Irpef risultante dal punto 19 del CUD relativo ai redditi 1998) o dalla dichiarazione relativa ai redditi 1997 o, dalle dichiarazioni degli anni precedenti, nei casi in cui il contribuente nell'anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione, al netto eventualmente di quanto compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241 (importo di colonna 2 del rigo RX2 del Mod. UNICO 98).

Sezione III Altre ritenute subite

Nel **rigo F4** indicare le ritenute a titolo d'acconto diverse da quelle indicate nei quadri precedenti (quali ad esempio quelle relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'Inail ai titolari di redditi agrari e quelle operate nei confronti degli allevatori sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento).

Sezione IV · Dati relativi alla restituzione del contributo straordinario per l'Europa

Questa Sezione deve essere compilata dai contribuenti che intendono recuperare attraverso la presentazione della dichiarazione Mod. 730, in tutto o in parte, il 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa o che devono restituire l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato in eccedenza dal sostituto d'imposta.

Non deve essere compilata, invece, dai contribuenti che hanno ottenuto o otterranno la restituzione del 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa:

- dal sostituto d'imposta che nel 1997 ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, compreso quello trattenuto per effetto dell'assistenza fiscale;
- dal sostituto d'imposta al quale è stata presentata l'apposita richiesta;
- mediante la compensazione con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999;
- dagli Uffici finanziari competenti ai quali è stata inoltrata l'istanza di rimborso.

Nel rigo F5 indicare:

- a **colonna 1** l'ammontare del contributo straordinario per l'Europa trattenuto dal sostituto d'imposta nel 1997 indicato nel punto 10 della certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente o pensione percepiti nel 1997 comprensivo anche di quanto trattenuto o rimborsato a seguito dell'assistenza fiscale,nonché quanto eventualmente versato in base alle risultanze della dichiarazione Mod. 740/97;
- a **colonna 2** l'eventuale eccedenza del contributo straordinario per l'Europa richiesta a rimborso o compensata nel Mod. 740/97, nonché quanto compensato in sede di dichiarazione dei redditi Mod. UNICO 98 o Mod 730/98;
- a **colonna 3** l'importo del contributo straordinario per l'Europa rimborsato o da rimborsare nel corso del 1999 dal sostituto d'imposta indicato nei punti 70 e 71 del Cud, nonché quanto eventualmente sarà rimborsato dal sostituto d'imposta a seguito di specifica richiesta dell'interessato.

Per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Sezione V · Ritenute e acconti Irpef sospesi

Nel **rigo F6** indicare:

- a **colonna 1** l'ammontare delle ritenute e degli acconti Irpef sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali;

- a **colonna 2** l'addizionale regionale all'Irpef sospesa per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Al riguardo, vedere in Appendice la voce "Eventi eccezionali"

Sezione VI - Dati relativi ai versamenti di saldo e agli eventuali acconti

Se il contribuente ritiene (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che non vada effettuato alcun versamento di acconto Irpef deve barrare l'apposita **casella 1** del **rigo F7**.
Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 1999, deve indicare nella **colonna 2** del **rigo F7** la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta nel corso del 1999 e non barrare la casella 1.
Se il contribuente intende avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti a saldo, l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata e l'eventuale prima rata di acconto Irpef, deve indicare in quante rate intende frazionare il versamento (da 2 a 5) nella **casella 3** del **rigo F7.**
In tal caso il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateizzazione, pari allo 0,50 per cento mensile.

Sezione VII - Dati relativi ai redditi prodotti all'estero

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel rigo **F8** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi entro il termine di presentazione della dichiarazione.

Sezione VIII - Redditi assoggettati a tassazione separata

- **Trattamenti di fine rapporto**

Nel **rigo F9** indicare i trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente e di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto, specificando:

- nella **colonna 1** il tipo di emolumento contraddistinto dal codice:

1 per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
2 per acconti di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
3 per anticipazioni di indennità di fine rapporto di lavoro dipendente;
4 per altre indennità, comprese le indennità e somme percepite a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni, relative alla risoluzione del rapporto di lavoro dipendente;
5 per indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata, cioè quelle il cui diritto alla percezione risulta da atto scritto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria o da transazioni, relativi alla risoluzione del rapporto;
6 per acconti di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;
7 per anticipi di indennità di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa assoggettabili a tassazione separata;

- nella **colonna 2** l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione;
- nella **colonna 3** l'ammontare delle somme percepite nel 1998;
- nella **colonna 4** l'ammontare totale delle indennità, tenendo conto che se nella colonna 1 è stato indicato il codice 4 o 5 l'importo da indicare, comprensivo di tutte le somme e i valori comunque percepiti, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, è al netto soltanto delle spese legali sostenute;
- nella **colonna 5** il periodo di commisurazione (anni e mesi) dell'indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, con esclusione di eventuali periodi di anzianità convenzionali.

ATTENZIONE *Per i redditi indicati nel rigo F9 l'amministrazione finanziaria provvede a iscrivere a ruolo l'imposta dovuta senza applicazione degli interessi e delle sanzioni (ovvero a operare i rimborsi spettanti) e ad applicare la tassazione ordinaria se più favorevole al contribuente.*

- **Redditi di capitale**

Nel **rigo F10**
nella colonna 1 indicare:

- il **codice 1** se si tratta dei seguenti redditi di capitale, percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto:

a) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87 comma 1 lett. a), del Tuir entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'articolo 87 comma 1 lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;

b) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 22 dicembre 1990, n. 408 o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;

c) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;

d) utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87 comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;

e) utili distribuiti da enti non commerciali e società ed enti non residenti di cui all'art. 87 comma 1 lett. c) e d), del Tuir, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 9 e/o 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 relativa agli utili pagati nell'anno 1998;

- il **codice 2** per i redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, riduzione del capitale e liquidazione anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria.

Nella **colonna 3** indicare:
- l'anno di apertura della successione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 1,
- l'anno di insorgenza del diritto a percepirli ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione, se a colonna 1 è stato riportato il codice 2.

Nella **colonna 4** indicare:
se a **colonna 1** è stato indicato il codice 1 i dividendi percepiti dall'erede o dal legatario;
se a **colonna 1** è stato indicato il codice 2 le somme percepite o il valore normale dei beni assegnati.

Nella **colonna 5** indicare:
- se a colonna 1 è stato riportato il codice 1 la somma dei crediti d'imposta determinati nella misura seguente, proporzionalmente ridotta in relazione alla quota di utili dichiarati dall'erede:
- 56,25 per cento (nove sedicesimi) dell'importo degli utili di cui alla lettera a);
- 25 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
- 58,73 per cento dell'importo degli utili di cui alla lettera c).

Per l'importo degli utili di cui alle lettere d) ed e) non spetta alcun credito d'imposta;
- se a colonna 1 è stato indicato il codice 2 riportare il credito d'imposta sui dividendi risultante dalla documentazione rilasciata dalla società erogante il relativo reddito.

Non possono essere dichiarati in questa Sezione gli utili percepiti dagli eredi o dai legatari per causa di morte dell'avente diritto, per i quali spetta un credito d'imposta in misura limitata, che dovranno essere dichiarati nel Mod. UNICO 99 Persone fisiche.

Nel colonna 6 indicare la parte degli utili di cui a colonna 4 derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi solo se a colonna 1 è stato riportato il codice 1 o 2.
Nella colonna 7 indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi di capitale dichiarati.
Nella colonna 8 indicare le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

- **Imposte ed oneri rimborsati nel 1998 e altri redditi soggetti a tassazione separata**

Nel **rigo F11** indicare i seguenti redditi assoggettabili a tassazione separata, specificando:
- nella **colonna 1** il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

1 per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare non fare o permettere, percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto;
2 per redditi percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte dell'avente diritto, derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi;
3 per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e *di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore* (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.);
4 per i redditi percepiti dagli eredi o dai legatari derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali;
5 per i redditi percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni, diversi da quelli eventualmente già dichiarati nel rigo F10 o già elencati ai precedenti codici. Non devono essere dichiarati se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:
- i ratei di pensione e di stipendio;
- i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto;

6 per premi di assicurazione sulla vita del contribuente *per i quali si è fruito della detrazione*, da assoggettare a tassazione separata nei casi di riscatto del contratto nel corso del quinquennio;
7 per emolumenti arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto assoggettabili, quali arretrati, a tassazione separata;
8 per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel quadro D, relativi a più anni;
9 per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compreso il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili" nell'anno 1998 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale. L'importo del contributo al Servizio sanitario nazionale rimborsato dal datore di lavoro ai contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale è indicato al punto 22 del CUD;
10 per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 1998, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il sostituto d'imposta. Rientrano, tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientrano altresì, tra le somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero. Se, ad esempio, il contribuente ha indicato nel 1997 interessi passivi pari a lire 4.000.000 a fronte di un mutuo di 60.000.000, del quale ha utilizzato per interventi di restauro soltanto 30.000.000, nel rigo F11 deve essere indicato l'importo di lire due milioni;

11 le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni;

12 le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della legge 30 dicembre 1991, n.413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa i soli contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che in tal caso si considera a titolo di acconto. Ai fini dell'individuazione delle singole fattispecie produttive delle plusvalenze in questione vedere in Appendice la voce "Indennità di esproprio"·

13 redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nella **colonna 2** barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione non è possibile per i redditi contraddistinti dal codice 6.
Nella **colonna 3** indicare:

- l'anno in cui si è aperta la successione, se a colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 3, 4 o 5;
- l'anno nel quale è stato chiesto il riscatto, se a colonna 1 è stato indicato il codice 6;
- l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 8;
- l'anno in cui si è fruito della deduzione o della detrazione se a colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10;
- l'anno in cui è sorto il diritto alla percezione se a colonna 1 è stato indicato il codice 11, 12 o 13.

Nella **colonna 4** l'importo del reddito. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 1 in questa colonna deve essere indicato l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 2, 3 o 4, in questa colonna deve essere indicato l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 5, in questa colonna devono essere indicati la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenza con riferimento al defunto. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 6, in questa colonna deve essere indicato l'ammontare dei premi per i quali si è fruito della detrazione. Le somme di cui al codice 9 o 10 vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta. Se a colonna 1 è stato indicato il codice 11 o 12 indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i critreri indicati alla voce in Appendice "Calcolo delle plusvalenze"

- nella **colonna 5** l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto percepiti nel 1998 dagli eredi o dai legatari se a colonna 1 è stato indicato il codice 2;
- nella **colonna 6** la quota dell'imposta sulle successioni relativa ai redditi contraddistinti nella colonna 1 dai codici 1, 2, 3, 4 e 5;
- nella **colonna 7** l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

6 APPENDICE

Abbreviazioni

Art.	Articolo
A.S.L.	Azienda Sanitaria Locale
Caf	Centri di Assistenza Fiscale
c.c.	Codice Civile
Cssn	Contributo per il servizio sanitario nazionale
CUD	Certificazione unificata dei dipendenti
D.L.	Decreto legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale
Ici	Imposta comunale sugli immobili
Ilor	Imposta locale sui redditi
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Lett.	Lettera
L.	Legge
Mod.	Modello
n.	Numero
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi
UE	Unione Europea
UTE	Ufficio tecnico erariale

Acquisto prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento, prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto, agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, la nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 dispone che devono ricorrere le seguenti condizioni:

a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'art. 1 della L. 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all'art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991, n. 415, all'art. 5, commi 2 e 3, dei D.L. 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237 e 20 maggio 1992, n. 293, all'art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio 1992, n. 348, all'art. 1, comma 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all'art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all'art. 1, comma 2, del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e all'art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.

In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

Le agevolazioni suddette, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono comprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate al servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'art. 55 del citato Testo Unico. Le predette regole non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Altri oneri deducibili

Nel rigo E21 vanno indicati:

- il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1998 (art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del c.c.;
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani utilizzati per usi diversi da quello di abitazione;
- le somme che in precedenti periodi d'imposta sono state assoggettate a tassazione, anche separata, e, nel 1998, sono state restituite al soggetto erogatore. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale (compresi gli altri redditi di lavoro autonomo: collaborazioni coordinate e continuative, diritti di autore, ecc.), di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale, o altro);
- le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono stati assoggettati a tassazione.

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E15 vanno indicati:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della L. 1° giugno 1939 n. 1089, e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'UTE competente per territorio. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia stata rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica la detrazione spetta nell'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta nei casi seguenti:

1) mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali;
2) mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati;
3) tentata esportazione non autorizzata dei beni.

L'Amministrazione per beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle viola-

zioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria può rettificare la dichiarazione;

- il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione nonchè le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la *protezione o il restauro* delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonchè per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la *documentazione e la catalogazione*, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni e le attività culturali, che deve approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonchè per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista *la trasformazione in fondazioni di diritto* privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate:

1) al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione;
2) come contributo alla sua gestione nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della trasformazione in fondazione;
3) come contributo alla gestione della fondazione per tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto che approva la trasformazione.

Per poter fruire della detrazione, il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare tali somme per i predetti tre periodi di imposta. In caso di mancato rispetto dell'impegno si provvederà al recupero delle somme detratte.

Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorchè non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base *alle norme contenute nel capo VI del titolo I* del Tuir e per questo motivo non è possibile utilizzare il presente modello.
Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b), ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, *rientrano nel ciclo agrario soltanto* le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Attività libero professionale intramuraria

In base all'art. 47 comma 1, lett. e), del Tuir, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi per l'attività intramuraria del personale dipendente del servizio sanitario nazionale delle seguenti categorie professionali:

- il personale appartenente ai profili di medico-chirurgo, odontoiatra e veterinario e altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi,chimici, fisici e *psicologi) dipendente dal Sevizio sanitario* nazionale;
- il personale docente universitario e i ricercatori che esplicano attività assistenziale presso cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura anche se gestiti direttamente dall'Università;
- il personale laureato medico di ruolo in servizio nelle strutture delle facoltà di medicina e chirurgia delle aree tecnico-scientifica e socio sanitaria;
- il personale dipendente degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico *con personalità giuridica di diritto privato*, degli enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria e degli enti pubblici che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza del Servizio Sanitario, semprechè i predetti enti e istituti abbiano adeguato i propri ordinamenti ai principi di cui all'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed a quelli contenuti nel decreto del Ministro della Sanità 31 luglio 1997:

Ai fini dell'inquadramento nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è necessario che venga rispettata la disciplina amministrativa *dell'attività libero professionale intra*muraria in questione contenuta nell'art. 1, commi da 5 a 19 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e nei decreti del Ministro della Sanità 11 giugno 1997 e 31 luglio 1997 Resta fermo che per le restanti attività non rientranti tra quelle svolte secondo le condizioni e i limiti sopra precisati, costituiscono reddito professionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Tuir e per questo non può essere utilizzato questo modello.

Calcolo delle plusvalenze

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommato l'eventuale Invim pagata. Se si tratta di terreni acquistati per *effetto di successione o donazione si assu*me come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, dell'Invim e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

Canone di locazione - Determinazione della quota proporzionale

Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

$$\text{quota proporzionale del canone} = \frac{\text{canone totale X singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Esempio:
Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5%: 900.000
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5%: 100.000
Canone di locazione totale: 20.000.000

Quota del canone relativo alla abitazione:

$$\frac{20.000.000 \text{ X } 900.000}{(900.000 + 100.000)} = 18.000.000$$

Quota del canone relativo alla pertinenza:

$$\frac{20.000.000 \text{ X } 100.000}{(900.000 + 100.000)} = 2.000.000$$

Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprieta' o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile e' asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97 la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 1998 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 1998, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno e' ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.
Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (lire 5 milioni per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e lire 15 milioni qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani).
Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al *presente punto è riferito* esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, se il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.
La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

Credito d'imposta per canoni non percepiti

Il comma 5 dell'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, modificando l'art. 23 del Tuir ha disposto che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.
Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario riliquidare la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi, per calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti.
Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto:
- di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici;
- dell'Ilor pagata fino all'anno 1992.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

Attenzione: l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato.

Eccedenze di imposte risultanti dalla precedente dichiarazione

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella dichiarazione dei redditi successiva, o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove istituito, o alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale.
Resta fermo che se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la dichiarazione dei redditi, può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno ad effettuare il rimborso dopo aver verificato che lo stesso non sia stato già disposto.

Eventi eccezionali

Gli eventi eccezionali riguardano:

- i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2590 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241), n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997. n. 300) e n 2779 del 31 marzo 1998 (pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1998, n. 81), hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2668 del 28 settembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1997, n. 220) n. 2694 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241), n. 2728 del 22 dicembre 1997 (pubbli-

cata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi il giorno 12 maggio 1997 nel comune di Massa Martana per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno, n. 2589 del 26 maggio 1997 (pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1997, n. 124), n. 2693 del 13 ottobre 1997 (pubblicata nella G.U. del 15 ottobre 1997, n. 241), n. 2729 del 22 dicembre 1997 (pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1997, n. 300) e n. 2779 del 31 marzo 1998 (pubblicata nella G.U. del 7 aprile 1998, n. 81) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi franosi verificatosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle provincie di Salerno, Avellino e Caserta per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno del 21 maggio 1998 (pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1998, n. 120) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dall'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998 nelle provincie di Potenza e Cosenza per i quali le ordinanze del Ministro dell'Interno n. 2680 dell'8 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. del 14 ottobre 1998, n. 240) e n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 4 gennaio 1999, n. 2) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- i contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle provience di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato, per le quali l'ordinanza del Ministro dell'Interno n. 2873 del 19 ottobre 1998 (pubblicata nella G.U. del 24 ottobre 1998, n. 249) ai sensi dell'art. 5, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria. Con l'ordinanza n. 2880 del 13 novembre 1998 (pubblicata nella G.U. del 19 novembre 1998, n. 271), sono state introdotte ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi nelle succitate province nel periodo tra il 27 settembre ed il 5 ottobre 1998. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873 del 19 ottobre 1998 è stato prorogato dall'art. 5, comma 2 dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998 (pubblicato nella G. U. del 4 gennaio 1999, n. 2);
- le vittime di richieste estorsive per le quali l'art. 4-bis del D.L. 27 settembre 1993, n. 382, convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468, ha disposto la proroga di trecento giorni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria altri soggetti, quali i sostituti d'imposta ed i Centri di assistenza fiscale.

Immobili inagibili

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinario destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.
Tale procedura consiste nell'inoltro all'UTE di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, semprechè l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il valore 3 nella casella relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dall'UTE e, in mancanza, la rendita presunta.
Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato.
Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro B.

Indennità di esproprio

Con tale espressione si fa riferimento alle plusvalenze ed alle altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo e a seguito di occupazione acquisitiva, compresi gli interessi su tali somme e la rivalutazione.
Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti per la emanazione di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.
In forza delle citate disposizioni, le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni.
Non vanno assoggettate a ritenuta e, pertanto, non vanno dichiarate le indennità percepite in relazione all'esproprio di aree diverse da quelle indicate (quali quelle di tipo E ed F) indipendentemente dall'uso cui sono destinate.
Va precisato che le somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nell'ambito del procedimento espropriativo, nonché quelle comunque riscosse a titolo di risarcimento del danno a seguito di acquisizione coattiva conseguente a occupazioni d'urgenza divenute illegittime, come avanti individuate, compresa la rivalutazione, danno luogo a plusvalenze ai sensi dell'art. 11, comma 5, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, e vanno, pertanto, determinate secondo i criteri di cui all'art. 82, comma 2, ultimi due periodi, del Tuir. Vedere in questa Appendice la voce "Calcolo delle plusvalenze"
Invece le somme percepite a titolo di indennità di occupazione, diverse da quelle prima considerate, nonché gli interessi comunque dovuti sulle somme da cui derivano le anzidette plusvalenze, danno luogo, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della citata L. n. 413 del 1991, a redditi diversi di cui all'art. 81 del Tuir e vanno pertanto assunti a tassazione per il loro intero ammontare.
Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7 della citata L. n. 413 del 1991. Non devono, altresì, essere assoggettate a tassazione quali indennità di esproprio le somme relative ad indennità di esproprio di fabbricati ed annesse pertinenze, né le indennità aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 865 del 1971 ai coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori diretti del terreno espropriato.
Per ulteriori informazioni sulle indennità in questione si rinvia ai chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 194/E del 24 luglio 1998.

Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti, direttamente o tramite il datore di lavoro, che sono assoggettate a tassazione:
- cassa integrazione guadagni;
- mobilità
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e le somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

Lottizzazioni

Questa voce interessa, in particolare, i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett, a), del Tuir.
Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della L. 6 agosto 1967 n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967 con la quale il Ministero dei Lavori Pubblici, in sede di istruzioni alle disposizioni di cui alla citata L. n. 765 del 1967 ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.
Assume rilievo, ai fini della normativa in esame, ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l'edificabilità di terreni, anche se realizzata al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.
A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Mutui contratti per interventi di recupero edilizio

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a cinque milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonchè delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della L. 5 agosto 1978, n. 457.
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta detrazione, sono i seguenti:

a) interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, cioè quelli rivolti ad assicurare le funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, cioè quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Al fine di usufruire della detrazione è necessario che il contratto di mutuo - così come definito dall'art. 1813 del c.c. sia stato stipulato nel 1997 con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edilizio che possono riguardare immobili adibiti ad abitazione, sia principale che secondaria, ma anche unità immobiliari adibite ad usi diversi (box, cantine, uffici, negozi, ecc.), semprechè gli interventi stessi siano posti in essere su immobili situati nel territorio nazionale e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa che disciplina l'attività edilizia.
Non sono ammessi altri tipi di finanziamento come ad es. aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.
La detrazione in questione può coesistere con quella prevista per gli interessi relativi a mutui ipotecari contratti per l'acquisto o la costruzione di unità immobiliare utilizzata come abitazione principale e spetta oltre che in riferimento agli immobili di proprietà del contribuente, anche per quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo.
L'art. 3 del D.M. 22 marzo 1997 stabilisce che per fruire della detrazione è necessario che il contribuente conservi, esibisca o trasmetta a richiesta degli uffici finanziari, la seguente documentazione:

- le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo;
- copia del contratto di mutuo dal quale risulti che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;
- copia della documentazione comprovante le spese di realizzazione degli interventi medesimi.

Attenzione: la detrazione spetta solo relativamente agli interessi calcolati sull'importo del mutuo effettivamente utilizzato per il sostenimento, nel 1997 e negli anni successivi, delle spese relative agli interventi di recupero per la cui realizzazione è stato stipulato il contratto di mutuo. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare del mutuo sia superiore alle menzionate spese documentate la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte di mutuo eccedente l'ammontare delle stesse. Qualora per questi ultimi per l'anno 1997 si è fruito della detrazione è necessario che vengano dichiarati nel rigo F11 tra i redditi soggetti a tassazione separata.

Mutuo ipotecario relativo ad immobile per il quale è variata la destinazione ad abitazione principale

Per la detrazione degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale, se nel corso dell'anno è variata la destinazione, occorre prima di tutto individuare la data di stipulazione del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993 la detrazione spetta, su un importo massimo di 7.000.000 di lire per ciascun intestatario del mutuo, alle seguenti condizioni:

- che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8.12.1993;
- che nella rimanente parte dell'anno 1993, e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione degli interessi passivi (nonchè oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di tale abitazione spetta solo sull'importo massimo di 4.000.000 di lire, per ciascun intestatario del mutuo.
Per i contratti di mutuo stipulati dall'1.1.1993 la detrazione spetta, su un importo massimo complessivo di 7.000.000 di lire, se sussistono le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8.6.1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993);
- l'acquisto è avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo.

Se nel corso del 1998 l'immobile non è più stato utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro) la detrazione spetta nell'intera misura. Tuttavia, a partire dal 1999, il contribuente, semprechè il trasferimento della dimora abituale non sia avvenuto per motivi di lavoro, non ha più diritto ad alcuna detrazione.

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione dell'abitazione principale

L'articolo 3, comma 1, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, recante *"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica"* ha disposto l'inserimento del comma 1-ter nell'art. 13-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in base al quale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concor-

renza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente intende dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del codice civile, dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale non sono ultimati entro il termine previsto dal provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell'immobile stesso (salvo la possibilità di proroga). In tal caso è da tale data che inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Per fruire della detrazione occorre conservare, esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari, le quietanze di pagamento degli interessi passivi relativi al mutuo, la copia del contratto di mutuo ipotecario (dal quale risulti che lo stesso è assistito da ipoteca e che è stato stipulato per la costruzione dell'immobile da destinare ad abitazione principale) e la copia della documentazione comprovante le spese di costruzione dell'immobile stesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci è riconosciuta inoltre proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, una detrazione del 19 per cento per i seguenti oneri:

- interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
- interessi passivi fino a 4 milioni complessivi per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di immobili;
- interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 5 milioni per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D.lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- erogazioni liberali fino al lire 4 milioni a favore di organizzazioni non lavorative di utilità sociale (ONLUS);
- il costo specifico o il valore nominale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico.

Ai singoli soci è riconosciuta altresì proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, la detrazione del 41 per cento per le spese sostenute relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio secondo quanto previsto dall'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Periodo di lavoro - casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli) la detrazione spettante per le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro deve essere determinata proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi. In tali casi nel rigo C5 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura il numero da indicare nel rigo C5 è quello dei giorni nei quali il contribuente è rimasto disoccupato e non di quelli che devono essere obbligatoriamente lavorati per conseguire il diritto alla predetta indennità

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria: la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto

in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.
Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione VIII Redditi soggetti a tassazione separata del quadro F al rigo F11.

Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le:
- pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonchè di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del sevizio);
- pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Sono altresì esenti le pensioni corrisposte ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti di cittadini italiani deceduti a seguito di scoppio di armi ed ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate.
Per quanto riguarda le borse di studio, sono esenti:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla L. 2 dicembre 1991, n. 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia.

Le rendite Inail, escluso l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.
Nelle ipotesi in cui i contribuenti ricevano una rendita dall'Ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa dovranno far pervenire al Ministero delle Finanze Dipartimento Entrate - Direzione Centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario - Serv. VII - Div. XIV una autocertificazione nella quale viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita.
Il Ministero delle finanze si riserva di attivare uno scambio di informazioni con le Autorità fiscali estere, al fine di accertare l'effettiva natura risarcitoria di tale somma.

Regolarizzazione società agricole

L'art. 3, comma 75, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, prevede la regolarizzazione, ai soli fini fiscali, delle società semplici operanti in agricoltura applicando, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 68 a 74 del medesimo articolo.
A seguito dell'intervenuta regolarizzazione, ai fini della dichiarazione dei redditi, la società semplice compila il Mod. Unico 99 Società di persone ed equiparate, indicando il reddito agrario del terreno in conduzione e il reddito dominicale, qualora ne sia anche proprietaria.
Il socio che intende avvalersi dell'assistenza fiscale, compila il Mod. 730, indicando nel quadro A la quota di spettanza risultante dal Mod. Unico 99 Società di persone ed equiparate, per il reddito agrario (coincidente con quello indicato nell'atto di regolarizzazione) e, qualora i terreni siano in proprietà, la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale.
La regolarizzazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta nel quale è avvenuta e pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo rigo.
Lo stesso art. 3, comma 75-bis, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come inserito dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140, prevede la modificazione in imprese agricole individuali delle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del c.c. e delle società di fatto esercenti attività indicate dall'art. 2135 del c.c.
A seguito dell'intervenuta modificazione, il titolare dell'impresa agricola individuale così modificata può presentare il Mod. 730, provvedendo ad indicare nel quadro A, l'intero reddito agrario del terreno ove viene svolta attività agricola e l'eventuale quota di spettanza del reddito dominicale.
Gli altri comproprietari indicano, nella propria dichiarazione, la sola quota del reddito dominicale.
In presenza di atto di modificazione e di successiva costituzione di impresa familiare, avvenuta non oltre il 31 dicembre 1998 con le modalità previste dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 il titolare della medesima impresa non può avvalersi dell'assistenza fiscale, ma è tenuto a presentare il modello UNICO 99 Persone fisiche indicando la quota spettante del reddito agrario sulla base di quanto risulta dall'atto di costituzione dell'impresa familiare e la propria quota per quanto concerne il reddito dominicale. Nella stessa dichiarazione provvede ad imputare ai familiari partecipanti la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto risulta dal predetto atto di costituzione dell'impresa familiare, nonché ad attestare che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta.
Gli altri componenti l'impresa familiare, diversamente dal titolare, possono presentare il mod. 730 indicando nel quadro A la quota di spettanza del reddito agrario, nel limite non eccedente il 49%, oltre la propria quota di proprietà per quanto riguarda il reddito dominicale.
Anche nei casi di modificazione la dichiarazione ha effetto per l'intero periodo d'imposta e pertanto nel quadro A in questi casi deve essere compilato un solo rigo.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione permane il diritto a fruire della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale (comprensivo delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonchè degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera) da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.
Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anzichè con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

Sanzioni

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila.Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000.
La dichiarazione redatta su stampati non conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze è nulla. In tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per l'omessa presentazione.
Se la dichiarazione non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica altresì se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli.
Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte.
Nei casi di omesso, insufficiente o ritardato versamento in acconto o a saldo delle impo-

ste risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento *di ogni importo non versato o versato in ritardo.* Identica sanzione si applica sulle maggiori imposte risultanti dai controlli automatici e formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La sanzione del 30 per cento è ridotta:

- al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell'esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella *dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente* dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della L. 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento *della proprietà di unità immobiliari urbane* o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce reato l'infedele dichiarazione allorchè sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato è punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato è punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati sia inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ul*timo e di oltre* 50 milioni, ma non di 100 milioni.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che, per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia, indica falsamente nel*la dichiarazione dei redditi l'esistenza di per*sone a carico diverse dal coniuge.

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

L'art. 1, commi da 1 a 7 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, prevede la detrazione del 41 per cento dall'Irpef dovuta e fino a concorrenza del suo ammontare a fronte delle spese sostenute nel 1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione sulle parti comuni di edifici residenziali e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualunque categoria, anche rurale, di una serie di interventi di recupero del patrimonio edilizio. La detrazione del 41 per cento spetta a tutti i soggetti passivi dell'Irpef, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che possiedono o *detengono sulla base di un titolo idoneo,* l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero edilizio. Il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41 per cento è di 150 milioni e va riferito alla persona fisica e ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e compete separatamente per ciascun periodo d'imposta. La detrazione in questione, secondo quanto disposto dall'art. 13 della L. 15 dicembre 1998, n. 441, si applica anche alle spese sostenute nel periodo d'imposta 2000, limitatamente ai fabbricati rurali utilizzati quale abitazione o per funzioni strumentali all'attività agricola da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Le categorie di intervento edilizio ammesse a *fruire della detrazione in questione sono:*

- manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali);
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche (su tali spese non si può fruire contemporaneamente della detrazione per spese sanitarie prevista in alcune ipotesi indicate alla voce "spese sanitarie");
- opere finalizzate alla cablatura degli edifici;
- opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico;
- opere finalizzate al risparmio energetico;
- opere finalizzate alla sicurezza statica ed antisismica;
- interventi di messa a norma degli edifici;
- *opere interne;*
- realizzazione di parcheggi pertinenziali.

Tra le spese che danno diritto alla detrazione rientrano quelle sostenute per:

- progettazione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo d'intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denuncie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli interventi e gli adempi*menti posti dal regolamento n.* 41 del 18 febbraio 1998.

Possono usufruire della detrazione anche gli acquirenti di box o posti auto pertinenziali già realizzati in tal caso, tuttavia la detrazione compete esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione, sempreché le stesse siano comprovate da attestazione rilasciata dal venditore.

Relativamente alle spese sostenute nell'anno d'imposta 1998, la detrazione, suddivisa, a scelta del contribuente, in cinque o dieci rate di pari importo, è fruita a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al 1998. Per poter fruire della detrazione in questa ipotesi è necessario che:

- il contribuente abbia trasmesso al Centro di Servizio delle imposte dirette e indirette competente la comunicazione preventiva, *relativa ad ogni singola unità immobiliare* iscritta al catasto o per la quale sia stata presentata domanda di accatastamento in relazione alla quale s'intende fruire della detrazione. La comunicazione, redatta su apposito modulo, deve riportare la data di inizio lavori e contenere, in allegato, la prescritta documentazione, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso della documentazione stessa;
- le spese siano effettuate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, ad eccezione dei pagamenti avvenuti entro il 28 marzo 1998, data di entrata in vigore del regolamento n. 41 del 18 febbraio 1998, attuativo delle norme dettate dall'art. 1 della L. 449/97, per i quali è consentita la detrazione anche se effettuati con strumenti diversi da quelli del bonifico ban*cario. Fanno eccezione altresì, alla condi*zione in base alla quale per fruire della dichiarazione è necessario che le spese siano effettuate tramite bonifico bancario, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute di acconto operate sui compensi, all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori.

Il contribuente ha l'obbligo di conservare ed esibire, a richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati, la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato eseguito il pagamento, nonchè ogni altra prevista documentazione.

*La stessa detrazione è estesa, ai sensi del*l'art. 13, comma 3, della L. n 449 del 1997 anche alle spese sostenute nei periodi d'imposta 1996 e 1997, limitatamente agli interventi di recupero edilizio effettuati a seguito degli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria nell'anno

1996 per il ripristino delle unità immobiliari per le quali è stata emanata, in seguito al sisma, ordinanza di inagibilità da parte dei comuni di pertinenza, ovvero che risultino inagibili sulla base di apposite certificazioni del Commissario delegato nominato con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.

Per le predette spese sostenute nell'anno:
- 1996, la detrazione spetta per l'importo relativo alla terza rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1996, il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nell'istanza di rimborso (della detrazione del 41 per cento relativamente alla prima rata) presentata al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette e l'intero importo delle spese sostenute.
- 1997, la detrazione spetta per l'importo relativo alla seconda rata. In tal caso deve essere indicato l'anno 1997 il numero di rate (cinque o dieci anni) in cui il contribuente ha suddiviso le spese stesse indicato nella precedente dichiarazione dei redditi e l'intero importo delle spese sostenute.

In tutti i casi descritti, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha eventualmente presentato anche per conto del dichiarante il modulo di comunicazione (ad es. il comproprietario o contitolare di diritto reale sull'immobile); in caso di interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa se la dichiarazione è presentata da uno dei soci.

Per ulteriori precisazioni in merito alla individuazione delle categorie di intervento di recupero del patrimonio edilizio ammesse a fruire della detrazione e alle altre modalità e condizioni si rinvia ai chiarimenti forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998 e alle istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

Spese sanitarie

Tra le spese sanitarie rientrano:
- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E2). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza del soggetto portatore di handicap (spesa accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di lire 250.000;
  - l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;

Attenzione: si può fruire delle detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (rigo E22 e E23).

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad es., le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem o un computer (rigo E2).
- spese per mezzi necessari alla locomozione di portatori di handicap con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c) ed f) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione alle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Si tratta per i motoveicoli di:
1. motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) art. 53);
2. motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) - art. 53);
3. motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) - art. 53).

Per gli autoveicoli si tratta di:
1. autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
2. autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone o di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
3. autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f)).

Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione del Ministero dei Trasporti rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.

Qualora a causa della natura dell'handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purchè vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Va, peraltro, puntualizzato che la detrazione spetta oltre che per il costo di acquisto dei predetti veicoli anche per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). Si precisa che la detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro. La detrazione spetta con riferimento ad un solo veicolo (il termine comprende motoveicoli e autoveicoli) e può essere calcolata nel limite della spesa di 35 milioni. Se risulta che il veicolo è stato rubato e non trovato, dal limite di 35 milioni va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
La detrazione spetta a tutti i soggetti portatori di handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, le cui impedite capacità motorie permanenti risultino dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge medesima. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenui invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
Le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" sussistono ogni qualvolta l'invalidità accertata comporti di per sè l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impe-

dite capacità motorie permanenti" la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dagli uffici finanziari allorquando nell'ambito dell'attività di accertamento procedono al riconoscimento della detrazione in questione.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalla Commissione di cui all'art.4 della legge n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alle ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art.8 della legge n. 449 del 1997.
La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all'accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell'invalidità medesima.

Documentazione
Per tutte le spese indicate nei righi E1, E2, E5 e E19 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:
- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l'avvenuto acquisto dei detti medicinali e l'importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell'avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell'anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere a richiesta degli uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, (da conservare unitamente alle predette fatture, ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari), per attestare la necessità per il contribuente o per i familiari a carico, e la causa per la quale è stata acquistata la protesi;
- per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico e informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992.

Spese mediche all'estero
Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.
Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.
Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:
a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione *sia in Italia sia nello Stato estero*;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.
Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.
Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi
Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni
Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.
Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.
Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

- **Argentina - Regno Unito - Spagna - Stati Uniti - Venezuela**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

- **Belgio - Germania**

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.
Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

- **Australia**

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

- **Canada**

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.
Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

- **Svizzera**

Le pensioni pubbliche sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazio-

nalità Svizzera. Se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera le pensioni pubbliche sono tassate solo in Italia. Le pensioni private sono tassate solo in Italia. Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

3. Borse di studio
Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria (L. 30 novembre 1989, n. 398).
La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

Tabella Codici Regione

Regione	Codice
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
EmiliaRomagna	06
FriuliVeneziaGiulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valled'Aosta	20
Veneto	21

Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

L'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 29, comma 2, lettera b) e c) del Tuir. In tal caso i redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno.
Tale metodo di determinazione dei redditi dominicale ed agrario si applica anche per le superfici adibite alle colture prodotte in serra.

Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.
Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.
Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.
In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;
- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà o acquistata in multiproprietà.
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito a un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (ad es., abitazione principale, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge.

Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorquando il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.
Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonchè le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.
La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'UTE sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale e agrario al competente UTE entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Versamenti integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello precedente e indicare gli estremi (data e codice) relativi all'ultimo.

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL SOSTITUTO DI IMPOSTA

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL SOSTITUTO DI IMPOSTA
Entro febbraio 1999	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	Consegna al contribuente la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite
Entro aprile 1999	Presenta al proprio sostituto d'imposta la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e eventualmente la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef	Rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente
Entro il 15 giugno 1999	Riceve dal sostituto d'imposta copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai contribuenti, effettua il calcolo delle imposte, consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A luglio 1999	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verranno trattenute dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, verrà trattenuta dalle retribuzioni dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per le imposte o effettua i rimborsi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, dalle retribuzioni dei mesi successivi
Entro settembre 1999	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1999	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte, la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte trattiene la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, dalla retribuzione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAF

SCADENZE	IL CONTRIBUENTE	IL CAF
Entro febbraio 1999	Riceve dal sostituto d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite	
Entro maggio 1999	Presenta al Caf la dichiarazione Mod. 730, il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef e, eventualmente, la scheda per la destinazione del 4 per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e delle schede da parte del contribuente
Entro il 20 giugno 1999	Riceve dal Caf copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3	Verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione, effettua il calcolo delle imposte e consegna al contribuente copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3
A luglio 1999	Riceve la retribuzione con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute. In caso di rateizzazione dei versamenti di saldo e degli eventuali acconti viene trattenuta la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell'interesse dello 0,50 per cento mensile, verranno trattenute dagli stipendi o rate di pensione nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, verrà trattenuta dalle retribuzioni nei mesi successivi	
Entro settembre 1999	Comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1999	Riceve la retribuzione con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte la parte residua, maggiorata dell'importo previsto per le ipotesi di incapienza, verrà trattenuta dalla retribuzione del mese di dicembre	

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ALLEGATO A

DICHIARANTE

CODICE FISCALE

COGNOME E NOME

730

MINISTERO DELLE FINANZE

Scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef (Mod. 730-1) e Scheda per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef

AVVERTENZA:
La busta deve essere consegnata, chiusa e contrassegnata sui lembi di chiusura, al sostituto d'imposta.

99A1612

DECRETO 2 marzo 1999.

Approvazione, con le relative istruzioni, della dichiarazione modello 770/99 da presentare nell'anno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 1, comma 1, primo periodo, del predetto decreto presidenziale, in base al quale le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto dirigenziale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto l'art. 1, comma 4, del predetto decreto presidenziale, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, contenente disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale;

Visto il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante norme in materia di armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, concernente la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi;

Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica;

Visti gli articoli 3, comma 2, e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 gennaio 1999, che ha anticipato all'anno 1999 il termine per l'ammissione alla compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il termine per la presentazione della dichiarazione unificata annuale, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, da parte dei medesimi soggetti;

Visto il decreto dirigenziale 31 luglio 1998 concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;

Vista, in particolare, la normativa contenente agevolazioni agli effetti delle imposte sui redditi a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali ovvero la concessione di speciali crediti d'imposta per determinate categorie di contribuenti;

Attesa l'opportunità di prevedere modalità che consentano di accelerare l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate, anche mediante l'utilizzo di sistemi di lettura ottica automatica;

Considerato che sono state recepite le osservazioni formulate, con nota n. 9764 del 2 febbraio 1999, dal Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali in ordine alla informativa da rendere agli interessati ed alla manifestazione del consenso per il trattamento dei dati sensibili;

Considerato che occorre stabilire le modalità di predisposizione dei dati delle dichiarazioni da trasmettere all'Amministrazione finanziaria in via telematica;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, delle dichiarazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello 770/99 da presentare nell'anno 1999. Il modello, che deve essere prodotto in due esemplari identici, deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta e dagli altri soggetti che non unificano la dichiarazione presentata in qualità di sostituto d'imposta alle altre dichiarazioni ed è composto dal modulo base e dai quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, concernenti la dichiarazione agli effetti delle ritenute, dei contributi e dei premi assicurativi, la comunicazione degli amministratori dei condomìni nonché i moduli per la consegna alle banche convenzionate, agli uffici postali e agli intermediari abilitati dei modelli 730 e delle scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef.

2. Con successivo decreto saranno stabiliti i termini e le modalità di consegna dei modelli 730 e delle buste contenenti le scelte per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef, presentate dai dipendenti che hanno usufruito dell'assistenza fiscale.

Art. 2.

1. Per la stampa dei modelli di cui al precedente art. 1 devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente decreto.

2. Per la stampa della busta, da utilizzare per la consegna dei modelli di cui all'art. 1 alle banche convenzionate e agli uffici postali, devono essere utilizzate le caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al decreto dirigenziale 18 dicembre 1998 di approvazione della dichiarazione annuale Iva.

Art. 3.

1. È autorizzato l'utilizzo dei modelli di cui al precedente art. 1 prelevati dai siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche richiamate dall'art. 2 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 4.

1. Gli utenti del servizio telematico individuati nell'art. 2 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni, devono trasmettere i dati dei modelli di cui all'art. 1 in via telematica secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto. È fatto comunque obbligo di rilasciare copia della dichiarazione, ad uso del contribuente, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con l'art. 1 del presente decreto, anche se privi delle caratteristiche grafiche previste nell'allegato 1.

Art. 5.

1. I sostituti d'imposta non tenuti direttamente alla presentazione della dichiarazione in via telematica che nell'anno 1998 hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore alle cinquanta unità, presentano la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1, per il tramite di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del citato decreto ovvero mediante consegna di supporti magnetici ad un ufficio della «Poste italiane S.p.a.».

2. Con successivo decreto saranno stabiliti i dati da registrare, le caratteristiche tecniche, la bolla nonché le modalità di consegna di detti supporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 1999

Il Direttore generale: ROMANO

ALLEGATO 1

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza:	cm 21,0;
altezza:	cm 29,7.

E' consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, l'originale e la copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello"

E' anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e, lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all'atto della presentazione del modello" Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All'atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento"

E' altresì consentita la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Caratteristiche della carta dei modelli

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche dei modelli a lettura ottica automatica

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente decreto e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza:	65 sesti di pollice,
larghezza:	75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Nella parte superiore destra dell'area grafica devono essere stampati, su fondo bianco, un codice numerico di tre cifre e una serie di rettangoli (denominati marche) utilizzati per l'identificazione automatica del tipo di pagina; sia il codice numerico che i rettangoli devono essere di colore nero.

Le marche devono avere le seguenti dimensioni:

larghezza:	1 (un) decimo di pollice,
altezza:	1 (un) sesto di pollice.

Le marche devono essere stampate sul primo sesto di pollice dell'area grafica e devono distare tra loro 1 (un) decimo di pollice. Ciascuna pagina è individuata da una diversa sequenza delle marche e dal relativo codice numerico, così come indicato nella tabella posta in fondo al presente allegato.

La prima marca di destra, denominata **marca di riferimento**, deve essere stampata nell'ultimo decimo di pollice dell'area grafica.

Nella parte inferiore sinistra dell'area grafica, in posizione simmetrica rispetto alle marche poste in alto a destra, deve essere riservata una zona a fondo bianco che non deve contenere nessun tipo di segno o fondino.

Nella parte inferiore destra di ciascuna pagina deve essere stampata una marca preceduta da un codice alfanumerico di tre caratteri che identifica il modello e il relativo numero di pagina.

La marca deve essere stampata nell'ultimo sesto di pollice dell'area grafica e deve essere esattamente allineata alla marca superiore di riferimento.

I codici numerici e alfanumerici che precedono le marche poste nella parte superiore ed inferiore dell'area grafica, devono essere stampati con le seguenti caratteristiche: tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice.

L'ultima cifra del codice numerico che precede le marche poste nella parte superiore dell'area grafica deve distare 11 decimi di pollice dal bordo sinistro della marca di riferimento. L'ultima cifra del codice alfanumerico che precede la marca posta nella parte inferiore deve distare dal bordo sinistro di quest'ultima 2 decimi di pollice.

Per i soli modelli predisposti su moduli meccanografici a striscia continua, ovvero su fogli singoli mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti consentite, le pagine identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155 devono riportare stampate, con tipo di carattere "COURIER", corpo 12, passo fisso in decimi di pollice, le seguenti informazioni:

- il codice fiscale del dichiarante, posizionato a partire dal primo decimo di pollice dell'area grafica;
- il numero progressivo di modello, posizionato a partire dal ventesimo decimo di pollice dell'area grafica; tale numero deve assumere il medesimo valore di quello indicato nella casella "Mod. N." della corrispondente prima pagina di tale modello (il numero progressivo non deve essere indicato per il modulo base e per il quadro SS).

Le zone riservate al "N. Protocollo", alla "Data di presentazione", al "Cognome ovvero Denominazione", al "Nome", al "Codice fiscale" e alla casella "Mod. N.", devono essere stampate in verde (Pantone 347 U) su fondo bianco. Le linee grafiche devono essere continue e di spessore pari a mm. 0,2; le relative dizioni devono essere stampate anch'esse in verde.

La zona riservata al "N. Protocollo", deve avere la larghezza totale pari a 37,5 decimi di pollice; la base deve distare 5 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 15 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Data di presentazione", deve avere la larghezza totale pari a 12 decimi di pollice; la base deve distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 40,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La zona riservata alla "Cognome ovvero Denominazione" e al "Nome", deve avere la larghezza totale pari a 38 decimi di pollice; la base deve distare 11 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e deve essere posizionata in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le zone riservate ai codici fiscali devono avere le seguenti dimensioni: larghezza totale 32 decimi di pollice; larghezza e altezza delle singole caselle rispettivamente 2 decimi di pollice e 1,5 sesti di pollice. La base della zona relativa al codice fiscale posto sul frontespizio della dichiarazione deve distare 14 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento, mentre la base della zona relativa al codice fiscale posto sugli altri fogli della dichiarazione deve distare 3 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento; in ogni caso le zone riservate ai codici fiscali devono essere posizionate in modo tale che il bordo laterale destro disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

Le caselle della zona riservata al "Mod. N." devono avere ciascuna larghezza 2 decimi di pollice, altezza 1,5 sesti di pollice e devono essere posizionate in modo tale che la base disti 7 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento e che il bordo laterale destro dell'intera zona disti 10,5 decimi di pollice dal bordo laterale sinistro della marca di riferimento.

La linea orizzontale che delimita l'inizio delle zona retinata della prima pagina del modulo base, identificata nella successiva tabella con il codice numerico 100, deve essere continua, di colore nero, di spessore mm 0,2 e deve distare 15 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle prime pagine dei quadri, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 144, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 8 sesti di pollice dalla base della marca di riferimento.

Le linee orizzontali che delimitano l'inizio delle zone retinate delle seconde pagine del modulo base e dei quadri, descritte, identificate nella successiva tabella con il codice numerico 155, devono essere continue, di colore nero, di spessore mm 0,2 e devono distare 1 (un) sesto di pollice dalla base della marca di riferimento.

Colori

Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore verde (Pantone 347 U) con le seguenti eccezioni per le quali deve essere utilizzato il colore nero:

- la linea orizzontale che delimita l'inizio della zona retinata di ogni pagina;
- tutte le diciture della zona retinata che non siano riportate negli spazi previsti per l'indicazione dei dati.

E' altresì consentita, per la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti consentiti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina del modulo base devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa e gli estremi del presente decreto.

TIPO DI PAGINA	CODICE NUMERICO	SEQUENZA MARCHE (le marche tratteggiate non devono essere stampate)
Modulo base (prima pagina) Moduli per la consegna dei modelli 730 e delle schede per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef (prima pagina)	100	
Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, (prima pagina)	144	
Modulo base (seconda pagina) Quadri: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SK, SL, SO, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, (seconda pagina) Moduli per la consegna dei modelli 730 e delle schede per la destinazione del quattro per mille e dell'otto per mille dell'Irpef (seconda pagina)	155	

100

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione

770

MINISTERO
DELLE FINANZE

Dichiarazione per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi relativi al 1998

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero delle finanze desidera informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella *dichiarazione* sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dall'amministrazione finanziaria e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, banche, uffici postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso dell'amministrazione finanziaria possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:

- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con altri dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- verifiche dei dati esposti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

La *dichiarazione* può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (banche, uffici postali, Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero delle finanze.
Gli intermediari e l'amministrazione finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:

- il Ministero delle finanze, Dipartimento delle Entrate, presso il quale sarà conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili della stessa amministrazione;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero delle finanze, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari sopra indicati.

SX1

155

Tipo di dichiarazione — Integrativa

PERSONE FISICHE
Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Sesso (barrare la casella) M F — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio Fiscale — Data della variazione (mese, anno) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Codice attività — Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI
Artt. 5 e 87 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale (mese, anno) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) (mese, anno) — Comune — Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Codice attività — Stato (tab. SA) — Natura giuridica (tab. SB) — Situazione (tab. SC) — Telefono (prefisso, numero)

Riservato ai soggetti ONLUS — ONLUS — Settore di attività

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale — Codice carica

Cognome — Nome — Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diversa) Domicilio Fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p.

Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

Eccedenze di versamenti di ritenute

Credito da utilizzare in compensazione — Importo di cui si chiede il rimborso — barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara di aver compilato i seguenti quadri (barrare la relativa casella):

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ
SR SS ST SU SV SW

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

IL DICHIARANTE

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato:
- **all'intermediario per il rilascio della ricevuta e l'assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione**
- **al contribuente solo nel caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d'imposta**

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione — N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di presentazione della dichiarazione Data (giorno, mese, anno) — Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

(indicare A o B, vedere istruzioni) — Si attesta che l'impegno a presentare o a trasmettere la dichiarazione riguarda i quadri di seguito indicati:

SA SB SC SD SE SF SG SH SI SK SL SM SN SO SP SQ SR SS ST SU SV SW

I restanti quadri sono stati:
- trasmessi dall'intermediario identificato dal codice fiscale
- trasmessi direttamente o consegnati a banche o posta dal contribuente (barrare la casella)

FIRMA

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista

Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Riservato alla Banca o alle Poste Italiane S.p.A.

Dichiarazione non compilata — Dichiarazione non firmata — Dichiarazione incompleta

SX2

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI E/O ASSICURATI

DATI IDENTIFICATIVI

DATI FISCALI

SA3

DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

DATI ASSICURATIVI

SA2

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

FIRMA

Nel caso di corresponsione di altre indennità alla cui determinazione hanno concorso contributi a carico del lavoratore dipendente, il sottoscritto dichiara che nel punto 24 è indicato l'ammontare complessivo dei contributi a carico del lavoratore non eccedenti il 4 per cento dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro; dichiara inoltre che nello statuto del fondo o cassa di previdenza, tenuto alla prestazione, non sono previste clausole che, anche indirettamente, consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennità spettante.

FIRMA

SB2

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SC2

144

770 99
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SD
Dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 1998

Mod. N.

SD1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

SD2

Codice fiscale 1 | Cognome 2 | Nome 3

Data di nascita 4 giorno mese anno | Sesso (M o F) 5 | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7

ASSISTENZA GIUGNO '98 E RETTIFICHE E TARDIVITÀ

SALDO IRPEF '97

Mese 8 | Importo rimborsato 9 | Imposta trattenuta 10 | Interessi per incapienza 11 | Interessi per rateizzazione 12

PRIMA RATA ACCONTO IRPEF PER IL '98

Imposta trattenuta 13 | Interessi per incapienza 14 | Interessi per rateizzazione 15 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 16 | Importo trattenuto per sanzione IRPEF saldo 1997 e prima rata 1998 17

SALDO C.S.S.N. '97

Importo rimborsato 18 | Contributo trattenuto 19 | Interessi per incapienza 20 | Interessi per rateizzazione 21 | Sanzione 22

ACCONTO TASSAZIONE SEPARATA

Imposta trattenuta 23 | Interessi per incapienza 24 | Interessi per rateizzazione 25 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 26 | Sanzione 27

Esito 28 | Tipo 29 | Tot. rate 30 | Num. rata 31 | Mod. 730/98 32

ASSISTENZA NOVEMBRE '98 E RETTIFICHE E TARDIVITÀ

SECONDA RATA ACCONTO IRPEF PER IL '98

Mese 33 | Imposta trattenuta 34 | Interessi per incapienza 35 | Importo rimborsato a seguito di rettifica 36 | Esito 37

Codice fiscale del C.A.A.F. 38 | Denominazione del C.A.A.F. 39 | Numero di iscrizione all'albo 40 | Data ricezione Mod. 730-4 41 1998

SD3

1 | 2 | 3

4 | 5 | 6 | 7

8 | 9 | 10 | 11 | 12

13 | 14 | 15 | 16 | 17

18 | 19 | 20 | 21 | 22

23 | 24 | 25 | 26 | 27

28 | 29 | 30 | 31 | 32

33 | 34 | 35 | 36 | 37

38 | 39 | 40 | 41 1998

SD1

155

ELENCO DEI SOGGETTI ASSISTITI

SD2

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SE2

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF2

144

70 99
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie, plusvalenze, proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie o successioni)

PROSPETTO A
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH2	1	2	3 %	4
SH3			%	
SH4			%	
SH5			%	
SH6			%	

PROSPETTO B
Premi e vincite

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH7	1	2	3 %	4
SH8			%	
SH9			%	
SH10			%	
SH11			%	

PROSPETTO C
Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e certificati d'investimento

	Importo complessivo	Proventi soggetti a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH12	1	2	3 %	4
SH13			%	
SH14			%	
SH15			%	

PROSPETTO D
Redditi di capitale corrisposti a non residenti

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH16	1	2	3 %	4
SH17			%	
SH18			%	
SH19			%	

PROSPETTO E
Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, nonché proventi derivanti da riporti, pronti contro termine su titoli e valute e dal mutuo di titoli garantito

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SH20	1	2	3 %	4
SH21			%	
SH22			%	
SH23			%	

PROSPETTO F
Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere

SH24 Ammontare delle plusvalenze imponibili	1
SH25 Ritenute operate	

PROSPETTO G
Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali

SH26 Ammontare dei proventi imponibili	1
SH27 Ritenute operate	

PROSPETTO H
Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

SH28 Ammontare dei proventi imponibili	1
SH29 Prelievo operato	

SH1

144

MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SI

Utili distribuiti nell'anno 1998

Mod. N.

	SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)			
UTILI DEI QUALI È STATA DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE NELL'ANNO 1998 Sezione I Utili in denaro		Data della deliberazione (giorno mese anno) 1	Importo imputabile a ciascuna azione o quota 2	Numero azioni o quote 3	Ammontare complessivo 4
	SI2				
	SI3				
	SI4				
Sezione II Utili in natura	SI5	Data della deliberazione (giorno mese anno) 1	Importo imputabile a ciascuna azione o quota		2
		Descrizione dei beni distribuiti 1			Valore dei beni risultante dall'ultimo bilancio 2
	SI6				
	SI7				
	SI8				

		Utili pagati nel 1998 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4
UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/98	SI9		10,00 %	1	
	SI10		0,25,0 %	1	
	SI11		22,40 %	1	
	SI12		%		
	SI13		%		
	SI14		%		
	SI15		non assoggettati		
	SI16	Utili da corrispondere al 31/12/1998			
Ritenute effettuate per gli utili deliberati fino al 30/6/98	SI17	Ritenuta a titolo d'acconto del 10 per cento			
	SI18	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 1998 1		meno recuperi 2	
UTILI DELIBERATI DAL 1/7/98		Utili pagati nel 1998 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4
	SI19		12,50 %	1	
	SI20		27,00 %	1	
	SI21		%		
	SI22		%		
	SI23		%		
	SI24		non assoggettati		

SI1

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK2

144

70/99 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero conformi alle direttive comunitarie realizzati nell'esercizio di impresa commerciale, nonché proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti

Mod. N.

SL1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni) 1

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL2

Codice fiscale 1 | Cognome, ovvero Denominazione 2

Nome (solo per le persone fisiche) 3 | Sesso (M o F) 4 | Data di nascita 5 giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita 6 | Prov. nasc. (sigla) 7

Comune del domicilio fiscale 8 | Provincia (sigla) 9 | Via e numero civico 10

Denominazione del fondo 11 | Somme soggette a ritenuta 12 | Aliquota 13 | Ritenute operate 14

SL3 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

SL4 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

SL5 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

SL6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

SL7 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

SL1

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SL2

155

SO2

144

MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SP

Titoli atipici

Mod. N.

SP1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	

PROSPETTO A

Proventi diversi dalle differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o certificati

	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SP2	1	2	3 %	4
SP3			%	
SP4			%	
SP5			%	
SP6			%	

PROSPETTO B

Differenze di prezzo o di valore derivanti da rimborso, riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati

	Causale	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione	Prezzo della precedente operazione	Aliquota	Ritenute operate
SP7	1	2	3	4 %	5
SP8				%	
SP9				%	
SP10				%	
SP11				%	

PROSPETTO C

Differenza del valore complessivo dei titoli o certificati a emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata assoggettabile al prelievo d'acconto del 9 per cento o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno successivo

SP12	Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1998	
SP13	Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1998	
SP14	Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1998 (SP12 - SP13)	
SP15	Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1997	
SP16	Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1997	
SP17	Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui ai righi SP15 e SP16 rimborsati nel corso del 1998	
SP18	Somma algebrica di cui ai precedenti righi SP15, SP16 e SP17 (SP15 + SP16 - SP17)	
SP19	Differenza tra il valore complessivo di cui al rigo SP14 e la somma algebrica di cui al rigo SP18 (da indicare con il segno – se la differenza è negativa)	
SP20	Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1997 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1998	
SP21	Ammontare assoggettabile (SP19 - SP20) al prelievo di acconto del 9 per cento da versare entro il 31 marzo 1999	
SP22	Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1999 (SP19 + SP20 se SP19 è negativo ovvero SP20 - SP19 se SP19 è positivo)	

Relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30/9/1983, n. 512

		Numero	Valore
SP23	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1997 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data	1	2
SP24	Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1998 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data		

SOCIETÀ DI REVISIONE CHE HA REDATTO LA RELAZIONE

	Codice fiscale	Denominazione	
SP25	1	2	
	Comune del domicilio fiscale	Provincia (sigla)	Via e numero civico
	3	4	5

SP1

155

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE

SQ44			
Codice fiscale 1	Denominazione 2		
Comune del domicilio fiscale 3	Provincia (sigla) 4	Via e numero civico 5	

RIEPILOGO DEL CONTO UNICO

Rigo	Mese	Accrediti per operazioni del mese	Accrediti per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
		Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	**Risultato del mese** Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti: Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti: Altre imposte sostitutive	Totale somme versate nel mese successivo
SQ45	GEN	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ46	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ47	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ48	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ49	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ50	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ51	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ52	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ53	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ54	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ55	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ56	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10

SQ57 SALDO NEGATIVO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO 1 — barrare la casella se si richiede che il rimborso venga effettuato in Euro 2

SQ2

155

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR2

144

770 99 MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SS

DATI RIASSUNTIVI

DATI RIASSUNTIVI

QUADRO SA

SS1

1 Numero dipendenti	2 Redditi che possono fruire di detrazioni di lavoro dipendente	3 Redditi che non possono fruire di detrazioni di lavoro dipendente	4 Totale detrazioni	5 Ritenute
6 Ritenute sospese	7 Eccedenza delle ritenute da rimborsare	8 Addizionale regionale	9 Addizionale regionale sospesa	10 Importo contributo straordinario per l'Europa restituito
11 Importo contributo straordinario per l'Europa da restituire	12 Irpef da versare a cura del dipendente	13 Addizionale regionale da versare a cura del dipendente	14 Irpef da trattenere	15 Addizionale regionale da trattenere
16 Ritenute operate da altri soggetti	17 Ritenute sospese da altri soggetti	18 Addizionale regionale trattenuta da altri soggetti	19 Addizionale regionale sospesa da altri soggetti	20 Compensi arretrati che fruiscono di detrazioni
21 Compensi arretrati che non fruiscono di detrazioni	22 Detrazioni arretrati anni precedenti	23 Ritenute operate arretrati anni precedenti	24 Ritenute sospese arretrati anni precedenti	25 Numero righi contenenti dati previdenziali ed assistenziali
26 Totale retribuzioni esposte ai fini previdenziali ed assistenziali	27 Numero righi contenenti dati assicurativi			

QUADRO SB

SS2

1 Numero percipienti	2 T.F.R. corrisposto nel 1998	3 Altre indennità corrisposte nel 1998	4 Contributi obbligatori a carico lav. dipendenti	5 T.F.R. erogato dal 1974 al 1997
6 Altre indennità erogate dal 1974 al 1997	7 Imponibile dell'anno	8 Totale reddito imponibile	9 Ritenute operate	10 Ritenute sospese

QUADRO SC

SS3

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo del compenso corrisposto	3 Somme non soggette a ritenuta	4 Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale	5 Imponibile
6 Ritenute operate	7 Ritenute sospese			

QUADRO SD

SS4

1 Numero assistiti dal datore di lavoro	2 Numero assistiti dai C.A.A.F.	3 Rimborso saldo IRPEF '97	4 Imposta saldo IRPEF '97	5 Interessi per incapienza saldo IRPEF '97
6 Interessi per rateizzazione saldo IRPEF '97	7 Imposta 1° acconto IRPEF '98	8 Interessi per incapienza 1° acconto IRPEF '98	9 Interessi per rateizzazione 1° acconto IRPEF '98	10 Rimborso a seguito di rettifica 1° acconto IRPEF '98
11 Sanzioni saldo IRPEF '97 e 1° acconto IRPEF '98	12 Rimborso saldo C.S.S.N. '97	13 Saldo C.S.S.N. '97	14 Interessi per incapienza saldo C.S.S.N. '97	15 Interessi per rateizzazione saldo C.S.S.N. '97
16 Sanzioni saldo C.S.S.N. '97	17 Acconto tassazione separata	18 Interessi per incapienza acconto tassazione separata	19 Interessi per rateizzazione acconto tassazione separata	20 Rimborso a seguito di rettifica acconto tassazione separata
21 Sanzioni acconto tassazione separata	22 Imposta 2° acconto IRPEF '98	23 Interessi per incapienza 2° acconto IRPEF '98	24 Rimborso a seguito di rettifica 2° acconto IRPEF '98	25 Compensi per assistenza fiscale 1998
26 Maggiorazione compensi per assistenza fiscale 1997				

QUADRO SE

SS5

1 Numero percipienti	2 Ammontare lordo corrisposto	3 Spese anticipate	4 Quota provvigioni	5 Imponibile
6 Ritenute operate	7 Ritenute sospese			

SS1

155

DATI RIASSUNTIVI						
QUADRO SF	SS6	Numero percipienti 1	Ammontare lordo corrisposto 2	Somme corrisposte non soggette a ritenuta 3	Ritenute operate 4	
QUADRO SG Titolo d'acconto	SS7	Numero percipienti 1	Somme corrisposte 2	Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 3	Ritenute operate 4	Netto corrisposto 5
Titolo d'imposta		Ammontare complessivo 6	Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate 7	Ritenute operate 8		
QUADRO SH	SS8	Somme soggette a ritenuta (Prosp. A) 1	Ritenute operate (Prosp. A) 2	Somme soggette a ritenuta (Prosp. B) 3	Ritenute operate (Prosp. B) 4	Proventi soggetti a ritenuta (Prosp. C) 5
		Ritenute operate (Prosp. C) 6	Somme soggette a ritenuta (Prosp. D) 7	Ritenute operate (Prosp. D) 8	Somme soggette a ritenuta (Prosp. E) 9	Ritenute operate (Prosp. E) 10
		Ammontare plusvalenze imponibili (Prosp. F) 11	Ritenute operate (Prosp. F) 12	Ammontare proventi imponibili (Prosp. G) 13	Ritenute operate (Prosp. G) 14	Ammontare proventi imponibili (Prosp. H) 15
		Prelievo operato (Prosp. H) 16				
QUADRO SI	SS9	Utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 1998 1	Ritenute effettuate sugli utili deliberati fino al 30/6/98 pagati nel 1998 2	Ritenuta del 10% sugli utili deliberati fino al 30/6/98 3	Maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 98 deliberati fino al 30/6/98 4	Recuperi su maggiori ritenute d'imposta su utili corrisposti nel 98 deliberati fino al 30/6/98 5
		Utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 1998 6	Ritenute effettuate sugli utili deliberati dal 1/7/98 pagati nel 1998 7			
QUADRO SK	SS10	Numero percipienti 1	Totale dividendo complessivo 2	Totale ritenute 3	Totale imposta sostitutiva 4	
QUADRO SL	SS11	Numero percipienti 1	Somme soggette a ritenuta 2	Ritenute operate 3		
QUADRO SM	SS12	Somme soggette a ritenuta 1	Ritenute operate 2			
QUADRO SO	SS13	Numero percipienti 1	Ammontare complessivo 2			
QUADRO SP	SS14	Somme soggette a ritenuta (Prosp. A) 1	Ritenute operate (Prosp. A) 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione (Prosp. B) 3	Prezzo delle precedenti operazioni (Prosp. B) 4	Ritenute operate (Prosp. B) 5
QUADRO SR	SS15	Numero percipienti 1	Indennità di esproprio e risarcimento del danno 2	Ritenute operate su indennità di esproprio e risarcimento danno 3	Altre indennità e interessi 4	Ritenute operate su altre indennità e interessi 5

SS2

155

Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

ST14

ST15

ST16

ST17

ST18

ST19

Eccedenze di versamenti di ritenute dichiarazione ex art. 2, c. 6, D.P.R. 322/98

ST20 Eccedenze di versamenti di ritenute risultanti nella dichiarazione ex art. 2, c.6, D.P.R. 322/98, utilizzate nel presente quadro

ST21 Eccedenze di versamenti di ritenute risultanti nel presente quadro, utilizzate nella dichiarazione ex art.2, c.6, D.P.R. 322/98

Eccedenze di versamenti di ritenute

ST22 Eccedenze di versamenti di ritenute ex art. 1 del D.P.R. 445/97

ST23 Credito d'imposta ex L. 30/98

Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro

ST24 Eccedenza di ritenute di fine anno 1997 compensate nel 1998

ST25 Eccedenza di ritenute di fine anno 1998 da compensare nel 1999

Prospetto per la determinazione anticipo T.F.R. e relativi versamenti

ST26 Base occupazionale al 30/10/96 — Base di commisurazione — Prima rata di anticipo T.F.R. versata — Seconda rata di anticipo T.F.R. versata

Regioni a statuto speciale

ST27

Ritenute a titolo di acconto certificate

ST28 Importo delle ritenute a titolo di acconto effettuate relativamente al 1998 che sono state certificate

Prospetto dei crediti d'imposta utilizzati per versamento delle ritenute

ST29 Credito ex D.L. 357/94 — Credito ex L. 85/95 — Credito ex L. 662/96 — Credito ex L. 30/97 — Credito ex L. 266/97 — Credito ex D.L. 324/97 — Credito ex L. 449/97 — Credito ex L. 30/98 — Altri crediti di imposta

Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 14, comma 7-bis del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

ST30 Periodo di riferimento (mese, anno) — Ammontare plusvalenze e altri proventi — Imposta sostitutiva applicata — Totale importo versato — Interessi — Vers. '99 in Euro — C/T/F — D/C/B — Codice tributo o capitolo — Articolo — Cod. concessione o tesoreria — Data di versamento (giorno, mese, anno) — Banca/Poste Cod. azienda — Cod. CAB

ST31

ST32

ST33

ST2

144

70
99
MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

QUADRO SU

Importi trattenuti e versamenti per assistenza fiscale prestata nel 1998

Mod. N.

SU1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni societarie straordinarie e successioni)

Imposte trattenute e relativi versamenti

	Periodo di riferimento (mese / anno)	Imposta o sanzione trattenuta	Interessi trattenuti	Importo versato	Interessi versati a carico del datore di lavoro	Interessi versati a carico del dipendente	Vers. 99 in Euro	Codice tributo	Data di versamento (giorno / mese / anno)	C/F	D/C/B
SU2	1998										
SU3	1998										
SU4	1998										
SU5	1998										
SU6	1998										
SU7	1998										
SU8	1998										
SU9	1998										
SU10	1998										
SU11	1998										
SU12	1998										
SU13	1998										

SU1

155

ELENCO DEI SOGGETTI

SV2

155

DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

SW2

100

SCHEDE 4 e 8‰ IRPEF

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

SCS

MINISTERO DELLE FINANZE

Modulo per la consegna dei modelli 730-1 e delle schede per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef da parte dei sostituti d'imposta

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno) 1

Sesso (barrare la casella) M F

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Domicilio fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Telefono prefisso numero

ALTRI SOGGETTI

Domicilio fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Telefono prefisso numero

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. pacchi contenenti le buste

FIRMA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di consegna

Data (giorno, mese, anno)

Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica i Modd. 730-1 e le schede per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef dei soggetti indicati sul retro

FIRMA

CS1

100

730 99

MINISTERO DELLE FINANZE

Modulo per la consegna dei modelli 730 e/o dei modd. 730-1 e delle schede per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef da parte dei sostituti d'imposta

Riservato alla Banca o alle Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

730

COGNOME ovvero DENOMINAZIONE NOME

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno) 1

Sesso (barrare la casella) M F

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Domicilio fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI

Domicilio fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Telefono (prefisso, numero)

FIRMA

Il sottoscritto consegna N. Mod. 730/99 completi dei Mod. 730-3 e relative buste contenenti i modd. 730-1 e le schede per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef (*)

FIRMA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Ricevuta di consegna

Data (giorno, mese, anno)

Numero di protocollo

Impegno a trasmettere in via telematica il Mod. 730 dei soggetti indicati sul retro e le relative buste contenenti i modd. 730-1 e le schede per la destinazione del quattro per mille dell'Irpef

FIRMA

(*) In caso di consegna a banca o posta di un plico accompagnato dal presente modulo, la ricevuta di presentazione attesta il ricevimento e non il contenuto del plico stesso.

DS1

MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE PER LE RITENUTE, I CONTRIBUTI E I PREMI ASSICURATIVI RELATIVI AL 1998

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

S1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/99

Sono tenuti a presentare la dichiarazione **Mod. 770/99** i sostituti d'imposta che nel 1998 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps e/o premi assicurativi dovuti all'Inail. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e che da quest'anno non presentano più gli elenchi dei percipienti, ma il presente Mod. 770/99.

Sono altresì tenuti alla presentazione del Mod. 770/99 i soggetti che:
- hanno applicato nel 1998 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 1998 l'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- hanno applicato nel 1998 l'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 14, comma 7-*bis,* del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461;
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461del 1977·
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 1 del D.M. 4 febbraio 1998.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2. del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-*ter*, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 essi presentano nell'ambito del medesimo Mod. 770/99 i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e alle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

Sono, inoltre, tenuti alla presentazione del Mod. 770/99 i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto, nonché, a partire da quest'anno, i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps e che fino allo

scorso anno erano obbligati alla presentazione del Mod. O1/M, ad esempio: le Ambasciate, lo Stato Città del Vaticano, gli organismi internazionali (FAO, NATO, ecc.), le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in regime di L. n. 398 del 1987 A tal fine i soggetti in questione comunicano mediante la compilazione del Mod. 770/99 i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposita sezione prevista per l'Istituto nel quadro SA.

Sempre a partire da quest'anno, anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione del Mod. 770/99, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposita sezione prevista per l'Istituto nel quadro SA. In particolare, devono presentare il Mod. 770/99 tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l'obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.

ATTENZIONE I soggetti sopra elencati, che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenute alla fonte a non più di venti percipienti, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata se hanno anche l'obbligo di presentare almeno una delle seguenti dichiarazioni: *redditi, Iva e Irap.* Non possono unificare le dichiarazioni le società di capitali con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. Per ulteriori informazioni, vedere in Appendice la voce "Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare".

S2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/99 si compone di un modello base e di quadri staccati.

MODELLO BASE

Tale modello contiene:
- **nel frontespizio**, i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi della L. 31 dicembre 1996, n. 675;
- **nella seconda facciata**, i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione; al dichiarante; al rappresentante o ad altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione; alla scelta dell'utilizzo delle *eccedenze di versamenti di ritenute di cui all'art. 1 del D.P.R. 10 novembre 1997* n. 445; alla sottoscrizione della dichiarazione; alle modalità di presentazione e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241.

QUADRI STACCATI

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SA** relativo ai redditi di lavoro dipendente e a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- **Quadro SB** relativo alle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle indennità equipollenti, alle altre indennità erogate in occasione della cessazione del rapporto, nonché alle prestazioni in forma di capitale corrisposte dalle forme pensionistiche complementari;
- **Quadro SC** *relativo ai redditi di lavoro autonomo e a taluni redditi diversi;*
- **Quadro SD** relativo all'assistenza fiscale prestata nel 1998;
- **Quadro SE** relativo alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, comprese quelle degli incaricati alle vendite a domicilio;
- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme sulle quali è stato commisurata la ritenuta alla fonte in caso di riscatto di assicurazione sulla vita, contenente anche il prospetto dei capitali assoggettati

a ritenuta a titolo d'imposta e dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione;

- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, alle plusvalenze, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili distribuiti nell'anno 1998;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti. Tale comunicazione comprende quella che fino allo scorso anno era effettuata allo schedario generale dei titoli azionari;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, realizzati da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, da società ed enti di cui all'art. 87 comma 1, lett. *a)* e *b)*, del Tuir, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui all'art. 87 comma 1 lett. *d)*, del Tuir, nonché derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. non conformi alle direttive comunitarie da chiunque percepiti;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero, realizzati da parte di persone fisiche o di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, non esercenti attività d'impresa, nonché di enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi da Irpeg;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997 dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 81, comma 1, lettere da *c)* a *c-quinquies)*, del Tuir;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici, che sostituisce il Mod. 770-*ter*;
- **Quadro SQ** relativo alla comunicazione dei dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sugli interessi e sugli altri frutti dei titoli obbligazionari, di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, indicati l'anno scorso nel Mod. 780-*quater*, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi;
- **Quadro ST** relativo alle ritenute operate, ai versamenti effettuati e ad altri dati relativi al sostituto d'imposta;
- **Quadro SU** relativo alle trattenute operate ed ai versamenti eseguiti a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 1998;
- **Quadro SV** contenente l'elenco dei soggetti estinti per i quali il dichiarante presenta la dichiarazione Mod. 770/99 in qualità di successore;
- **Quadro SW** relativo alla comunicazione cui sono tenuti gli amministratori di condominio con riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati da ciascun condominio amministrato.

3. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione Mod. 770/99, unica per tutti i percettori, deve essere presentata tra il 1° e il 31 maggio dai soggetti, comprese le amministrazioni dello Stato, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale.
A partire da quest'anno gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf e altri soggetti abilitabili) che predispongono le dichiarazioni per conto del contribuente o le ricevono per il successivo inoltro all'Amministrazione finanziaria devono trasmettere le dichiarazioni in via telematica. In considerazione di tale novità non è più prevista la presentazione della dichiarazione da sostituto d'imposta su modello sintetico (denominato nel 1998 Mod. 770 PC) per coloro che compilano la dichiarazione con strumenti informatici.
La trasmissione telematica della dichiarazione Mod. 770/99 deve essere effettuata entro il mese di settembre.

A chi si presenta

La dichiarazione, indipendentemente dal domicilio fiscale del dichiarante, deve essere consegnata:
- ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata;
- ad un intermediario autorizzato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitabili).

ATTENZIONE Il sostituto d'imposta che nell'anno 1999 ha prestato assistenza fiscale, deve consegnare ad un ufficio postale, ad una banca convenzionata o ad un intermediario abilitato, utilizzando le bolle appositamente predisposte per la consegna, le:
- dichiarazioni Modd. 730/99 e i corrispondenti prospetti di liquidazione Modd. 730-3;
- buste contenenti la scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef, Mod. 730-1, e l'eventuale scheda per la scelta del 4 per mille dell'Irpef.

Con successivi decreti saranno stabiliti i termini e le modalità per l'effettuazione della predetta consegna.

Dichiarazione presentata a banche e uffici postali

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici su modelli conformi a quelli approvati dall'Amministrazione finanziaria.
La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che il triangolo posto in alto a sinistra sul frontespizio corrisponda al triangolo posto sul fronte della busta e che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione, il nome, il cognome o la denominazione e il codice fiscale del dichiarante. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Gli sportelli bancari possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona. Sia gli uffici postali che le banche convenzionate sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal dichiarante in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.
I singoli quadri che compongono il Mod. 770/99 devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

I sostituti che durante il periodo d'imposta hanno corrisposto compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a dodici mensilità, ad un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a cinquanta presentano la dichiarazione Mod. 770/99 su supporto magnetico predisposto sulla base dei contenuti e delle caratteristiche tecniche che verranno stabiliti con apposito decreto. La presentazione della dichiarazione su supporto magnetico può essere effettuata anche dai sostituti d'imposta che, pur avendo un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, hanno effettuato ritenute nei confronti di almeno cinquanta percipienti qualora tale modalità di presentazione risulti per loro più agevole. I supporti magnetici devono essere consegnati esclusivamente ad un ufficio postale unitamente alla specifica bolla di consegna.
In caso di presentazione della dichiarazione ad un intermediario abilitato non è obbligatorio consegnare a quest'ultimo la dichiarazione su supporto magnetico.

Dichiarazione presentata mediante il servizio telematico del ministero delle finanze attraverso gli intermediari abilitati

Gli intermediari indicati dalla legge sono obbligati a trasmettere all'Amministrazione finanziaria, in via telematica, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il contribuente consegna loro già compilate se volontariamente intendono svolgere tale attività di ricezione delle dichiarazioni.
I Caf per i lavoratori dipendenti, in base all'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 241 del 1997 possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli artt. 49, comma 1, e 51 del Tuir.
I Caf per le imprese prestano assistenza fiscale diretta alle imprese indicate nell'art. 34, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 241 del 1997
I Caf per i lavoratori dipendenti e i Caf per le imprese possono però svolgere l'attività di ricezione delle dichiarazioni predisposte dal sostituto in riferimento a qualsiasi tipologia di dichiarazione.
Sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1 lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.L.gs. n. 241 del 1997;
- i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti;
- i centri di assistenza fiscale per le imprese.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Per una puntuale individuazione di tali soggetti consultare in Appendice la voce "Servizio telematico di presentazione della dichiarazione"
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.
Il dichiarante può verificare se l'intermediario al quale si è rivolto ha ottenuto la prescritta abilitazione, consultando il sito Internet del Ministero delle Finanze (indirizzo **www.finanze.it**) nel quale è riportato l'elenco aggiornato degli utenti abilitati.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante in caso di presentazione della dichiarazione in via telematica

Gli intermediari abilitati sono tenuti a rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione, contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti e la ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa.
L'originale della dichiarazione contenente le firme del dichiarante e dell'intermediario deve essere conservato da quest'ultimo e a tale modello si deve far riferimento per verificare, qualora ve ne fosse necessità, se i dati trasmessi in via telematica corrispondono a quelli dichiarati.
Eventuali variazioni dei dati che si verificano nel periodo compreso tra la presentazione della dichiarazione all'intermediario e la sua trasmissione in via telematica non determinano l'obbligo di modificare la dichiarazione ricevuta per tenere conto delle modifiche intervenute.
Conseguentemente, ad esempio, non dovrà essere indicato nella dichiarazione trasmessa in via telematica il nuovo domicilio del dichiarante, se variato successivamente alla presentazione della dichiarazione all'intermediario.
Qualora risulti più agevole per il contribuente e l'intermediario, quest'ultimo può restituire al contribuente stesso parte della dichiarazione su supporto cartaceo e parte su supporto magnetico. Vanno, in ogni caso, restituite in formato cartaceo le seguenti parti:

- il modello base, contenente i dati identificativi e la firma del dichiarante nonché la firma dell'intermediario attestante l'impegno a trasmettere e la ricevuta della presentazione;
- i quadri ST, SU e SQ (riepiloghi dei versamenti);
- il quadro SS (dati riassuntivi);
- il quadro SV (soggetti estinti).

Nel riquadro **"Presentazione della dichiarazione"** è prestampato l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e sono previsti appositi spazi per l'indicazione della data di rilascio e del numero di protocollo attribuito alla ricevuta di presentazione della dichiarazione nonchè per l'apposizione della firma dell'intermediario che assume l'impegno a trasmettere la dichiarazione stessa.
La copia del modello sulla quale sono state apposte le predette firme con l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.
Deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la dichiarazione che l'utente del servizio si impegna a trasmettere è stata dal medesimo predisposta ovvero a lui consegnata già compilata dal dichiarante.

Gli intermediari che appartengono ad una delle categorie che possono essere abilitate alla trasmissione telematica sono obbligati a trasmettere in via telematica le dichiarazioni che predispongono. Nel caso in cui la dichiarazione non sia stata predisposta da un intermediario obbligato alla trasmissione telematica il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Amministrazione finanziaria consegnandola ad uno sportello bancario, ad un ufficio postale o ad un intermediario abilitato. Tali intermediari possono assumere l'impegno a trasmettere le dichiarazioni loro consegnate esclusivamente nei confronti dei singoli dichiaranti. Gli intermediari non possono stipulare accordi con le banche o le poste per consegnare alle stesse le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante con modalità diverse da quelle previste per la consegna diretta da parte del detto contribuente.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'utente del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per il servizio prestato.
Gli intermediari, le banche e la "Poste Italiane S.p.A." possono trasmettere in via telematica anche le proprie dichiarazioni avvalendosi dei medesimi codici di autenticazione che utilizzano per la trasmissione delle dichiarazioni da loro ricevute. In tal caso la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione è costituita dalla comunicazione dell'Amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.

Attestazione di ricevimento della dichiarazione

L'Amministrazione finanziaria attesta la ricezione delle singole dichiarazioni inviate dagli utenti del servizio telematico mediante apposite ricevute nelle quali sono indicati:
- i dati relativi all'utente del servizio telematico che ha inviato la dichiarazione;
- la data di ricezione della dichiarazione;
- i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;
- il periodo di imposta ed il modello di dichiarazione;
- gli estremi della ricevuta rilasciata al dichiarante;
- il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione dal Servizio telematico;
- i principali dati fiscali contenuti nella dichiarazione.

Le predette ricevute sono trasmesse in via telematica all'utente del servizio che ha effettuato l'invio delle dichiarazioni entro cinque giorni lavorativi dall'invio stesso. Il dichiarante può richiederle:
- all'intermediario al quale si è rivolto;
- agli uffici delle entrate, agli uffici distrettuali delle imposte dirette e agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto a partire dal trentesimo giorno lavorativo successivo all'invio della dichiarazione.

ATTENZIONE La presentazione del Mod. 770 può essere effettuata da due diversi soggetti. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce *"Dichiarazione predisposta da due diversi soggetti"*

3.4 Dichiarazione predisposte da società, enti di grandi dimensioni e gruppi

Le società di cui all'art. 87 comma 1, lett. *a)*, del Tuir con capitale sociale superiore a 5 miliardi di lire, e gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, dello stesso art. 87 con patrimonio netto superiore allo stesso importo presentano direttamente la dichiarazione in via telematica.
L'obbligo di presentare in via telematica la dichiarazione è assolto anche facendo trasmettere ad un intermediario abilitato la dichiarazione dallo stesso predisposta o quella che la società gli ha consegnato già compilata.
Per le società e gli enti obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni non è invece possibile presentare ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale la propria dichiarazione.
L'entità del capitale sociale o del patrimonio netto va accertata alla chiusura del periodo d'imposta avvenuta nell'anno solare precedente a quello in cui si concretizza l'obbligo di presentare le dichiarazioni in via telematica e ha effetto per l'intero anno ed in riferimento a tutte le dichiarazioni che devono essere presentate. Conseguentemente una società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che, ad esempio, ha chiuso il proprio bilancio al 30 marzo 1998 con capitale sociale di 6 miliardi è obbligata a trasmettere in via telematica tutte le di-

chiarazioni che deve presentare nel 1999, anche se nel bilancio chiuso al 30 marzo 1999 il capitale sociale risultasse inferiore al predetto limite. Il mancato superamento del limite produrrà effetti nel 2000, anno in cui la società non avrà l'obbligo di effettuare la predetta trasmissione in via telematica.
Nell'ambito dei gruppi, in cui almeno una società o ente obbligato alla presentazione della dichiarazione in Italia possiede i menzionati requisiti, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo, anche non in possesso dei predetti requisiti. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società da questo controllate e si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991 n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui alla lett. *a)*, del comma 2, dell'art. 38, del predetto D.Lgs. n. 127 del 1991 e nell'elenco di cui alla lett. *a)* del comma 2, dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87 del 1992.
La società del gruppo può effettuare la trasmissione delle dichiarazioni delle sole società che appartengono al gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno a trasmettere la dichiarazione.
La società o le società che all'interno del gruppo vengono incaricate della trasmissione telematica possono trasmettere anche dichiarazioni di società del gruppo non obbligate ad effettuare direttamente la trasmissione telematica.
È possibile trasmettere, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di trasmissione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.
Per incaricare un'altra società del gruppo della trasmissione telematica della propria dichiarazione la società deve consegnare la sua dichiarazione redatta su modello cartaceo e debitamente sottoscritta alla società che si intende incaricare. Se quest'ultima accetta l'incarico, nel riquadro **"Presentazione della dichiarazione"** deve essere sottoscritto l'impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione indicando il codice fiscale della società incaricata della trasmissione. La dichiarazione sottoscritta dalla società dichiarante e da quella che si impegna a trasmetterla deve essere conservata da tale ultima società, che è responsabile soltanto della corretta e tempestiva trasmissione dei dati in essa contenuti. La copia del modello sul quale sono state apposte le firme e l'indicazione del numero di protocollo attribuito alla ricevuta costituisce l'impegno a trasmettere la dichiarazione in via telematica e deve essere conservata dal dichiarante in quanto prova della avvenuta presentazione della stessa.

3.5 Dichiarazione presentate dall'estero

I soggetti che presentano la dichiarazione dall'estero possono continuare a presentare la dichiarazione utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.
La busta deve essere indirizzata al Ministero delle Finanze – 00100 Roma - Italia – e deve recare scritto, a carattere evidente:

- cognome e nome ovvero denominazione o ragione sociale del dichiarante;
- codice fiscale del dichiarante;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Mod. 770/99"

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello e senza alcuna abbreviazione.
Tutti gli importi da indicare nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali del Mod. 770/99, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.
Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre

cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture sono 1.155.840 + 640.800 + 700.590 = 2.497.230 le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono: 1 155, 640, 700 e 2.497

Tutti gli importi da riportare nella parte riservata all'indicazione dei dati contributivi dell'Inps, vanno indicati, invece, in migliaia di lire mediante arrotondamento alle mille lire (fino a 499, alle mille lire inferiori e da 500, alle mille lire superiori).

55. OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE E SUCCESSIONI

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazione, le scissioni totali e i trasferimenti di aziende in Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 9 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale, ovvero in caso di trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche o in caso di successione "mortis causa" il successore a titolo universale è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti di detti soggetti, relativamente al periodo dell'anno in cui essi hanno effettivamente operato (indipendentemente, quindi, dall'eventuale diversa data dalla quale sono stati fatti decorrere gli effetti giuridici dell'operazione, come prevedono gli artt. 123, comma 7 e 123-*bis*, comma 11, del Tuir).

Il soggetto che presenta la dichiarazione in qualità di successore deve compilare l'elenco dei soggetti estinti nell'apposito **quadro SV.**

Nei casi di operazioni societarie avvenute nel corso del 1998 o nel 1999 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/99, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770 per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 1998 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

☞**ATTENZIONE** Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta" quello del soggetto estinto.

Le suesposte modalità di compilazione del Mod. 770 devono essere seguite con riferimento a tutti i quadri staccati del modello ed anche se, trattandosi di redditi di lavoro dipendente o assimilati, per effetto degli eventi sopra indicati, nel corso del 1998 o dei primi mesi del 1999, purché antecedente alle operazioni di conguaglio, si è verificato un passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro. In questo caso, tuttavia, deve essere barrata nel quadro SA riferito al soggetto estinto,la casella del punto 38.

In caso di trasformazione (ad esempio, di società di capitali in società di persone e viceversa) la dichiarazione Mod. 770 deve essere compilata secondo le regole generali poiché tale evento, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incide sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

Per le persone fisiche decedute, qualora l'attività non prosegua, la dichiarazione deve essere presentata da uno degli eredi per quel che concerne il corrispondente obbligo previsto dalla legge nei confronti del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato. In tal caso, nel modello base devono essere indicati, nel frontespizio e nel riquadro "Persone fisiche" rispettivamente, il codice fiscale, il cognome, il nome e i dati anagrafici del sostituto d'imposta deceduto; nei singoli quadri staccati l'erede deve indicare, nello

spazio in alto a destra del quadro contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale" il codice fiscale del sostituto d'imposta deceduto senza compilare il rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta"
L'erede deve, inoltre, indicare i propri dati compilando il riquadro "Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione" e sottoscrivere la dichiarazione apponendo la firma nel riquadro "Firma della dichiarazione"

56. SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione Mod. 770/99, vedere in Appendice la voce "Sanzioni"

57. MODELLO BASE

Nel frontespizio del modello base viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che la L. n. 675 del 1996 ha riconosciuto al cittadino nell'ambito del nuovo sistema di tutela nei confronti del trattamento dei dati personali.
Prima di procedere alla compilazione dei singoli riquadri del modello base della dichiarazione, il dichiarante deve compilare gli spazi riservati all'indicazione del cognome e nome ovvero della denominazione o ragione sociale, nonché del codice fiscale.
Nel riquadro "Tipo di dichiarazione" della seconda facciata del modello base va barrata la casella nell'ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa di un Mod. 770/99 precedentemente presentato. Per le informazioni relative al ravvedimento operoso, vedere in Appendice la voce "Ravvedimento operoso"
Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, condomini, amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ecc.).
Ogni volta che è richiesta l'indicazione del luogo di nascita, chi è nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.
I dati relativi alla residenza anagrafica, al domicilio fiscale e alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si forniscono qui di seguito talune ulteriori precisazioni in merito alla compilazione del modello base.

Dati identificativi

Denominazione
Nello spazio in alto a destra del frontespizio deve essere riportata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola in maniera esatta e completa (senza abbreviazioni). Le pubbliche Amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano. I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio"

Codice fiscale
È utile ricordare che se il sostituto è una società o un'associazione dichiarante Iva il codice fiscale è attribuito dagli uffici Iva; negli altri casi è attribuito dagli uffici delle Imposte Dirette. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio Iva, o negli altri casi presso un ufficio delle Imposte Dirette, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. Laddove sono istituiti gli uffici delle Entrate le operazioni concernenti il codice fiscale sono svolte da detti uffici.

Altri dati

Sede legale – Indirizzo – Domicilio fiscale

La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale e il numero telefonico. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo.
Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomìni devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Attività: il relativo codice deve essere rilevato dalla classificazione delle attività economiche, di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso i competenti uffici finanziari. Si precisa che la tabella dei codici attività per il 1998 non è stata modificata rispetto a quella utilizzata per il 1993. Tale codice deve riferirsi all'attività prevalente sotto il profilo dei proventi.
Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA.**
Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**.
Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

Dati relativi alle ONLUS

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

1 – dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997·
2 – dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997·
3 – dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).

Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla seguente tabella:

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	assistenza sociale e socio sanitaria
2	assistenza sanitaria
3	beneficenza
4	istruzione
5	formazione
6	sport dilettantistico
7	tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla L. 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22
9	promozione della cultura e dell'arte
10	tutela dei diritti civili
11	ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la càrica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella il codice:

1 – se rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore (società semplici, irregolari o di fatto);
2 – se curatore dell'eredità giacente, amministratore dell'eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito;
3 – se curatore fallimentare;
4 – se commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5 – se commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
6 – se rappresentante fiscale di soggetto non residente;
7 – se erede del contribuente;
8 – se liquidatore (liquidazione volontaria);
9 · se amministratore di condominio;
10 – se condomino;
11 – se per conto di una pubblica amministrazione.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica, se diversi.

Eccedenze di versamento di ritenute

Nel presente riquadro deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate relative al periodo d'imposta 1998. Tale eccedenza comprende:
- quella maturata ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 indicata nel rigo ST22;
- il credito d'imposta ai sensi della L. n. 30 del 1998, indicato nel rigo ST23.

In relazione a tale eccedenza il sostituto d'imposta deve scegliere se:
- utilizzarla in compensazione, riportandone l'importo nel primo campo;
- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nel secondo campo.

Si precisa che l'importo indicato nel primo campo può essere utilizzato per qualsiasi tipo di compensazione ed è comprensivo sia della parte di credito che il sostituto d'imposta intende compensare o ha già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia di quella che sarà o è già stata utilizzata per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 i versamenti di ritenute relative al 1999, senza esporre la compensazione sul Mod. F24. I predetti importi devono essere indicati in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Qualora il dichiarante intenda ottenere il rimborso in Euro deve essere barrata la relativa casella.

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.
Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).
Si richiama l'attenzione sull'obbligo di indicare, in ogni caso, quali quadri sono stati compilati, barrando le corrispondenti caselle.

Presentazione della dichiarazione

Il presente riquadro deve essere compilato dall'intermediario o dal contribuente in caso di consegna o trasmissione diretta di alcuni dei quadri compilati in qualità di sostituto d'imposta. Per le relative istruzioni si rinvia al paragrafo S3 delle presenti istruzioni e alla voce di Appendice "Dichiarazione dei sostituti d'imposta predisposta da due diversi soggetti"

58. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI

Generalità

Ciascun quadro deve essere numerato.
Qualora i righi dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.
I totali degli importi vanno indicati esclusivamente nel quadro SS relativo all'indicazione dei dati riassuntivi.

Dati anagrafici

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente e/o assicurato vanno sempre indicati nel primo numero d'ordine riferito ad uno stesso percipiente.
Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si richiede l'attribuzione del codice fiscale. L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la sola indicazione dei dati indicati al citato art. 4, con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il domicilio o la sede legale all'estero.

59. QUADRO SA - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Il **quadro SA** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti nel 1998 redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 46 e 47, comma 1, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alle ritenute a titolo di acconto. Si precisa che, ai sensi del *comma 2 del richiamato art. 46, costituiscono redditi* di lavoro dipendente anche le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, nonché le somme di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (rivalutazione e interessi su crediti di lavoro dipendente).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 48, comma 1 ultimo periodo, del Tuir, si considerano corrisposti nell'anno 1998 anche le somme e i valori *riferiti al* 1998, *ma erogati entro il* 12 gennaio 1999.
Con riferimento a ciascun percipiente vanno indicati anche i dati relativi alle contribuzioni dovute all'Inps.
Il presente quadro deve essere utilizzato anche per indicare l'elenco dei soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 46, comma 1 del Tuir, per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte, ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps e che fino allo scorso anno venivano indicati nel Mod. O1/M.
Relativamente all'Inail, il presente quadro deve essere utilizzato per l'indicazione di tutti i soggetti per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, anche se non percipienti redditi di lavoro dipendenti e assimilati, e già soggetti alla denuncia nominativa di cui alla L. n. 63 del 1993.

Modalità di compilazione

Nel quadro SA devono essere indicati, per ciascun percipiente e/o assicurato, in primo luogo una serie di dati generali (quali, ad esempio, i dati identificativi e la qualifica), nonché tutti i dati relativi alla tassazione dei redditi corrisposti, alla contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'Inps e quelli assicurativi previsti nella sezione Inail.
Si precisa che nel caso in cui, con riferimento ad uno stesso percipiente, i righi relativi ai redditi erogati da altri soggetti non risultino sufficienti, devono essere compilati distinti numeri d'or-

dine, riportando nel primo tutti i dati identificativi e contabili e nei successivi esclusivamente i dati identificavi e quelli relativi agli ulteriori redditi erogati da altri soggetti.
Analogamente, nel caso in cui nel corso dell'anno sia intervenuta una trasformazione della qualifica assicurativa e/o delle condizioni contrattuali (punto 9, campi a, b, e c), ad esempio, da operaio a impiegato, o da tempo pieno a parziale o da tempo determinato a tempo indeterminato, dovranno essere compilati, distinti numeri d'ordine, nei quali, fermo restando la necessità di indicare gli specifici dati previdenziali ed assistenziali, vanno comunque riportati i dati identificativi del soggetto, senza ripetere i dati fiscali.
Nelle ipotesi di eventi che determinano l'estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo è tenuto a compilare distinti quadri SA. In particolare, nei quadri SA relativi al soggetto estinto devono essere riportati tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento. Per ulteriori chiarimenti in merito, vedere il paragrafo S5 "Operazioni societarie straordinarie e successioni"

Dati identificativi

Nel **punto 8** va indicata la cittadinanza del percipiente e/o assicurato, riportando il codice relativo al paese estero rilevabile nella **Tabella SG** – *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.
Nel **punto 9** vanno indicati dati relativi al percipiente e/o assicurato, utilizzando i codici previsti nelle cinque sezioni della **Tabella SD** – *Qualifica*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni. In particolare, va indicato:

- nel **campo a**, la qualifica assicurativa;
- nei **campi b** e **c**, le condizioni contrattuali;
- nel **campo d**, la categoria particolare;
- nel **campo e**, l'ulteriore categoria rilevante ai fini Inail.

Si precisa che tale ultimo campo deve essere compilato solo se sono dovuti premi assicurativi relativi alla specifica categoria individuata nella quinta sezione della predetta Tabella SD.

Nei **punti** da **10** a **12** va indicato il domicilio fiscale del percipiente e/o assicurato alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, a quella di cessazione del rapporto.

Dati fiscali

Nel **punto 13,** che deve essere compilato esclusivamente dalle società e dagli enti privati, va indicata l'area nella quale è impiegato il percipiente alla data del 31 dicembre 1998 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto, utilizzando uno dei seguenti codici:

A – area amministrativa;
B – area vendita;
C – area produzione;
D – se trattasi di attività non inquadrabile specificamente in alcuna delle aree precedenti.

Il **punto 14** va compilato dai sostituti d'imposta destinatari delle disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, le quali prevedono, in favore di imprese che possiedono i requisiti richiesti, il riconoscimento di un credito d'imposta da far valere ai fini del versamento dell'Irpef, dell'Irpeg e dell'Iva. La data di inizio rapporto di lavoro deve essere indicata soltanto per i dipendenti assunti nel corso del 1998. Questo punto va compilato, altresì, dai sostituti d'imposta destinatari delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 1 della L. 27 febbraio 1998, n. 30, concernente l'attribuzione di un credito d'imposta pari alle ritenute alla fonte relative alle retribuzioni corrisposte al personale imbarcato successivamente alla data di iscrizione della nave alle matricole del Registro internazionale, da far valere per il versamento delle ritenute dovute sui relativi redditi di lavoro dipendente.
Nel **punto 15** va indicata la data dell'eventuale cessazione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il personale di bordo imbarcato, si precisa che, in presenza di più rapporti di imbarco nel corso dell'anno, nella casella relativa all'inizio del rapporto va indicata la data del primo giorno di imbarco utile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta e in quella relativa alla fine del rapporto quella dell'ultimo giorno utile agli stessi fini. In questo caso nel **punto 16** va indicato il numero complessivo dei giorni per i quali spetta il credito d'imposta.
Nel **punto 17** va indicato il numero di giorni presi a base per l'attribuzione delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente (punto 6 del CUD).

Nel **punto 18** vanno indicati i redditi di lavoro dipendente nonché quelli assimilati che possono fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (punto 1 del CUD).
Nel **punto 19** vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non possono fruire delle detrazioni per lavoro dipendente (punto 2 del CUD).
Nel **punto 20** va indicato il totale delle detrazioni d'imposta attribuite (punto 8 del CUD). Si precisa che in caso di incapienza dell'imposta lorda, l'importo teoricamente spettante delle detrazioni va indicato nei punti da **21** a **24**. Nel punto 20 va, invece, indicato l'importo totale effettivamente attribuito in relazione all'imposta lorda.
Nei **punti** da **21** a **23** vanno indicate le detrazioni per carichi familiari e quelle per lavoro dipendente (punti da 3 a 5 del CUD).
Nel **punto 24** va indicato l'importo della detrazione per oneri (punto 7 del CUD).
Nel **punto 25** vanno indicate le ritenute relative ai redditi esposti nei punti 18 e 19 e che sono stati oggetto delle operazioni di conguaglio (punto 9 del CUD). Tali ritenute sono comprensive di quelle eventualmente indicate nel successivo punto 26. Si ricorda che, ovviamente, l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non va indicato unitamente alle ritenute, bensì nel successivo punto 28.
Nel **punto 26** va indicato l'importo delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 25.
Nel **punto 27** vanno indicate le ritenute effettuate in eccedenza, risultanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998, che dovranno essere rimborsate dal datore di lavoro mediante compensazione nel corso dell'anno 1999 (specifica indicazione nelle Annotazioni del CUD).
Nel **punto 28** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef determinato dal sostituto all'atto delle operazioni di conguaglio (punto 20 del CUD). Tale importo è comprensivo di quello eventualmente indicato nel successivo punto 29.
Nel **punto 29** va indicato l'importo dell'addizionale regionale all'Irpef non trattenuto per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel punto 28.
Nel **punto 30** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito al percipiente (punto 70 del CUD).
Nel **punto 31** va indicato l'importo del contributo straordinario per l'Europa da restituire nel corso del periodo d'imposta 1999 (punto 71 del CUD).
Nei **punti 32** e **33,** che possono essere compilati soltanto dai sostituti d'imposta che effettuano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 (amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo), va indicato, rispettivamente, l'importo dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef che il percipiente si è impegnato a versare autonomamente (punti 48 e 49 del CUD).
Nei **punti 34** e **35,** che possono essere compilati da tutti i sostituti, va indicato, rispettivamente, l'importo dell'Irpef e dell'addizionale regionale all'Irpef che il dipendente ha chiesto di trattenere nei periodi di paga successivi a quello entro il quale devono terminare le operazioni di conguaglio di fine anno (punti 50 e 51 del CUD).
Nei **punti 36** e **37** va indicato, rispettivamente, l'importo complessivo degli oneri per i quali è stata riconosciuta la detrazione d'imposta (somma dei punti da 52 a 62 del CUD) e l'importo complessivo degli oneri deducibili che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile (somma dei punti da 63 a 69 del CUD).
La casella del **punto 38** deve essere barrata esclusivamente nel quadro SA riferito al soggetto estinto in caso di passaggio di dipendenti da ciascuno dei soggetti estinti al soggetto dichiarante, senza interruzione del rapporto di lavoro.
Qualora nei punti 18 e 19 siano compresi redditi corrisposti da altri soggetti, nei punti da 39 a 45 vanno indicati i dati relativi a tali redditi. Così, ad esempio, i punti andranno compilati in presenza di compensi corrisposti da terzi, di indennità erogate dall'Inail o dall'Inps, di redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta o di cui il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio. I punti in esame devono essere compilati anche in caso di cessione del ramo di azienda, di scissione parziale e, comunque, in tutte le ipotesi in cui si è verificato un passaggio di dipendenti a causa di una operazione che non ha comportato né l'estinzione del precedente sostituto d'imposta né l'interruzione del rapporto di lavoro. Pertanto, qualora nel quadro SA del soggetto estinto sia stata barrata la casella nel punto 38, non devono essere compilati i punti da 39 a 45 del quadro SA riferito al soggetto che prosegue l'attività.
Nel **punto 39** va indicato il codice fiscale del soggetto che ha corrisposto il reddito (punto 42 del CUD).

Nel **punto 40** va indicato, nel **campo a**, la causa che ha determinato il conguaglio del reddito corrisposto da altri soggetti e, nel **campo b**, se il reddito è stato compreso nel punto 18 o nel punto 19 del presente quadro. A tal fine devono essere utilizzati i codici elencati nella **Tabella SE** *Causa conguaglio e tipo di reddito*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.
Nei **punti 41** e **42** vanno indicati, rispettivamente, il totale imponibile del reddito corrisposto da altro soggetto e conguagliato dal sostituto d'imposta (punto 43 del CUD) e le eventuali relative ritenute operate da altro soggetto, comprensive anche di quelle indicate nel punto 43.
Nel **punto 43** vanno indicate le eventuali ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già indicate nel precedente punto 42.
Nel **punto 44** va indicato l'importo relativo all'addizionale regionale all'Irpef trattenuta, comprensiva anche di quella eventualmente indicata nel successivo punto 45.
Nel **punto 45** va indicata l'eventuale addizionale regionale all'Irpef non trattenuta per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
I **punti** da **46** a **52** devono essere compilati seguendo le indicazioni fornite per la compilazione dei precedenti punti da 39 a 45, qualora debbano essere esposti i dati relativi ad ulteriori redditi erogati da altri soggetti.
Nei **punti** da **53** a **60** devono essere indicati i dati degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lett. *b)*, del Tuir.
Nel **punto 58** va indicato il titolo in base al quale gli emolumenti sono stati assoggettati a tassazione separata, individuato sulla base dei codici indicati nella **Tabella SF** – *Titolo emolumenti arretrati*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.
Nel **punto 59** va indicato il periodo d'imposta cui si riferiscono gli arretrati. Se si riferiscono a più anni, nel punto 59 indicare il meno recente e barrare la casella del **punto 60**.

Eredi

Nel caso di corresponsione, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Tuir, di somme o valori agli eredi del dipendente, va compilato uno specifico numero d'ordine per ogni erede o avente diritto, nel quale riportare i dati anagrafici e quelli contabili dell'erede stesso, indicando nel **campo d**, del punto 9 il codice 3, come risultante dalla Tabella SD *Qualifica*, posta in Appendice alle presenti istruzioni e, nel punto 39, il codice fiscale del dipendente deceduto.

Dati previdenziali e assistenziali Inps

Nel **punto 61** deve essere indicato il numero di matricola attribuito dall'Inps al datore di lavoro. Si precisa che nel caso in cui nel corso dell'anno solare il datore di lavoro abbia versato contributi per lo stesso dipendente utilizzando più posizioni aziendali contrassegnate da matricole Inps diverse, devono essere compilati distinti numeri d'ordine.
Nel **punto 62** deve essere indicata la sigla della provincia in cui il lavoratore svolge la propria attività lavorativa. Nel caso di variazione nel corso dell'anno, deve essere indicata l'ultima provincia di lavoro.
Nel **punto 63** devono essere indicate le forme assicurative cui il lavoratore è soggetto, barrando le caselle relative alle gestioni per le quali il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi (IVS, DS e TBC).
La casella "IVS" non deve essere barrata per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall'INPS.
Si precisa che la casella "Altre" deve essere barrata esclusivamente nel caso in cui per il lavoratore non siano dovuti i contributi IVS, DS e TBC
Per i lavoratori con la qualifica di apprendista devono essere barrate le caselle IVS e TBC, sia che risultino dipendenti da aziende artigiane che da aziende non artigiane.
Per i lavoratori per i quali la contribuzione è assolta nella misura prevista per gli apprendisti ovvero per i lavori per i quali compete l'esonero totale o parziale dalla contribuzione, devono essere barrate le caselle riferite alle forme contributive cui è iscritto il lavoratore.
Nei **punti 64** e **65** devono essere indicate, rispettivamente, le competenze correnti e le altre competenze. Si precisa che la suddivisione delle retribuzioni in "competenze correnti" ed "altre competenze" è obbligatoria. In particolare:

- nel **punto 64** deve essere indicato l'importo complessivo delle retribuzioni mensili dovute nell'anno solare, sia intere che ridotte (stipendio base, contingenza, competenze accessorie, ecc.). Per i lavoratori per i quali gli adempimenti contributivi sono assolti su retribuzioni convenzionali, nel punto 64 devono essere indicate le predette retribuzioni convenzionali;
- nel **punto 65** deve essere indicato l'importo complessivo delle competenze non mensili (arretrati relativi ad anni precedenti dovuti in forza di legge o di contratto, emolumenti ultramensili come la 13ª o 14ª mensilità ed altre gratifiche, premi di risultato, importi dovuti per

ferie e festività non godute, valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a polizze, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefits).
Si precisa che gli arretrati di retribuzione da includere tra le "altre competenze" sono unicamente quelli spettanti a seguito di norme di legge o di contratto aventi effetto retroattivo; sono invece esclusi gli arretrati riferiti ad anni precedenti, liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza che debbono essere imputati agli anni e/o ai mesi di spettanza, utilizzando la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.
Per gli operai dell'edilizia e per i lavoranti a domicilio valgono le seguenti disposizioni particolari.

a) Operai dell'edilizia
Le norme contrattuali del settore prevedono che il trattamento economico spettante per ferie, riposi annui e gratifica natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale calcolata su alcuni degli elementi della retribuzione.
Le stesse norme stabiliscono che le imprese possono, attraverso accordi integrativi locali, prevedere l'assolvimento di detto obbligo mediante versamento alla Cassa edile di apposito contributo, con conseguente accollo da parte di quest'ultima dell'onere della corresponsione del predetto trattamento.
Per quanto riguarda l'evidenziazione dei dati inerenti le predette somme, va tenuto presente, avuto riguardo alla loro finalizzazione, quanto segue:
- i periodi di ferie godute sono da considerare retribuiti e, quindi, devono dar luogo alla relativa copertura contributiva obbligatoria. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di compenso ferie (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributo versato alla Cassa edile) deve essere incluso tra le competenze da indicare nel punto 64. Le settimane di ferie godute vanno incluse dalle imprese fra le settimane retribuite da indicare nel punto 66;
- i periodi di riposo compensati attraverso la maggiorazione percentuale di cui sopra vanno del pari considerati retribuiti. L'importo assoggettato a contribuzione a tale titolo (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) deve essere incluso nelle retribuzioni correnti da indicare nel punto 64. Le relative settimane, anche se non caratterizzate da altra retribuzione corrente, devono essere indicate nel punto 66. L'importo assoggettato a contribuzione a titolo di gratifica natalizia (maggiorazione corrisposta al dipendente, contributi versati alla Cassa edile) va esposto nel punto 65. Le relative settimane (sempreché si riferiscano a settimane prive di altri emolumenti correnti assoggettati a contribuzione) non danno luogo a copertura contributiva per le settimane stesse e pertanto non sono da indicare nel punto 66.

b) Lavoranti a domicilio
I contratti collettivi di categoria prevedono maggiorazioni della retribuzione assoggettabili a contribuzione a titolo sostitutivo, della gratifica natalizia, delle ferie annuali e delle festività nazionali ed infrasettimanali. I relativi periodi vanno evidenziati secondo le modalità previste per l'analoga situazione dei lavoratori del settore edile; in particolare il datore di lavoro deve seguire le seguenti modalità:
- i cosiddetti periodi di ferie vanno inclusi fra le settimane retribuite da indicare nel punto 66;
- l'importo di maggiorazione della retribuzione prevista a titolo di gratifica natalizia va incluso nelle retribuzioni da indicare nel punto 65;
- gli importi di maggiorazione della retribuzione previsti a titolo di ferie annuali e delle festività infrasettimanali vanno inclusi nelle retribuzioni da indicare nel punto 64.

Nel **punto 66** va indicato il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 64.
Per settimana deve intendersi il periodo che inizia con la domenica e termina con il sabato successivo. La settimana così definita deve considerarsi utile ai fini della determinazione del numero da indicare nel punto in oggetto quando comprenda almeno un giorno retribuito.
Nel **punto 67** va indicato il numero complessivo delle giornate cui si riferisce la retribuzione indicata nel punto 64.
Nel **punto 68** deve essere barrata la casella qualora l'importo indicato nel punto 64 si riferisca a tutti i mesi dell'anno solare considerato (il singolo mese si intende retribuito purché comprenda almeno un giorno per il quale sia dovuta la retribuzione).
Nel **punto 69** devono essere barrate le caselle relative ai singoli mesi non coperti (nemmeno parzialmente) dalla retribuzione indicata nel predetto punto 64.
Nel **punto 70** deve essere indicato il codice contratto nazionale applicato o più affine a quello applicato, secondo la codifica già in uso.

Nel **punto 71**, qualora non sia applicato un contratto nazionale, deve essere indicato il tipo di contratto in concreto applicato al lavoratore, utilizzando uno dei seguenti codici:
R – per contratto stipulato a livello regionale;
P – per contratto stipulato a livello provinciale;
A – per contratto stipulato a livello aziendale;
N – nel caso in cui non sia applicato nessuno dei tipi di contratto di cui alle lettere precedenti.
Nel **punto 72** deve essere indicato il livello di inquadramento del lavoratore riferito al contratto applicato. Nel caso di variazione del livello di inquadramento nel corso dell'anno solare, deve essere riportato l'ultimo livello conseguito.
Nel **punto 73** vanno indicati il giorno ed il mese di risoluzione del rapporto di lavoro, senza cioè tenere conto dell'eventuale successivo periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso.
Nel **punto 74** va indicato il tipo di rapporto utilizzando uno dei seguenti codici:
15 – lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro il beneficio previsto per gli apprendisti (circ. Inps n. 41 del 1994);
19 – lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4, comma 3, della L. 8 novembre 1991 n. 381 ai quali si applica l'esonero totale dei contributi previdenziali e assistenziali (cooperative sociali circ. Inps n. 296 del 1992);
27 – operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993);
28 – operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. Inps n. 249 del 5 novembre 1993);
29 – lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi tre anni (circ. Inps n. 219 del 1995);
38 – lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);
39 – lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25 per cento (circ. Inps n. 41 del 1994);
40 – lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, di cui all'art. 16 della L. 451 del 1994, trasformato in contratto a tempo indeterminato, per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 40 per cento (circ. Inps n. 236 del 1996);
46 – lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. Inps n. 174 del 1997);
47 – lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50 per cento (circ. Inps n. 174 del 1997);
50 – lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994 (calzaturieri). Sgravio del 75 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali per i primi due anni (circ. Inps n. 219 del 1995);
52 – lavoratori con contratto di solidarieta' stipulato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della L. n. 863 del 1984;
53 – lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 863 del 1984, e art. 8, comma 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 407;
54 – lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. n. 291 del 1988 (circ. Inps n. 164 del 1988);
55 – lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 3 del D.L. 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella L. 15 maggio 1989, n. 181 (circ. Inps n. 260 del 1989);
56 – lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 407 del 1990 (circ. Inps n. 25 del 1991);

57 – lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 (circ. Inps n. 25 del 1991);
58 – lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990 n. 407 aventi titolo alla riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ.Inps n. 25 del 1991);
59 – lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della L. 29 dicembre 1990, n. 407 aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 25 del 1991);
75 – lavoratori in mobilita' assunti con contratto a tempo indeterminato di cui all'art. 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991 n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991);
76 – per i lavoratori in mobilita' assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223 (circ. Inps n. 260 del 1991);
77 – lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine di cui all'art. 8, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato (circ. Inps n. 260 del 1991);
78 – lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. 15 ottobre 1991, n. 344 (profughi circ. Inps n. 50 del 1992);
81 – dirigenti iscritti all'INPDAI dopo il 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell'art. 10 del D.L. 511 del 1996, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 159 del 1997);
83 – prestatori di lavoro interinale a tempo determinato (art. 1, comma 1, L. 196 del 1997 circolare n. 153 del 15 luglio 1998);
84 – lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ Inps n. 215 del 1991);
85 – lavoratori assunti con contratto di reinserimento di cui all'art. 20 della L. 23 luglio 1991, n. 223, ai quali si applica la riduzione del 37,50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 215 del 1991);
86 – lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (circ. Inps n. 260 del 1992);
89 – lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della L. n. 451 del 1994, trasformato in rapporto a tempo indeterminato (calzaturieri): alla fine del primo anno il beneficio al 100 per cento spetta per due anni; alla fine del secondo anno il beneficio al 100 per cento spetta per un anno (circ. Inps n. 219 del 1995);
91 – giornalisti dipendenti della RAI, gia' iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'Inps ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 509 del 1994;
92 – dirigenti iscritti all'INPDAI prima del 31 dicembre 1995, assunti ai sensi dell'art. 10 del D.L. 511 del 1996, per i quali compete la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro (circ. Inps n. 2 del 1997);
97 – prestatori di lavoro interinale a tempo indeterminato (art. 1 comma 1, della L. 196 del 1997 circ. n. 153 del 15 luglio 1998).

Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio, da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, come precisato nel paragrafo "Modalità di compilazione" distinti numeri d'ordine.
Nel **punto 75** deve essere barrata la casella nel caso in cui, nel corso dell'anno, il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo parziale a tempo pieno o viceversa (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 convertito nella L. 19 dicembre 1984, n. 863).
In tali casi devono essere compilati due numeri d'ordine, uno per ciascun tipo di rapporto, barrando sempre la casella del punto 75.
Nel **punto 76** deve essere indicato, per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale, il numero delle settimane utili (anzianità) per la determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche (art. 4, comma 11, della L. n. 863 del 1984).
Si ricorda che il numero di settimane utili deve essere determinato dividendo il numero delle ore complessivamente retribuite nell'anno solare per lavoro a tempo parziale per il numero delle ore che costituiscono l'orario ordinario settimanale previsto dal contratto di lavoro per i lavoratori a tempo pieno.
Il quoziente risultante dall'operazione, eventualmente arrotondato all'unità superiore, costituisce il valore da riportare nel punto 76.

Il dato deve essere fornito anche nel caso di lavoratore part-time cui venga erogata l'indennità di mancato preavviso, i cui dati sono riportati nelle retribuzioni particolari.
Nel **punto 77** deve essere indicata la matricola della precedente azienda nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa che si svolga senza soluzione di continuità nell'ambito della stessa azienda (azienda trasformata o dipendenza con diversa matricola), ovvero con azienda diversa (ad esempio, cessione ramo aziendale) (art. 5, comma 11, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863).
Nel **punto 78** deve essere indicato l'importo dell'accantonamento complessivamente spettante al lavoratore per l'anzianità lavorativa da questi maturata fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione ovvero fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se questo è intervenuta nel corso dell'anno, al netto dei contributi versati dal datore di lavoro al fondo pensioni dei lavoratori dipendenti ai sensi dell'art. 3, penultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297 nonché di quanto eventualmente erogato al lavoratore a titolo di anticipazione del trattamento di fine rapporto.
In caso di compilazione per un determinato anno solare di più numeri d'ordine per lo stesso lavoratore, l'importo dell'accantonamento deve essere indicato sull'ultimo numero d'ordine la cui retribuzione è assoggettata al contributo per il finanziamento del fondo di garanzia del TFR.
Nei **punti** da **79** a **81** devono essere forniti i dati relativi alla corresponsione degli assegni per il nucleo familiare. In particolare, nel **punto 79** deve essere indicato il numero della tabella riferita alla composizione del nucleo familiare utilizzata per la determinazione dell'importo dell'assegno spettante; nel **punto 80** deve essere indicato il numero dei componenti del nucleo familiare; nel **punto 81** deve essere indicato il numero che individua la fascia di reddito del nucleo familiare. I dati vanno riferiti alla situazione del mese di dicembre dell'anno di riferimento della dichiarazione.
Nel **punto 82** deve essere barrata la casella nel caso in cui debbano essere indicate altre retribuzioni particolari oltre a quelle presenti nel numero d'ordine che si sta compilando. In tal caso negli ulteriori numeri d'ordine vanno riportati esclusivamente i dati identificativi del soggetto, la matricola azienda (punto 61) e i dati relativi alle ulteriori retribuzioni particolari.
Nei **punti** da **83** a **100** devono essere indicati i dati relativi a particolari categorie di lavoratori ovvero a particolari tipi di retribuzione.
Nei **punti 83** e **92** devono essere indicati i diversi tipi di retribuzioni particolari utilizzando uno dei seguenti codici:

C – retribuzione considerata ai fini delle prestazioni in capitale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione al Fondo speciale (Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo);
D – lavoratori a domicilio; relativamente alla retribuzione corrisposta per commessa di lavoro terminata nell'anno solare oggetto della denuncia, ma la cui data iniziale si colloca nell'anno solare precedente;
F – retribuzione considerata ai fini del trattamento integrativo di pensione del Fondo speciale per periodi di servizio prestati con obbligo di iscrizione ai fondi Esattorie e ricevitorie, ex Imposte di consumo, porti di Genova e Trieste, aziende private del Gas;
M – lavoratori dipendenti da aziende esercenti miniere, cave e torbiere, per periodi di lavoro compiuto in sotterraneo;
N – indennità sostitutiva del preavviso utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale aziende private del Gas;
P – indennità sostitutiva del preavviso;
R – riscatto periodo di prova utile ai fini del trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;
PM – lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della L. 26 luglio 1984, n. 413 (Previdenza Marinara);
T4 – retribuzioni, ancorché non corrisposte ovvero corrisposte solo parzialmente, ma assoggettate, in costanza di rapporto di lavoro, a contributo per la CUAF (Esattorie e ricevitorie, Credito e assicurazioni);
05 – personale dipendente di Enti pubblici creditizi iscritti all'A.G.O. dal 1° gennaio 1991
37 – lavoratore richiamato alle armi;
AE – lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive;
AS – lavoratori in aspettativa per cariche sindacali;
IN – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAM;

AR – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Artigiani;
CM – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Commercianti;
CD – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Coltivatori Diretti;
TN – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Trento;
BZ – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa Mutua Malattia Prov. Bolzano;
PS – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Inps;
ON – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ONPI;
OL – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENAOLI;
CC – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ANCC;
PI – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPI;
AI – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INAIL;
ES – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAS;
EP – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPDEP;
AM – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ANPAM;
LS – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPALS;
IA – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex ENPAIA;
DA – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex INPDAI;
CI – retribuzione assoggettata a contribuzione al Fondo integrativo del personale ex Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti;
98 – lavoratore soggetto al massimale contributivo di cui all'art.2, comma 18, della L. 8 agosto 1995, n.335;
X1 – lavoratore, Fondo Elettrici, assunto prima del 31 dicembre 1995;
Z1 – lavoratore, Fondo Elettrici, assunto dopo il 31 dicembre 1995;
X2 – lavoratore, Fondo Telefonici, assunto prima del 31 dicembre 1995;
Z2 – lavoratore, Fondo Telefonici, assunto dopo il 31 dicembre 1995;
X3 – lavoratore Fondo Volo, assunto prima del 31 dicembre 1995;
Z3 – lavoratore, Fondo Volo, assunto dopo il 31 dicembre 1995;
X4 – lavoratore autoferrotramviere assunto prima del 31 dicembre 1995;
Z4 – lavoratore autoferrotramviere assunto dopo il 31 dicembre 1995;
BR – lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa ai sensi di quanto stabilito dall'art. 59, comma 3, della L. n. 449/97 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito.

Nei **punti 84** e **85** nonché 93 e 94 devono essere indicate la data iniziale e finale del periodo cui si riferisce la retribuzione particolare considerata.
Nei **punti 86** e **95** deve essere indicato l'importo della retribuzione particolare.
Nei **punti 87** e **96** deve essere indicato il numero di settimane coperte dalla retribuzione particolare.
Nei **punti** da **88** a **91** e da **97** a **100** devono essere indicati i dati riferiti esclusivamente a lavoratori iscritti a Fondi speciali di previdenza, con le modalità specifiche di ciascun Fondo.
Nel **punto 101** deve essere indicato il totale annuo delle settimane di calendario (domenica-sabato) caratterizzate da una retribuzione ridotta per uno dei seguenti eventi:
• a) malattia ed infortunio sul lavoro, anche se di durata inferiore a 7 giorni;
• b) malattia L. n. 88 del 1987·
• c) maternità;
• d) cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria);
• e) donazione di sangue L. n. 107 del 1990.
L'indicazione di tali eventi è tassativa per cui non rientrano, nei periodi di retribuzione ridotta da indicare, quelli che non danno titolo all'accreditamento di contribuzione figurativa (ad es. per allattamento, congedo matrimoniale, sciopero, ecc.).

Non devono essere indicate le settimane in cui la riduzione delle retribuzioni dipende esclusivamente dall'applicazione di un contratto di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984.
Queste ultime devono, invece, essere comprese tra quelle indicate nel punto 66.
Il numero delle settimane ridotte indicate nel punto 101, costituisce un "di cui" del numero delle settimane indicate nel punto 66.
Nel **punto 102** deve essere indicato l'importo complessivo annuo delle retribuzioni corrisposte nelle settimane indicate nel punto precedente (punto 101). Nell'importo in parola non devono essere computate le retribuzioni ridotte per eventi diversi da quelli elencati a proposito della compilazione del punto 101, né ovviamente, le indennità di malattia e maternità, le indennità di cui alla L. n. 88 del 1987 e le integrazioni salariali, anticipate per conto dell'Inps.
Anche l'importo complessivo delle retribuzioni ridotte costituisce una parte dell'ammontare complessivo delle "Competenze correnti" indicate nel punto 64.
Per la determinazione dell'importo concernente le retribuzioni ridotte, è da tenere presente che, nel caso di settimane caratterizzate in parte da riduzione della retribuzione per eventi che danno diritto ad accreditamento di contributi figurativi, l'individuazione della retribuzione giornaliera piena può essere effettuata con il ricorso a valori retributivi medi.
In altre parole, i datori di lavoro possono indicare, in luogo delle retribuzioni realmente corrisposte per le giornate di retribuzione piena, valori determinati sulla base della media giornaliera delle voci tabellari nonché delle altre voci ricorrenti mensilmente in modo costante. Ciò tenuto conto della finalità attribuita al dato in questione, che è quella di determinare le retribuzioni settimanali piene spettanti in relazione a periodi lavorativi che siano in parte caratterizzati dagli eventi precedentemente citati, riduttivi della retribuzione stessa.

Nel **punto 103** indicare, per i periodi di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro che cadono nell'anno di riferimento della denuncia e per i quali sia stata autorizzata la corresponsione della integrazione salariale, l'ammontare complessivo delle retribuzioni che sarebbero spettate al lavoratore se nello stesso periodo avesse lavorato normalmente, escludendo le somme corrisposte dal datore di lavoro nei periodi anzidetti e assoggettate a contribuzione obbligatoria. Devono, invece, essere incluse, per gli eventi diversi da quelli in favore degli operai dell'edilizia, le quote di gratificazione annuali o periodiche relative ai periodi stessi. Non devono essere incluse le differenze retributive relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione e al conseguente accreditamento figurativo. Per i lavoratori ai quali si applica un contratto collettivo aziendale di solidarietà stipulato ai sensi della L. n. 863 del 1984, nel punto 103 deve essere indicata la retribuzione persa in dipendenza del contratto di solidarietà, al netto degli aumenti retributivi di cui all'art. 1, comma 2, della legge citata (deve essere cioè riportato il prodotto tra il numero complessivo delle ore perse e la retribuzione oraria integrabile). Nell'importo da indicare nel punto 103 vanno comprese le somme relative agli istituti contrattuali quali ferie, festività, gratificazioni annuali o periodiche, per la parte che eventualmente non sia più a carico del datore di lavoro in dipendenza della stipulazione del contratto di solidarietà. Anche tali ultime somme devono essere indicate al netto degli aumenti retributivi di cui sopra è cenno.
Nei **punti 104**, **106**, **108** e **110** devono essere indicate, distintamente per la malattia o infortunio, per la maternità, per la malattia di cui alla L. n. 88 del 1987, e per la CIG, il numero totale annuo delle settimane intere di calendario (da domenica a sabato) per le quali il lavoratore non ha percepito alcuna retribuzione dal datore di lavoro.
Nei punti in oggetto non devono essere incluse le settimane relative a periodi di interventi CIG con pagamento diretto da parte dell'Inps, in quanto l'Istituto provvede direttamente alla rilevazione ed al conseguente accreditamento figurativo.
Nel suddetto numero di settimane non devono essere computate quelle in cui sono state retribuite soltanto festività non godute, né le malattie e gli infortuni di durata inferiore a 7 giorni.
Nei **punti 105**, **107** **109** e **111** devono essere indicate, in corrispondenza di ognuno dei precitati eventi, il numero totale annuo delle settimane caratterizzate da una retribuzione ridotta nel senso specificato a proposito della compilazione dei punti 101 e 102 (settimane retribuite solo per alcuni giorni ovvero retribuite per l'intero arco ma in misura ridotta).
Nel caso di malattia o infortunio, il punto 105 deve essere compilato solamente se l'evento ha durata pari o superiore a 7 giorni.
Il **punto 112** deve essere compilato per tutti i lavoratori ai quali compete l'accredito figurativo ai sensi dell'art. 1 della L. 13 luglio 1967 n. 584, nel testo sostituito dall'art. 13 della L. 4 maggio 1990 n. 107 indicando il numero delle settimane nelle quali c'è stata una riduzione

di retribuzione dovuta ad assenza per donazione di sangue. Nel caso in esame devono essere compilati anche i punti 101 e 102.

9.6 Dati assicurativi Inail

Nei **punti 113** e **114** devono essere indicati, rispettivamente, il numero della posizione assicurativa e il relativo controcodice, nel quale è stato compreso il lavoratore oggetto della dichiarazione.
I **punti 117** e **118** devono essere compilati nel caso in cui l'assicurato abbia svolto, nel corso dello stesso anno, *attività lavorative riconducibili a due diverse posizioni assicurative.* Sono, infatti, da assimilare ad "inizio" e "fine" di rapporto di lavoro anche i trasferimenti di soggetti da una posizione assicurativa ad un'altra nell'ambito della stessa azienda.
Nel caso sia necessario indicare più posizioni assicurative devono essere utilizzati ulteriori numeri d'ordine.
Le aziende autorizzate all'accentramento delle posizioni assicurative devono effettuare la denuncia indicando i numeri delle singole "sottoposizioni" accentrate.
I **punti 115**, **116**, **119** e **120** devono essere compilati solo se il periodo di riferimento dell'attività del soggetto assicurato non coincide con l'anno solare, ad esempio in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno o in caso di cessazione dell'attività dell'azienda. Qualora il soggetto assicurato abbia svolto nell'anno di riferimento e nell'ambito della stessa posizione attività in modo discontinuo, nel punto 115 deve essere indicato il primo giorno di occupazione e, nel punto 116, l'ultimo giorno di occupazione del soggetto stesso.

10. QUADRO SB - INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ED EQUIPOLLENTI, ALTRE INDENNITÀ E PRESTAZIONI IN FORMA DI CAPITALE

Il **quadro SB** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti ai quali sono stati corrisposti trattamenti di fine rapporto di lavoro dipendente ed altre indennità di cui all'art. 16, comma 1, lett. *a)*, del Tuir, per i quali si sono rese applicabili le disposizioni recate dal D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di ritenute a titolo di acconto.
Tra le altre indennità indicate in questo quadro devono essere comprese le somme e i valori erogati, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Questo quadro deve essere utilizzato anche dalle forme pensionistiche complementari per indicare:

- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1998 agli iscritti alle predette forme, anteriormente al 28 aprile 1993, che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, assoggettate a tassazione ai sensi dell'art. 17 comma 2, del Tuir;
- le prestazioni in forma di capitale corrisposte nel 1998 in dipendenza di contratti assicurativi agli iscritti alle predette forme pensionistiche anteriormente al 28 aprile 1993 che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro; in tal caso i fondi pensione devono indicare l'importo della prestazione in forma di capitale corrispondente ai contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore eccedenti il 4 per cento della retribuzione annua, assoggettata alla medesima aliquota del TFR; la parte relativa al rendimento, assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482. deve essere indicata dalle imprese di assicurazione nel quadro SG;
- le prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni, corrisposte nel 1998 agli iscritti alle predette forme pensionistiche successivamente al 28 aprile 1993 che rivestono la qualifica di lavoratori dipendenti o di soci di cooperative di produzione e lavoro, qualunque sia il modello gestionale utilizzato dal fondo pensione.

Per indicare le indennità relative a rapporti cessati nel 1973 e negli anni precedenti dovrà essere utilizzato il **quadro SN** del Mod. 770/98, approvato con D.M. 7 aprile 1998, pubbli-

cato sul Supplemento Ordinario n. 67 alla G.U. n. 84 del 10 aprile 1998, avendo cura di indicare nell'apposito spazio l'anno di corresponsione.

Qualora debbano essere esposte più erogazioni, per le quali sono previste modalità diverse di determinazione dell'aliquota o differenti esposizioni di dati rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile, ad esempio, in caso di corresponsione sia di indennità di fine rapporto che di trattamento in forma di capitale, di cui all'art. 13, comma 9 del D.L.gs. n. 124 del 1993, ovvero siano state corrisposte somme per incentivare l'esodo dei dipendenti nel medesimo periodo d'imposta in cui sono state, altresì, corrisposte indennità in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, vanno compilati due distinti numeri d'ordine.
Se invece, nello stesso anno per la medesima indennità o TFR è stato erogato un acconto e un saldo, va compilato un unico numero d'ordine comprensivo dei dati relativi ad entrambe le erogazioni, indicando, per quanto riguarda il titolo, il codice previsto per il saldo.

Per quanto riguarda il titolo dell'erogazione di cui ai **punti 19** e **23**, indicare:
A – se si tratta di anticipazione;
B – se si tratta di saldo;
C – se si tratta di acconto;
D – se si tratta di acconto di somme per incentivare l'esodo dei dipendenti;
E – se si tratta di saldo di somme per incentivare l'esodo dei dipendenti;
F – se si tratta di anticipazioni di prestazione in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993;
G – se si tratta di acconti di prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993;
H – se si tratta di saldo di prestazioni in forma di capitale di cui all'art. 13, comma 9, del D.Lgs. n. 124 del 1993.

Nel **punto 20** va indicata la percentuale di abbattimento applicata all'indennità equipollente al TFR, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Tuir.
Nel **punto 24** va indicato l'importo dei contributi versati dal lavoratore che, ai sensi dell'art. 17 comma 2, del Tuir, vanno scomputati dal totale della indennità cui i contributi afferiscono (altra indennità diversa dal TFR corrisposta da Fondo o Cassa appositamente istituito).
Nel **punto 32** deve essere indicata l'aliquota determinata ai sensi dell'art. 17 comma 1, del Tuir, applicata ai trattamenti di fine rapporto e alle indennità equipollenti.
Il **punto 37** va compilato solo se nel periodo 1988-1997 sono stati corrisposti un acconto o una anticipazione.
Nel **punto 43** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 42.

Nel caso di erogazione dell'indennità ai sensi dell'art. 2122 del c.c. o delle leggi speciali corrispondenti ovvero in caso di eredità devono essere indicati:
- i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro e tutti i dati contabili, esclusi quelli dei punti da 44 a 47 del lavoratore dipendente deceduto;
- per ciascun avente diritto o erede, i dati anagrafici, i dati contabili di cui ai punti 45 e 46 ed il codice fiscale del dipendente deceduto nel punto 47·
- nel **punto 44** va indicato il codice:
  1 – in caso di erogazione di indennità ai sensi dell'art. 2122 c.c. o delle leggi speciali corrispondenti;
  2 – in caso di eredità.

Se nel corso dell'anno sono state corrisposte somme sia al deceduto che all'erede deve essere compilato un ulteriore rigo per indicare le somme corrisposte al deceduto.

11. QUADRO SC - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E TALUNI REDDITI DIVERSI

Il **quadro SC** va utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono stati corrisposti nel 1998 redditi di lavoro autonomo di cui all'art. 49 del Tuir o redditi diversi di cui all'art. 81,

comma 1, dello stesso Tuir, cui si sono rese applicabili le disposizioni degli artt. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42.
Vanno indicate in questo quadro anche le indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere *d), c), e)* e *f)*, dell'art. 16, comma 1, del Tuir). Per quanto concerne i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lett. *a)*, dell'art. 49 del Tuir, le indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti stessi vanno esposte separatamente quando il diritto alla loro percezione risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto ovvero quando le somme e i valori sono corrisposti, anche a titolo risarcitorio oppure nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di procedimenti transattivi. Quando non si verificano le predette condizioni, le indennità vanno indicate cumulativamente con gli altri eventuali compensi per collaborazione coordinata e continuativa.
Relativamente ai compensi di cui all'art. 81, comma 1 lettera *m)*, del Tuir (indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spesa corrisposti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. 25 marzo 1986, n. 80) va precisato, invece, che detti compensi vanno indicati soltanto se le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio o delle indennità chilometriche, superano i limiti previsti dall'art. 48, comma 5, del Tuir.

☞**ATTENZIONE** Si precisa che da quest'anno non sussiste più l'obbligo di inviare all'Inps copia del quadro del Mod. 770 relativo ai redditi inquadrabili tra quelli soggetti alla contribuzione alla gestione separata dell'Inps.

La casella del **punto 11** deve essere barrata se il percipiente è un non residente.
In tal caso, indicare:
- nei **punti 8** e **10** rispettivamente, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 12** lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13** il codice corrispondente rilevato dalla **Tabella SG** *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14** il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A – per prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale;
B – per prestazioni rese da amministratori, sindaci e revisori di società, associazione ed altri enti con o senza personalità giuridica;
C – per prestazioni rese da collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili (che non costituiscono diritti d'autore);
D – per prestazioni rese da partecipanti a collegi e commissioni;
E – per prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa diversi da quelli sopra elencati;
F – per indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, assoggettabili a tassazione separata;
G – per l'utilizzazione economica, da parte dell'autore o dell'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;
H – a titolo di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
I – a titolo di utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali;
K per la levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali;
L per prestazioni rese dagli sportivi con contratto di lavoro autonomo;
M – a titolo di indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale;
N – a titolo di indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche;
P – a titolo di indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili;
Q – per l'utilizzazione economica, da parte di soggetto diverso dall'autore o dall'inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico;

R – per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
S – a titolo di indennità di trasferta o di rimborso forfetario di spese spettanti a soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica di cui alla L. n. 80 del 1986;
T – per altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 16** va indicato l'ammontare lordo del compenso corrisposto. Si precisa che il contributo integrativo del 2 per cento destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e, quindi, non deve essere indicato né in questo punto né nel successivo punto 17
Nel **punto 17** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta (ad esempio, in caso di codice K nel punto 15, va indicata la riduzione del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese). In questo punto vanno indicati, altresì, i compensi d'importo inferiore a L. 50.000, di cui al terzo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973, mentre non devono essere incluse quelle eventualmente esposte nel successivo punto 18.
Nel **punto 18**, se è stata barrata la casella del punto 11, il sostituto d'imposta deve indicare le somme soggette a ritenuta ai sensi dell'art. 25 del D P.R n 600 del 1973, ma non assoggettate a ritenuta in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime convenzionale. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest'ultimo, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.
Nei **punti 19** e **20** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 21** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nell'importo indicato nel precedente punto 20.

12. QUADRO SD - DATI RELATIVI ALL'ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1998

Il **quadro SD** va compilato riportando i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel corso del 1998.
In questo quadro vanno riportati:
- nei punti da **8** a **32,** i dati delle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi **da giugno a dicembre 1998**, relative:
  - ai saldi Irpef e Cssn per il 1997;
  - alla prima rata di acconto Irpef per il 1998;
  - all'acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata;
- nei punti da **33** a **37,** i dati delle operazioni di conguaglio, effettuate nei mesi di **novembre e dicembre**, relative alla seconda o unica rata di acconto Irpef per il 1998.
- nei punti da **38** a **41** i dati del C.A.A.F. che ha effettuato la comunicazione mod. 730-4 al sostituto.

Nel presente quadro vanno indicate le suddette operazioni anche se effettuate a seguito di:
- comunicazioni (anche rettificative) Modd. 730–4 pervenute tardivamente;
- conguagli operati tardivamente relativi a comunicazioni Modd. 730-4 pervenute entro i termini;
- conguagli tardivi relativi all'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta, anche in seguito a rettifica dei Modd. 730-3.

Modalità di compilazione

L'indicazione dei dati relativi ai conguagli deve essere effettuata distintamente per ogni mese in cui sono avvenute le relative operazioni. In un medesimo numero d'ordine, ricorrendone i presupposti, devono essere compilati sia i punti da 8 a 32 che i punti da 33 a 37
Nei **punti 8** e **33** deve essere indicato il mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio i cui dati sono esposti, rispettivamente, nei punti da 9 a 32 e da 34 a 37
Nei **punti 11**, **14**, **20**, **24** e **35** vanno indicati gli interessi per incapienza della retribuzione trattenuti nel mese indicato nei punti 8 e/o 33.
Nei **punti 12**, **15**, **21** e **25** vanno indicati gli interessi per rateizzazione trattenuti nel mese indicato nel punto 8.

Nei **punti 17 22** e **27** vanno riportate le sanzioni amministrative trattenute a seguito di conguagli effettuati nel mese di luglio in rettifica di quelli operati nel mese di giugno, conseguenti ad un Mod. 730-3 o Mod. 730-4 errato.
I **punti 28** e **37** devono essere compilati indicando il motivo per il quale il conguaglio non viene effettuato ovvero non viene completato. Tali punti devono essere compilati anche quando non risulta alcun debito o credito. A tal fine deve essere utilizzato uno dei seguenti codici:
A – cessazione del rapporto di lavoro;
B – aspettativa senza retribuzione;
C – decesso;
D – retribuzione insufficiente;
E – rimborso non effettuato in tutto o in parte per incapienza del monte ritenute;
F – richiesta di minore secondo o unico acconto;
G – situazioni per le quali nei singoli punti dovrebbero essere compilati più codici;
H – Mod. 730–3 o Mod. 730-4 dal quale non risulta alcun debito o credito;
T – altro

Nel **punto 29** deve essere indicato il tipo di conguaglio effettuato, utilizzando uno dei seguenti codici:
A – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730–3;
B – conguaglio tardivo derivante da Mod. 730-3 rettificativo;
C – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 pervenuta entro i termini;
D – conguaglio tardivo derivante da comunicazione Mod. 730-4 rettificativa pervenuta entro i termini;
E – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4;
F – conguaglio conseguente a comunicazione tardiva di Mod. 730-4 rettificativo;
G – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tardivamente pervenuta al sostituto;
H – conguaglio a seguito di rettifica di una precedente comunicazione tempestivamente pervenuta al sostituto ma per la quale non è stato effettuato il conguaglio;
L – dati risultanti dal Mod. 730-3 o Mod. 730-4 rettificato;
T – altro.

Il **punto 30** deve essere compilato nei casi in cui il contribuente ha chiesto la rateizzazione degli importi da trattenere, indicando il numero delle rate richieste.
Nel **punto 31** indicare il numero della rata trattenuta nel mese indicato nel punto 8.
Nel **punto 32** va riportato il codice corrispondente alla causa, riscontrata dal datore di lavoro, per la quale il Mod. 730/98 non è risultato liquidabile, ricavandolo dalla **Tabella SL** *Cause di non liquidabilità del Mod. 730/98*, posta nell'Appendice alle presenti istruzioni.

Rettifica

Nei casi di rettifica degli importi da conguagliare, in precedenza indicati nei Modd. 730-3 e 730-4, i dati delle operazioni di conguaglio effettuate in ciascun mese devono essere esposti su specifici numeri d'ordine. Il sostituto deve compilare un ulteriore numero d'ordine relativo ai modelli rettificati riportando, oltre ai dati anagrafici e al codice fiscale:
- nei punti da 9 a 14, i dati desunti dal Mod. 730-3 o 730-4, nel seguente ordine:
  - importo da trattenere Irpef saldo 1997;
  - importo da rimborsare Irpef saldo 1997;
  - prima rata di acconto Irpef 1998;
  - seconda o unica rata di acconto Irpef 1998;
  - importo da trattenere Cssn saldo 1997;
  - importo da trattenere per acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata;
- nel **punto 29** dello stesso numero d'ordine va indicato il **codice L**

Nel caso di conguagli effettuati a seguito di rettifica da parte dei C.A.A.F. degli importi del Mod. 730-4 che non hanno formato oggetto di conguaglio nei mesi precedenti perché il modello è stato consegnato in ritardo da parte del C.A.A.F. o per causa dipendente dal sostituto devono essere utilizzati:
- uno o più numeri d'ordine per l'indicazione dei dati relativi al conguaglio; in tal caso nel punto 29 del primo numero d'ordine dovrà essere riportato il **codice G** o **H**;

- un ulteriore numero d'ordine per indicare i dati del modello che è stato rettificato seguendo le istruzioni sopra riportate.

Se a seguito di rettifica il sostituto ha effettuato rimborsi a titolo di prima rata di acconto Irpef e/o di acconto su redditi soggetti a tassazione separata e/o di seconda o unica rata di acconto deve compilare rispettivamente i **punti 16**, **26** e **36**.

S13. QUADRO SE - PROVVIGIONI

Il **quadro SE** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei soggetti che hanno percepito provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di comm[illegible]cio e di procacciamento d'affari corrisposte nel 1998, nonché provvigioni derivanti da venc[illegible] domicilio [illegible] cui all'art. 36 della L. 11 giugno 1971 n. 426, assoggettate a ritenuta a titc[illegible] imposta, [illegible]ono rese applicabili le disposizioni contenute nell'art. 25-*bis* del D.P.R. n. [illegible] del 1973.
Nel **punto 11** va indicata, utilizzando uno dei seguenti codici, la c[illegible]le del pagamento delle provvigioni corrisposte a:
A – agente o rappresentante di commercio monomandatario;
B – agente o rappresentante plurimandatario;
C – commissionario;
D – mediatore;
E – procacciatore di affari;
F – incaricati per le vendite a domicilio;
G – incaricati per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (L. 25 febbraio 1987 n. 67);
T – altro titolo diverso dai precedenti.

Nel **punto 12** va indicato l'ammontare corrisposto al lordo delle somme non soggette a ritenuta.
Nei **punti 13** e **14** vanno indicate le somme non soggette a ritenuta. In particolare nel punto 13 va riportato l'importo delle somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percettori per conto dei committenti, preponenti o mandanti. Nel punto 14 va indicata la quota delle provvigioni non soggette a ritenuta (50 per cento o 80 per cento).
Nei **punti 15** e **16** va indicato, rispettivamente, l'imponibile e l'importo delle ritenute operate.
Nel **punto 17** va indicato l'ammontare delle ritenute non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già comprese nell'importo indicato nel precedente punto 16.
Si precisa che non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell'art. 25-*bis* del citato D.P.R. n. 600 del 1973 per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

S14. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF** con riferimento a quanto corrisposto nel 1998, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, compensi per avviamento commerciale e contributi degli enti pubblici e privati.
Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini delle comunicazioni che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461, devono effettuare ai sensi del comma 2 della medesima disposizione relativamente ai redditi di capitale, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, corrisposti a soggetti residenti negli Stati esteri indicati nei decreti ministeriali del 4 settembre 1996, del 25 marzo 1998 e del 16 dicembre 1998, non soggetti ad imposizione ovvero soggetti ad imposizione in misura ridotta.
Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito

dividendi di cui all'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.
In particolare, nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente, barrando la casella del **punto 11** se il percipiente è un non residente e avendo cura, in questo caso, di inserire:
- nei **punti 8 e 10**, rispettivamente la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 12**, lo Stato estero di residenza;
- nel **punto 13**, il codice corrispondente rilevato dalla **Tabella SG** *Elenco dei paesi esteri*, posta nell'*Appendice* delle presenti istruzioni;
- nel **punto 14**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del paese di residenza.

Nel **punto 15** va indicata la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

A – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito;

B – proventi, **divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998**, corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto del 15 per cento (art. 7 comma 5, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547: art. 2, commi 158 e 164, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);

C – proventi, **divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998**, corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, secondo capoverso, del D.P.R. n. 600 del 1973);

D – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

E – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;

F – proventi di cui all'art. 41, comma 1, lett. *g-bis)* e *g-ter)*, del Tuir, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Nello stesso punto, in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 va indicato uno dei seguenti codici:

G – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti anche non bancari, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;

H – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;

I – prestazioni di fideiussioni e di ogni altra garanzia;

L – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;

M – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;

N – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;

P – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998. Con riferimento a tale codice devono essere indicati i redditi corrisposti nel corso dell'intero anno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181 art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997 n. 494);

Q – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da G a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996; interessi, premi e altri frutti di buoni fruttiferi postali emessi fino al 31 dicembre 1996).

Si precisa che l'esenzione di cui all'art. 26-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nel D.M. 24 aprile 1992, concernente l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato. Si tratta dei redditi percepiti dalle seguenti categorie di soggetti:

- per le Filippine, le società finanziarie multinazionali, con riferimento alle attività direzionali;
- per Malta, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al "Malta International Business Activity Act" del 30.6.1989 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per Singapore, le società i cui proventi affluiscono da fonti estere;
- per gli Emirati Arabi Uniti, tutti i soggetti ad esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.

Con riferimento ai redditi percepiti da tali soggetti l'obbligo di segnalazione non sussiste trattandosi di redditi soggetti ad imposizione.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel Prospetto E del quadro SH.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane non soggetti a ritenuta ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

☞**ATTENZIONE** Per i redditi di capitale corrisposti nel 1998 a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, dovrà essere compilato il quadro RZ, prospetto G, del Mod. UNICO 99 Società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure il quadro RZ, prospetto C, del Mod. UNICO 99 Enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770/99, quadro SH, Prospetto D, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata (ex art. 2, comma 6, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

S15. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE

Nel **quadro SG** con riferimento a quanto corrisposto nel 1998, devono essere riportate sia le somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto sia quelle assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.
In particolare, nell'**Elenco dei percipienti somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto**, indicare nel **punto 11** "Causale" il corrispondente codice:

A – somme derivanti dal riscatto di contratti di assicurazione sulla vita;
B – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel successivo **Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta**, indicare nella **colonna 1** "Causale" il corrispondente codice:

C – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ivi compresi i capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, della L. 28 febbraio 1997 n. 30;
D – capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
E – rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera

(AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

L'importo da indicare nella **colonna 2** "Ammontare complessivo" è quello dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato, nonché di contratti di capitalizzazione, per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo d'imposta. Per le somme di cui al codice E, indicare l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte.

Nella **colonna 3**, indicare l'ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate; con riferimento ai codici C e D, va indicata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi. L'importo deve essere indicato al netto della deduzione del 2 per cento, prevista per ogni anno successivo al decimo.

S16. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PLUSVALENZE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, nonché dagli enti non commerciali.

Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1998 e assoggettati alla ritenuta di cui al terzo comma dell'art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'art. 19 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha introdotto una ritenuta del 25 per cento a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, sui premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell'art. 6 del Tuir, con esclusione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l'applicazione di ritenute alla fonte. In sostanza, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 29, 25 e 25-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie e certificati d'investimento

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1998, delle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi divenuti esigibili, entro il 30 giugno 1998, delle cambiali di cui all'art. 10-*bis* della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (accettazioni bancarie) e delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43, assoggettati alla ritenuta del 15 per cento di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, qualora al momento dell'emissione il tasso accordato dall'emittente superi il tasso ufficiale di sconto aumentato di due terzi, per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ovvero il tasso ufficiale di sconto aumentato di un terzo, negli altri casi. In tal caso si applica la ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, seconda parte, del D.P.R. n. 600 del 1973.
- i proventi delle accettazioni bancarie, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981 n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692, come sostituito dall'art. 12, comma 9, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.

Prospetto D - Redditi di capitale corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi e i redditi di capitale, corrisposti nel 1998, a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e i redditi di capitale, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425; art.13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, commi 158 e 164, della L. 23 dicembre 1996, n. 662);
- gli interessi e i redditi di capitale, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e i redditi di capitale, divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con il decreto del Ministro delle finanze ministeriale emanato ai sensi del comma 7-*bis* dell'articolo 76 del Tuir (D.M. 24 aprile 1992).

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate, deve essere compilato il **Quadro SF** indicando nel punto 15 i codici da **G** a **Q**.

Prospetto E - Proventi derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari, nonché proventi derivanti da riporti, pronti contro termine su titoli e valute e dal mutuo di titoli garantito

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi corrisposti nel 1998 derivanti dalle seguenti operazioni:

- cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari, i cui proventi sono divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, alle quali si applica la disciplina prevista dall'art. 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni;

- prestito titoli e finanziamento in valori mobiliari, i cui proventi sono divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110;
- riporti e pronti contro termine su titoli e valute, nonché mutuo di titoli garantito, i cui proventi sono divenuti esigibili a decorrere dal 1° luglio 1998, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Prospetto F - Plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute estere

Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze **realizzate entro il 30 giugno 1998** a seguito di cessioni a termine di valute estere ovvero attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c-ter)*, del Tuir (vigente anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997), assoggettate alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla L. 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 13; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

Prospetto G - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nel 1998, dei titoli obbligazionari emessi **anteriormente al 1° gennaio 1997** da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Prospetto H - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 1998, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

17. QUADRO SI - UTILI DISTRIBUITI NELL'ANNO 1998

Il **quadro SI** deve essere compilato dalle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, dalle cooperative a responsabilità limitata e dagli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg, che nell'anno solare 1998 hanno distribuito utili sotto qualsiasi forma e denominazione.
Tale quadro deve essere altresì compilato dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti indicati nell'art. 87 comma 1, lettera *d)*, del Tuir.
Nel prospetto relativo agli **utili dei quali è stata deliberata la distribuzione nell'anno 1998** devono essere indicati in **Sezione I**, gli utili deliberati nel 1998 da società ed enti residenti nel territorio dello Stato, riportando la data della deliberazione, l'importo degli utili imputabile a ciascuna azione o quota (senza troncamento), il numero delle azioni o quote e l'ammontare complessivo degli utili cui si riferisce la delibera; in caso di utili in natura da indicare nella **Sezione II**, devono essere altresì indicati la descrizione dei beni distribuiti ed il valore degli stessi risultante dall'ultimo bilancio dell'emittente ovvero, per gli utili deliberati a partire dal 1° luglio 1998, il valore normale dei beni quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.
Nel prospetto degli **utili deliberati fino al 30 giugno 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997).

Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.
In particolare indicare l'ammontare degli utili pagati nel 1998, l'aliquota di ritenuta applicata e l'importo delle ritenute effettuate.
Inoltre, indicare:

- nel **rigo SI16**, l'ammontare degli utili da corrispondere al 31 dicembre 1998;
- nel **rigo SI17** l'ammontare delle ritenute a titolo d'acconto operate sugli utili deliberati fino al 30 giugno 1998, con l'aliquota del 10 per cento;
- nel **rigo SI18**, nella **colonna 1** l'ammontare delle maggiori ritenute versate sugli utili pagati nel corso del 1998, indicando nella **colonna 2** l'importo delle ritenute precedentemente versate di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio. Il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 88 del Tuir ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-*bis*, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-*bis*, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:
  - l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
  - l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R n. 602 del 1973, alla data del 1° settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 1° marzo dell'anno successivo;
  - l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel prospetto degli **utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno sui quali sono state applicate le aliquote di ritenuta previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997

☞**ATTENZIONE** Nella **colonna 2** dei prospetti degli utili deliberati sono state riportate le principali aliquote di ritenuta. Qualora le ritenute siano state effettuate con aliquote diverse da quelle indicate (ad esempio, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti e organismi internazionali) devono essere utilizzati gli appositi righi in bianco.

Nella **colonna 3** è già indicato il titolo di applicazione delle ritenute. Ove questa indicazione manchi, indicare: "**A**" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "**I**" se è stata applicata a titolo d'imposta.

18. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOCIETÀ ED ENTI RESIDENTI E NON RESIDENTI

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Irpeg, compresi quelli su titoli esteri, in qualunque forma corrisposti dal 1° gennaio 1998, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché i dati relativi ai crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 11, comma 3-*bis*, 14 e 94, comma 1-*bis*, del Tuir. Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). La comunicazione di cui al presente quadro è resa in luogo di quella dovuta allo schedario generale dei titoli azionari, nonché di quella relativa agli utili corrisposti ai possessori di quote di società a responsabilità limitata.

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:
- società ed enti indicati nell'art. 87 comma 1 lettere *a)* e *b)*, del Tuir, che hanno emesso azioni o quote;
- casse incaricate del pagamento degli utili;
- società fiduciarie, con riferimento agli effettivi proprietari delle azioni ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili;
- imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili derivanti da titoli azionari;
- gli intermediari presso i quali sono depositati i titoli azionari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- gli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. e quelli che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte titoli S.p.A. Tali soggetti effettuano la comunicazione tramite una banca o una S.I.M. residente nel territorio dello Stato ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, che svolge i compiti di rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente.

L'obbligo di comunicazione sussiste anche con riferimento agli estremi identificativi dei soci che hanno depositato le azioni al fine di partecipare all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie. Tuttavia, nel caso in cui nel corso di uno stesso anno la società emittente abbia tenuto un'assemblea ordinaria di bilancio e effettuato una distribuzione di utili, la comunicazione deve essere effettuata con riferimento alla sola distribuzione di utili. Nessun obbligo di comunicazione incombe ai soggetti che nel corso del 1998 abbiano solamente deliberato una distribuzione di utili a cui però non ha fatto seguito, nel corso dello stesso anno, alcun effettivo pagamento.
I soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi dell'art. 27-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:
A – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente in qualità di emittente per gli utili corrisposti relativamente ai titoli dalla stessa emessi ovvero se la comunicazione è effettuata in qualità di cassa incaricata; in quest'ultimo caso devono essere riportati nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
B – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria;
C – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1962, n. 1745.

Nel riquadro relativo all'elenco dei percipienti, barrare il **punto 11** se la comunicazione si riferisce ad un soggetto non residente indicando nei successivi **punti 12**, **13** e **14** i dati ivi richiesti.

Indicare, inoltre:
- nel **punto 15**, l'oggetto della comunicazione, utilizzando il codice **1** se si tratta di pagamento di dividendi e il codice **2** se si tratta di deposito di azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie;
- nel **punto 16**, il tipo di partecipazione, utilizzando il codice **1** se si tratta di azioni ordinarie, il codice **2** se si tratta di azioni privilegiate, il codice **3** se si tratta di azioni di risparmio e il codice **4** per le quote di società non azionarie;
- barrare il **punto 17** se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A.;
- nel **punto 18**, il numero delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale; tale casella va com-

pilata anche dai soggetti che comunicano l'avvenuto deposito delle azioni ai fini della partecipazione in assemblea;

- nel **punto 19**, la percentuale di possesso qualora le azioni siano intestate a più soggetti;
- nei **punti 20** e **21**, rispettivamente, l'ammontare del dividendo unitario e del dividendo complessivo; relativamente ai titoli esteri va compilata solo il **punto 21** indicando il controvalore in lire;
- nel **punto 22**, la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata;
- nei **punti 23** e **24**, rispettivamente, l'importo della ritenuta e dell'imposta sostitutiva applicata;
- nei **punti** da **25** a **29**, l'ammontare degli utili sui quali si calcola il credito d'imposta sui dividendi, distinguendo quelli per i quali il credito d'imposta spetta nella misura piena o limitata del 58,73 per cento ai sensi dell'art. 14 del Tuir o degli artt. 11, comma 3-*bis*, e 94, comma 1-*bis*, del Tuir, deliberati a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, dagli utili per i quali il credito d'imposta si applica nella misura di 9/16 o del 25 per cento, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ovvero dagli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

S19. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE REALIZZATI NELL'ESERCIZIO DI IMPRESA COMMERCIALE, NONCHÉ PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. NON CONFORMI ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE DA CHIUNQUE PERCEPITI

Nel **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e percepiti nel 1998 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del Tuir, da società ed enti di cui alle lett. *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 87 del Tuir, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. *d)*, comma 1, dell'art. 87 del Tuir, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77
Nel medesimo quadro devono essere altresì indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non conformi alle direttive comunitarie e commercializzati nel territorio dello Stato, da chiunque percepiti nel 1998 per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, sesto comma, della citata L. n. 77 del 1983.

S20. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO REALIZZATI DA PERSONE FISICHE E SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 5 DEL TUIR, NON ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI, NONCHÉ DA ENTI NON COMMERCIALI E DA SOGGETTI ESENTI O ESCLUSI DALL'IRPEG

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero, conformi alle direttive comunitarie, commercializzati nel territorio dello Stato e conseguiti nel 1998 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del Tuir non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali, per i quali trova applicazione la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui all'art. 10-*ter*, terzo comma, della L. 23 marzo 1983, n. 77
Devono essere altresì indicati i proventi relativi alle quote di organismi di investimento collettivo detenute dai fondi e dalle gestioni soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato di gestione,

assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento prevista dall'art. 15, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461

521. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.
La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate a decorrere dal 1° luglio 1998, che possono generare i redditi di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* del comma 1 dell'art. 81 del Tuir.
Per le operazioni effettuate fino al 30 giugno 1998 rimane fermo l'obbligo di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 4, comma 1, del D.L. 28 gennaio 1991 n. 27 con le modalità e con i termini stabiliti dal D.M. 27 marzo 1992.
In particolare sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nel codice **J**, **K** e **L**) i seguenti intermediari:

1 - le banche;
2 - le SIM;
3 - le Poste Italiane S.p.A.
4 - le società fiduciarie;
5 - gli agenti di cambio;
6 - le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
7 - i notai;
8 - gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
9 - le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997 gli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6.
Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.
Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi, avendo cura di inserire:
- nel **punto 15**, il codice corrispondente a ciascuna operazione di seguito indicata:
  - **A** - cessione a titolo oneroso di partecipazioni con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. *c)* del comma 3 dell'art. 5 del Tuir e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
  - **B** - annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
  - **C** - cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo diversi da quelli di tipo aperto soggetti ad imposta sostitutiva sul risultato della gestione e altri strumenti finanziari di cui alle lettere *c-ter)* e *c-quinquies)* dell'art. 81, comma 1, del Tuir.
  - **D** - stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater)* dell'art. 81, comma 1 del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere

conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies)*.

E – cessione a titolo oneroso dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater)* dell'art. 81 comma 1, del Tuir, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies)*.

F – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi e conti correnti, la cui giacenza abbia superato cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui;

G – prelievi di valute rivenienti dai depositi e conti di cui alla precedente lettera F·

H – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;

I – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'art. 81 comma 1 del Tuir;

J – prelievi da rapporti, per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da *c)* a *c-quinquies)* dell'art. 81 comma 1 del Tuir;

K – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a 100 milioni di lire;

L – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a cento milioni di lire nel secondo semestre del 1998, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzata la causale **I**.

Si ricorda che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

a – operazioni elencate con le causali da A ad I, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c)*, del Tuir, poste in essere da soggetti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997·

b – operazioni elencate con le causali da A ad I poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;

c – cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 81, comma 1, lett. *c-bis)*, del Tuir in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti *a)* e *b)*;

d – operazioni elencate con le causali da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;

- nel **punto 16**, il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:
  - **1** – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
  - **2** – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
  - **3** – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui alla tipologia 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
  - **4** – contratti di cui all'art. 81, comma 1 lett. *c-quater)*, del Tuir;
  - **5** – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 81 comma 1 lett. *c-quinquies)*, del Tuir;
  - **6** – metalli preziosi;
  - **7** – valute estere;
- nel **punto 17** la data in cui l'operazione è stata effettuata;

- nel **punto 18**, l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in lire alla data indicata nel punto 17 ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nozionale per i contratti derivati;
- nel **punto 19**, la quantità delle attività oggetto delle operazioni, ad esempio: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale dato va espresso senza operare il troncamento;
- nel **punto 20**, il numero complessivo dei soggetti cointestatari dei rapporti oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni cointestatario. In tal caso, i dati relativi all'operazione vanno indicati una volta sola con riferimento ad uno degli intestatari, mentre in corrispondenza dei numeri d'ordine relativi agli altri intestatari va compilato comunque il **punto 20** e nel **punto 21** deve essere indicato il codice fiscale del soggetto cointestatario per il quale sono stati indicati i dati relativi all'operazione.

S22. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

Sono obbligati a compilare il **quadro SP**. relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998 ed alle anticipazioni di tali ritenute da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:
- soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, nonché dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

I soggetti sopra indicati sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonché le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:
a – scadenza dei titoli o dei certificati;
b – negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
c – riacquisto dei titoli o certificati;
d successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera **a** – scadenza dei titoli o certificati occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.
Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.
Per le operazioni di cui alla lettera **b** – negoziazione dei titoli o certificati da parte dai sostituti d'imposta per conto dei possessori – la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera **c** – riacquisto dei titoli o certificati la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.
Per le operazioni di cui alla lettera **d** – successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.
Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data.
In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1998, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1998, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1997 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1998.
Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1998, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1997 calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1999.
Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1999, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770/ter relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.
La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1998 ed al 31 dicembre 1997 Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 1997

Prospetto A

Nel prospetto A, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es. Programma X-interessi);
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3** e **4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

Prospetto B

Nel prospetto B, indicare:
- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte;
- nella **colonna 2**, le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni;
- nella **colonna 3**, le somme di riferimento;
- nelle **colonne 4** e **5**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo della differenza imponibile (colonna 2 meno colonna 3).

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da **a** a **d** i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 2 e 3, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C
Nel prospetto C, nei **righi SP13** e **SP16** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **d**. Nei **righi SP12** e **SP17** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera **c**.

Relazione di stima
Nei caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1997 ed al 31 dicembre 1998 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.
Nel **rigo SP25** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136 e designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

S23. QUADRO SQ - COMUNICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 1998 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI DI CUI AL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

L'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, stabilisce che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, tenuti a versare al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato l'imposta sostitutiva risultante dal saldo mensile del conto unico previsto dall'art. 3, sono tenuti a comunicare all'Amministrazione finanziaria i dati concernenti i versamenti relativi all'anno solare precedente.
Ad analogo adempimento sono tenuti i soggetti che hanno emesso i titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 qualora abbiano provveduto a corrispondere direttamente i relativi interessi, premi ed altri frutti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996) nonché gli intermediari tenuti all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Alla stregua di quanto precede e delle disposizioni di cui agli articoli 6 e seguenti del citato D.Lgs. n. 239 del 1996 riguardanti il regime fiscale per i soggetti non residenti, sono tenuti ad effettuare la predetta comunicazione:
- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la "Poste Italiane S.p.A." (art. 13, commi 1 e 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 2, comma 26, L. 23 dicembre 1996, n. 662) nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione (art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 239/96);
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero delle

finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane (art. 9, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239/96);
- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti (art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 239/96);
- gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. presso i quali sono depositate le azioni e i titoli similari immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A. (art. 27-*ter*, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. (art. 27-*ter*, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973).

Dati relativi agli intermediari non residenti

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione delle seguenti disposizioni:
- art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239;
- art. 27-*ter*, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- art. 6, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente, il codice ABI, il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT, il codice fiscale, la denominazione, lo Stato estero, il Comune, la via ed il numero civico, il numero telefonico comprensivo di prefisso.

Prospetto dei versamenti

In questo prospetto vanno riepilogati, in ordine cronologico, i versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.
In particolare, indicare:
- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento;
- nella **colonna 2**, l'importo versato;
- nella **colonna 3**, barrare la casella se il versamento è stato effettuato in Euro; in tal caso l'importo da indicare nella colonna 2 deve essere riportato in Euro;
- nella **colonna 4**, la lettera **C** se il versamento è stato eseguito presso il concessionario della riscossione, la lettera **T** se il versamento è stato effettuato in tesoreria, la lettera **F** se il versamento è stato effettuato con Mod. F23 o F24;
- nella **colonna 5**, la lettera **D** se il versamento mediante distinta è stato effettuato direttamente al concessionario, la lettera **C** per il versamento mediante conto corrente postale e la lettera **B** per il versamento mediante delega alla banca;
- nelle **colonne 6** e **7** va indicato il codice tributo ovvero il capitolo di bilancio completo dell'articolo, desumendoli dal D.M. del 6 dicembre 1996, pubblicato nella G.U. e del 16 dicembre 1996, n. 294, e dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, pubblicato nella G.U. dell'8 agosto 1998, n. 124;
- nella **colonna 8**, la data del versamento;
- nelle **colonne 9** e **10**, indicare in caso di versamento tramite azienda di credito, distintamente, il codice ABI e il codice C.A.B. risultanti dall'attestazione rilasciata.

In caso di versamenti effettuati tramite il servizio postale va indicato il codice azienda rilevabile dal modello di pagamento.

Riepilogo del conto unico

Gli intermediari, nonché le banche o SIM residenti che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239/96.
I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il riquadro **"DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE TERRITORIALE"** deve essere compilato qualora il riepilogo del conto unico si riferisce all'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi dell'art. 35 della L. 23 dicembre 1994, n. 724. Tale imposta, ancorché non versata (in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs n.239/96) va comunque indicata utilizzando tante copie del riepilogo per quanti sono gli enti che hanno emesso i titoli in questione.
Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante dal conto unico.
In ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239/96, versata tardivamente, ed alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive.

In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti** da **3** a **5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi (addebiti derivanti dal riporto dell'imposta sostitutiva risultante quale "saldo negativo" del conto unico del mese precedente; addebiti derivanti dai versamenti effettuati in eccesso in mesi precedenti rispetto al saldo del conto unico; addebiti derivanti dall'operatività dell'intermediario nel mese di riferimento);
- nei **punti 6** e **7** il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il **punto 6** per il saldo positivo e il **punto 7** per quello negativo.
  L'importo di cui al **punto 7** costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al **punto 3** del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al **punto 7** del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si chiede il rimborso o utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel **punto 3** del mese di gennaio dell'anno seguente;
- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7 comma 5, del D.Lgs. n. 239/96, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 ed ai dividendi di cui all'art. 27-*ter* del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997·
- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione dell'1,50 per cento per mese o frazione di mese.
Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei **punti 8** e **9**, si intendono già ricomprese, ai fino del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei **punti 1** e **2**.

Il Riepilogo del conto unico reca, nella parte finale, un rigo destinato ad accogliere la richiesta del saldo negativo del conto unico, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239/96, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rim-

borso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo. Tale importo deve essere espresso in migliaia di lire, barrando l'apposita casella se si richiede che venga effettuato in Euro.
Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, al Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, ove attivato, ovvero, in assenza, alla Direzione regionale delle entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998).

24. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 1998, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

25. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi a quelli riportati nei diversi quadri staccati del modello di dichiarazione.
Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate tenendo presente che, ai fini della totalizzazione del numero dei percipienti e/o assistiti laddove richiesto devono essere conteggiati una sola volta quelli elencati più volte.

Dati rilevati dal quadro SA

Nel **rigo SS1** indicare:
- nel **punto 1** il numero complessivo dei soggetti elencati ai fini fiscali nel quadro SA, con esclusione degli eredi;
- nel **punto 2** il totale degli importi indicati ai punti 18;
- nel **punto 3** il totale degli importi indicati ai punti 19;
- nel **punto 4** l'importo totale relativo ai punti 20;
- nel **punto 5** l'importo totale relativo ai punti 25;
- nel **punto 6** l'importo totale relativo ai punti 26;
- nei **punti 7**, **8**, **9**, **10**, **11**, **12**, **13**, **14** e **15**, rispettivamente, il totale degli importi dei punti 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35;
- nei **punti 16**, **17**, **18** e **19** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 42 e 49, 43 e 50, 44 e 51 e 45 e 52;
- nei **punti 20**, **21**, **22**, **23** e **24** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 53, 54, 55, 56 e 57;
- nel **punto 25** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati previdenziali e assistenziali;
- nel **punto 26** l'importo totale delle retribuzioni esposte ai fini previdenziali e assistenziali;
- nel **punto 27** il totale dei numeri d'ordine utilizzati per esporre i dati assicurativi.

Si precisa che negli importi da indicare ai punti da 2 a 24 del rigo SS1 non devono essere considerati i dati indicati nei numeri d'ordine nei quali è stata barrata la casella del punto 38 del quadro SA.

Dati rilevati dal quadro SB

Il **rigo SS2** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati escludendo, *in ogni caso, gli eredi.*
Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9** e **10** indicare rispettivamente il totale degli importi dei punti 21, 25, 26, 27 28, 37 38, 42 e 43.

Dati rilevati dal quadro SC

Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero dei soggetti elencati.
Nei **punti 2, 3, 4, 5, 6** e **7** indicare, rispettivamente, i totali relativi ai punti 16, 17 18, 19, 20 e 21

Dati rilevati dal quadro SD

Nel rigo SS4 indicare:
- nel **punto 1** il numero dei soggetti ai quali il sostituto d'imposta ha prestato assistenza fiscale diretta nell'anno 1998 a seguito di presentazione del Mod. 730/98;
- nel **punto 2** il numero dei soggetti cui il sostituto d'imposta ha effettuato i conguagli a seguito di comunicazione da parte di un C.A.A.F.

I restanti punti devono essere compilati escludendo dalle operazioni di totalizzazione i numeri d'ordine nei quali è stato compilato il punto 29 con il codice L. Indicare, quindi:
- nei **punti 3, 4, 5, 6 7 8, 9, 10** e **11** rispettivamente il totale degli importi dei punti 9, 10, 11 12, 13, 14, 15, 16 e 17·
- nei **punti 12, 13, 14, 15** e **16** rispettivamente il totale degli importi dei punti 18, 19, 20, 21 e 22;
- nei **punti 17 18, 19, 20** e **21** rispettivamente il totale degli importi dei punti 23, 24, 25, 26 e 27·
- nei **punti 22, 23, 24** rispettivamente il totale degli importi dei punti 34, 35 e 36;
- nel **punto 25** il compenso spettante ai sostituti d'imposta di cui al D.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ai soggetti assistiti di cui al punto 1;
- nel **punto 26** l'ammontare dei maggiori compensi spettanti, ai sensi dell'art. 1 del decreto dirigenziale 12 novembre 1998 per l'assistenza fiscale prestata nell'anno 1997 ed utilizzato dal sostituto effettuando una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali relative all'anno 1998.

Dati rilevati dal quadro SE

Il **rigo SS5** deve essere compilato indicando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nel **punto 2** indicare il totale relativo ai punti 12
Nei **punti 3, 4, 5, 6** e **7** indicare rispettivamente i totali relativi ai punti 13, 14, 15, 16 e 17

Dati rilevati dal quadro SF

Il **rigo SS6** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2, 3** e **4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 16, 17 e 19.

Dati rilevati dal quadro SG

Il **rigo SS7** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2**, **3**, **4** e **5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12, 13, 15 e 16.
Nei **punti 6**, **7** e **8** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 4 del "Prospetto delle somme assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta"

Dati rilevati dal quadro SH

Nel **rigo SS8** indicare:
- nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A";
- nei **punti 3** e **4** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto B";
- nei **punti 5** e **6** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto C";
- nei **punti 7** e **8** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto D";
- nei **punti 9** e **10** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto E";
- nei **punti 11** e **12** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH24 e SH25 del "Prospetto F";
- nei **punti 13** e **14** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH26 e SH27 del "Prospetto G";
- nei **punti 15** e **16** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei righi SH28 e SH29 del "Prospetto H"

Dati rilevati dal quadro SI

Nel **rigo SS9** indicare:
- nei **punti 1** e **2**, gli importi totali relativi alle colonne 1 e 4 del prospetto "Utili deliberati fino al 30/6/98";
- nel **punto 3** l'importo del rigo SI17;
- nei **punti 4 e 5** gli importi indicati rispettivamente alle colonne 1 e 2 del rigo SI 18;
- nei **punti 6** e **7** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nelle colonne 1 e 4 del riquadro "Utili deliberati dal 1° luglio 1998"

Dati rilevati dal quadro SK

Il **rigo SS10** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2**, **3** e **4** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 21 23 e 24.

Dati rilevati dal quadro SL

Il **rigo SS11** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2** e **3** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 12 e 14.

Dati rilevati dal quadro SM

Nel **rigo SS12**:
- nei **punti 1** e **2** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4.

Dati rilevati dal quadro SO

Il **rigo SS13** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nel **punto 2** deve essere indicato l'importo totale relativo al punto 18.

Dati rilevati dal quadro SP

Nel **rigo SS14** indicare:
- nei **punti 1** e **2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2 e 4 del "Prospetto A"
- nei **punti 3**, **4** e **5** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 2, 3 e 5 del "Prospetto B"

Dati rilevati dal quadro SR

Il **rigo SS15** deve essere compilato riportando, nel **punto 1**, il numero complessivo dei soggetti elencati.
Nei **punti 2**, **3**, **4** e **5** devono essere indicati gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 11 12, 13 e 14.

26. QUADRO ST - RITENUTE ALLA FONTE OPERATE, RELATIVI VERSAMENTI ED ALTRI DATI RELATIVI AL SOSTITUTO D'IMPOSTA

Nel **quadro ST** vanno indicati le ritenute operate, i versamenti eseguiti ed altri dati relativi al sostituto d'imposta.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

26.1 Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti

I dati dei versamenti da indicare nel presente riquadro devono riferirsi alle ritenute operate sulle somme erogate nel 1998, a partire da quelle corrisposte nel mese di gennaio, i cui versamenti sono stati effettuati entro il 15 febbraio 1998.
Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1** è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Per i versamenti semestrali, va indicato l'ultimo mese del semestre; nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.
Nel presente prospetto vanno altresì indicati le ritenute operate ed i versamenti relativi alle somme corrisposte entro il 12 gennaio 1999 e riferite all'anno 1998. In tal caso, nel **punto 1** "Periodo di riferimento" deve essere indicato il mese di dicembre 1998 o, in caso di diversa indicazione sul modello di pagamento, quanto riportato su tale modello e nel **punto 6** "Note" il codice "G"
Per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente, nell'ipotesi di conguaglio di fine anno 1998 effettuato nei mesi di gennaio e febbraio 1999, nel punto 2 va indicato l'importo delle ritenute relative al conguaglio stesso e, nel punto 10, il codice tributo 1013 (conguaglio di

cui all'art. 23, terzo comma, D.P.R. n. 600 del 1973, effettuato nei primi due mesi dell'anno successivo). Si precisa che, qualora dalle operazione di conguaglio sia stata determinata una differenza d'imposta a credito per i dipendenti, tale differenza va riportata unicamente al **rigo ST23** del riquadro "Conguaglio di fine anno effettuato dai datori di lavoro"

Qualora su richiesta del percipiente il sostituto trattenga nel corso del 1999 l'importo rimasto incapiente, devono essere indicati i dati dei versamenti relativi alle ritenute operate fino alla data di presentazione del Mod. 770/99.

Nel **punto 2** va indicato l'importo delle ritenute effettuate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo del versamento, specificando nel successivo **punto 4** l'ammontare degli interessi eventualmente versati. Si precisa che nel caso in cui il sostituto abbia utilizzato il modello di pagamento unificato, l'importo del versamento va desunto dalla colonna "Importi a debito versati"

Se il versamento è stato effettuato nel 1999 in Euro, gli importi dei punti 3 e 4 devono essere riportati in Euro e deve essere barrata la **casella 5**.

Nel **punto 4** deve essere riportato l'importo degli interessi, già ricompreso nel punto 3, versato dal sostituto d'imposta in conseguenza del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale ipotesi deve essere compilato uno specifico rigo nel quale riportare i dati relativi al versamento della sanzione.

Nel caso di ritenute di importo minimo, versate cumulativamente, i dati relativi all'effettuazione delle ritenute devono essere esposti analiticamente in singoli righi nei quali, pertanto, saranno *compilati unicamente i punti 1, 2, 10 ed, eventualmente, 6, 7 e 11. I dati relativi al versamento* cumulativo devono essere riportati in uno specifico rigo, nel quale il punto 2 non deve essere compilato.

Per la compilazione del **punto 6** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

A – se il sostituto d'imposta non è titolare di conto fiscale ed il versamento si riferisce a lavoratori dipendenti non agricoli (ad esempio, i condomìni);

B – se il sostituto d'imposta ha utilizzato le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente per i rimborsi e i compensi relativi all'assistenza fiscale, indicati nel quadro SD della presente dichiarazione;

C – se il sostituto d'imposta ha utilizzato eccedenze di ritenute di fine 1997 compensate nel 1998;

D – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte l'importo del contributo straordinario per l'Europa restituito;

E – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte l'eccedenza di versamento ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997;

F – se il sostituto ha effettuato i versamenti alle scadenze previste dall'art. 2, comma 1 del D.P.R. 10 novembre 1997 n. 445;

G – se il versamento si riferisce a ritenute operate su somme e valori relativi al 1998 erogati entro il 12 gennaio 1999.

H – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357 convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489;

J – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 45 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85;

K – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte operate sui trattamenti di fine rapporto, il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituito dall'art.2, comma 1, del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140;

L – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 22 della L. 7 agosto 1997 n. 266;

M – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte il credito d'imposta di cui al D.L. 25 settembre 1997 n. 324, convertito dalla L. 25 novembre 1997 n. 403;

N – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte il credito d'imposta di cui al D.L. 30 dicembre 1997 n. 457 convertito dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30;

P – se il sostituto d'imposta ha utilizzato a versamento delle ritenute alla fonte il credito d'imposta di cui all'art. 17 comma 34, della L. 27 dicembre 1997 n. 449;

Q – se il sostituto d'imposta ha utilizzato altri crediti d'imposta a versamento delle ritenute alla fonte operate;

R – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111;
S – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 4-*bis* del D.L. n. 382 del 1993 convertito dalla L. 18 novembre 1993, n. 468;
T – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2589 del 26 maggio 1997 n. 2693 del 13 ottobre 1997 n. 2729 del 22 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998 emanate a seguito dell'evento sismico del 12 maggio 1997 verificatosi nel comune di Massa Martana;
U – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2668 del 28 settembre 1997, n. 2694 del 13 ottobre 1997 n. 2728 del 22 dicembre 1997 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito della crisi sismica verificatasi nelle regioni Marche ed Umbria;
V – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle ordinanze n. 2873 del 19 ottobre 1998, n. 2880 del 13 novembre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nel periodo tra il 27 settembre e il 5 ottobre 1998 nelle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato.
W – se il sostituto d'imposta ha fruito delle sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle ordinanze n. 2860 dell'8 ottobre 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998 emanate a seguito dell'evento sismico verificatosi nel giorno 9 settembre 1998, nelle province di Cosenza e Potenza;
X – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'Ordinanze del 21 maggio 1998 e n. 2908 del 30 dicembre 1998, emanate a seguito degli eventi franosi verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nelle province di Avellino, Caserta e Salerno;
Y – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dalle Ordinanze n. 2590 del 26 maggio 1997 n. 2693 del 13 ottobre 1997 n. 2729 del 22 dicembre 1997 e n. 2779 del 31 marzo 1998 emanate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi il giorno 14 ottobre 1996 nel comune di Crotone;
Z – se il sostituto d'imposta ha utilizzato, a versamento delle ritenute alla fonte operate, il credito d'imposta di cui all'art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30;

Se in uno stesso rigo si devono indicare più codici, l'elencazione deve avvenire in ordine alfabetico.

Il **punto 7** deve essere compilato secondo le istruzioni fornite per la compilazione del riquadro ST 25.
Nel **punto 8** devono essere indicati i codici **C**, se il versamento è stato eseguito presso un concessionario della riscossione, **T** se presso una sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, **F** se con Mod. F24 o F23.

Nel **punto 9**, riportare uno dei seguenti codici:
D – se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
C – se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
B – se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito.

Nel **punto 10**, deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il concessionario della riscossione o (in caso di soggetti titolari di conto fiscale) con delega all'azienda di credito. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, nel punto 10 va indicato il capitolo e nel successivo **punto 11** l'articolo di bilancio utilizzato.
Nel **punto 12** deve essere riportato il codice identificativo della concessione o della sezione di Tesoreria ove è stato eseguito il versamento.
Nel **punto 13** va indicata la data del versamento.
Nei **punti 14 e 15** indicare, in caso di versamento tramite azienda di credito, distintamente, il codice A.B.I. e il codice C.A.B. indicati nella attestazione rilasciata. In caso di versamenti effettuati tramite servizio postale, nel **punto 14** va indicato il codice azienda rilevabile dal modello di pagamento.

Nel **rigo ST22** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute versate rispetto a quelle operate, tenendo conto dei versamenti relativi a ritenute di competenza 1998 effettuati fino alla data di presentazione del Mod. 770/99.
Nel **rigo ST23** deve essere indicato l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi della L. n. 30 del 1998, al netto di quanto già utilizzato a fronte di versamenti di ritenute relative al 1998 e riportato nella casella 8 del rigo ST29.
Nel **rigo ST24** deve essere indicato il risultato negativo delle operazioni relative al conguaglio di fine anno 1997 che hanno avuto riflessi sul versamento delle ritenute del 1998. L'importo di rigo ST24 deve trovare riscontro nelle ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente del 1998 non versate perché utilizzate per la restituzione della differenza d'imposta a credito dei dipendenti. In tal caso nella casella "Note" deve essere indicato "**C**"
Parimenti, nel **rigo ST25** deve essere indicata l'eccedenza di ritenute relative al conguaglio di fine anno 1998 da compensare con le ritenute relative ai redditi di lavoro dipendente **ed assimilati** corrisposti nel 1999.
Nel successivo prospetto, nel **rigo ST26** devono essere indicati i dati relativi all'anticipo dell'imposta sui trattamenti di fine rapporto, previsto dall'art. 3, commi da 211 a 213, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, così come sostituiti dall'art. 2, comma 1 del D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997 n. 140.
Non devono compilare questo riquadro, in quanto esclusi dall'obbligo del versamento, i soggetti indicati nell'art. 1 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
Nel **punto 1** *va indicato il numero dei dipendenti alla data del 30 ottobre 1996, considerato* per la determinazione della misura del versamento.
I sostituti che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti non superiore a 15 non sono tenuti a proseguire la compilazione del prospetto, in quanto esclusi dall'obbligo dei versamenti nel 1998.
Nel **punto 2** va indicata la base di commisurazione dell'anticipo, costituita dall'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto maturati al 31 dicembre 1997 comprensivo delle rivalutazioni e al netto delle anticipazioni già erogate ai dipendenti. Si ricorda che dalla base di commisurazione sono escluse le quote di accantonamento relative ai dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che hanno determinato incremento del numero degli addetti, nonché le quote di accantonamento annuale imputabili alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le caselle dei **punti 3** e **5** devono essere barrate se i versamenti di cui ai punti 4 e 6 non sono stati effettuati per intervenuta cessazione dell'attività.
Nei **punti 4** e **6** vanno indicati gli importi dei versamenti delle due rate effettuati nel 1998.
Le caselle del **rigo ST27** devono essere barrate, secondo le indicazioni più avanti specificate, dai sostituti d'imposta interessati dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, riguardante le entrate devolute alla Regione Valle d'Aosta, dall'art. 1, lett. d) della L. 13 aprile 1983, n. 122, riguardante le entrate della Regione Sardegna e dall'art. 7 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, riguardante le entrate della Regione Sicilia.

Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981 n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e/o sui redditi di capitale spettanti alla Regione Valle d'Aosta. Per quanto riguarda le ritenute sui redditi di lavoro dipendente la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati fuori dal territorio regionale, nonché dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti e uffici situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Le ritenute, effettuate separatamente, devono essere contraddistinte **nel riquadro riservato all'indicazione delle ritenute operate e relativi versamenti** del presente quadro, dalla dicitura VA da apporre nel **punto 7**

Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che han-

no operato, ai fini dell'Irpef, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1901 1902, 1903, 1912, 1913). La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel **riquadro riservato all'indicazione delle ritenute operate e relativi versamenti** del presente quadro indicando SA nel **punto 7**

Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1603, 1612, 1613); dovranno altresì barrare la casella i sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale (tali ritenute sono state versate, separatamente, con i codici tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313).
Le ritenute devono essere contraddistinte nel **riquadro riservato all'indicazione delle ritenute operate e relativi versamenti** del presente quadro con la dicitura SI da apporre nel **punto 7**

Nel successivo riquadro, nel **rigo ST28** deve essere indicato l'importo delle ritenute effettuate a titolo d'acconto dal sostituto su tutte le somme o valori corrisposti nel periodo d'imposta 1998, riportato nelle certificazioni di cui all'art. 7-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, consegnate ai percipienti.
Nel caso in cui sia stato utilizzato, in diminuzione dal versamento di ritenute, uno o più crediti d'imposta tra quelli elencati nelle istruzioni per la compilazione del punto 6 "Note" del riquadro delle ritenute alla fonte operate e dei relativi versamenti, nei corrispondenti punti del **rigo ST29** deve essere indicato l'importo relativo.

26.2 Versamenti dell'imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 14, comma 7-bis, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461

Il presente riquadro deve essere compilato dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del Tuir. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 14, comma 11 del citato decreto legislativo il primo versamento della predetta imposta sostitutiva doveva essere entro il 15 dicembre 1998 con riferimento alle plusvalenze realizzate e agli altri redditi conseguiti entro il 31 ottobre 1998, anche per effetto di rapporti sorti dal 1° luglio 1998 e fino al 30 settembre 1998. Devono altresì essere riportati i dati relativi all'imposta sostitutiva relativa alle plusvalenze realizzate e agli altri redditi conseguiti nei mesi di novembre 1998 (scadenza di versamento: 18 gennaio 1999) e dicembre 1998 (scadenza di versamento: 16 febbraio 1999).
Tale riquadro deve inoltre essere utilizzato per evidenziare i dati relativi all'imposta sostitutiva versata dagli intermediari entro il 15 novembre 1998, ai sensi dell'art. 14, comma 7-*bis*, del citato D.Lgs. n. 461 del 1997 in applicazione del regime transitorio.

Gli intermediari tenuti alla compilazione del presente prospetto sono i seguenti:
- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 24 dicembre 1996, n. 58;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare, indicare:
- nel **punto 1**, il periodo di riferimento riportato nel modello di versamento;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti dal 1° luglio al 31 dicembre 1998, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 applicata nel 1998 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettere da *c-bis)* a *c-quinquies)*, del Tuir;
- nel **punto 4**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva versato;
- nel **punto 5**, l'ammontare degli interessi, già ricompreso nel punto 4, versati dal sostituto d'imposta in conseguenza del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. In tale ipotesi deve essere compilato uno specifico rigo nel quale riportare i dati relativi al versamento della sanzione;
- il **punto 6** va barrato nel caso in cui il versamento è stato effettuato in Euro; in tal caso gli importi dei punti 4 e 5 devono essere riportati in Euro.

I dati di cui sopra devono essere indicati, separatamente, con riferimento all'imposta sostitutiva versata dagli intermediari ai sensi dell'art. 14, comma *7-bis*, del D.Lgs. n. 461 del 1997

S27. QUADRO SU - IMPORTI TRATTENUTI E VERSAMENTI PER ASSISTENZA FISCALE PRESTATA NEL 1998

Il **quadro SU** deve essere utilizzato per indicare gli importi delle imposte e del Cssn trattenuti e versati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nel 1998.

27.1 Imposte trattenute e relativi versamenti

Nel primo riquadro devono essere riportati i dati relativi all'Irpef a saldo e in acconto, nonché quelli dell'acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, indicando
- nel **punto 1**, il periodo di riferimento, relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della trattenuta;
- nel **punto 2**, l'imposta o la sanzione trattenuta;
- nel **punto 3,** gli interessi eventualmente trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale, sia per incapienza della retribuzione che per rateizzazione;
- nel **punto 4** l'importo versato, inclusivo degli interessi. Si precisa che, nel caso in cui il sostituto abbia utilizzato il modello di pagamento unificato, l'importo del versamento va desunto dalla colonna "Importi a debito versati";
- nel **punto 5** deve essere riportato l'importo degli interessi, già ricompreso nel punto 4, versato dal sostituto d'imposta in conseguenza del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. In tale ipotesi deve essere compilato uno specifico rigo nel quale riportare i dati relativi al versamento della sanzione;
- nel **punto 6** gli interessi eventualmente versati, a carico del dipendente;
- nel **punto 8** il codice identificativo del tributo;
- nel **punto 9** la data del versamento;
- nel **punto 10** il codice **C** se il versamento è stato eseguito presso un concessionario della riscossione, **F** se con Mod. F24 o F23;
- nel **punto 11** uno dei seguenti codici:
  D – se il versamento è stato effettuato tramite distinta;
  C – se il versamento è stato effettuato in conto corrente postale;
  B – se il versamento è stato effettuato tramite azienda di credito.

Si precisa che nel caso in cui il sostituto abbia compilato le deleghe di pagamento esponendo in euro gli importi dei versamenti eseguiti nel 1999, nei punti 4, 5 e 6 devono essere riportati in euro gli importi versati e deve essere barrata la **casella 7**

27.2 Versamenti di contributi S.S.N.

Nel riquadro successivo vanno indicati i dati dei versamenti del Cssn effettuati a seguito dell'assistenza fiscale prestata nell'anno 1998. In particolare, per ogni versamento, va indicato:
- nel **punto 1**, l'importo del contributo versato;
- nel **punto 2**, l'importo degli interessi e/o della sanzione eventualmente versati;
- nel **punto 3**, il periodo di riferimento secondo i criteri riportati nelle istruzioni del presente quadro per la compilazione del punto 1 del riquadro precedente;

- nel **punto 4**, il codice della regione o della provincia autonoma alla quale è affluito il contributo, rilevato dalla **Tabella SH** - *Elenco regioni e province autonome* posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

S28. QUADRO SW - COMUNICAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DEI CONDOMÌNI

Il **quadro SW** deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici in carica al 31 dicembre 1998 per comunicare annualmente all'Anagrafe Tributaria, l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare (art. 7 comma 8-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Non devono essere comunicati:
- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, di ammontare non superiore complessivamente a lire cinquecentomila per singolo fornitore. Tali importi devono essere assunti al lordo dell'Iva gravante sull'acquisto.
  Nelle predette ipotesi non devono, altresì, essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del Mod. 770/99 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

In presenza di più condomìni amministrati, l'amministratore è tenuto a compilare distinte comunicazioni per ciascun condominio.

Gli amministratori di condominio obbligati alla presentazione del Mod. UNICO 99 o del Mod. 770/99 effettuano la comunicazione allegando il presente quadro ad una delle suddette dichiarazioni. Nei casi di esonero dalla dichiarazione dei redditi o nel caso di presentazione del Mod. 730/99, il quadro SW deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

28.1 Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:
- nel **campo 1**, il codice fiscale;
- nel **campo 2**, l'eventuale denominazione;
- nei **campi** da **3** a **5**, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

28.2 Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione, devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

☞**ATTENZIONE** La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:
- nel **campo 1**, il codice fiscale del fornitore;
- nel **campo 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **campi** da **3** a **7**. che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **campi** da **8** a **10**, rispettivamente, il comune, la provincia e la via e numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **campo 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel campo 8 deve essere indicato lo Stato estero di residenza;
- nel **campo 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

APPENDICE

Dichiarazione dei sostituti di imposta predisposta da due diversi soggetti

Il Mod. 770 può essere suddiviso in non più di due parti, se tale modalità di compilazione risulta più agevole, semprechè almeno una delle parti sia trasmessa in via telematica per il tramite di un intermediario.
La prima deve contenere necessariamente:
- il modello base con l'indicazione dei dati identificativi del dichiarante;
- i quadri ST, SU e SQ, relativi ai riepiloghi dei versamenti;
- il quadro SS, concernente i dati riassuntivi di tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare (anche se predisposti da un altro soggetto);
- il quadro SV, da presentare in caso di operazioni societarie straordinarie e di successione.

Può, inoltre, contenere uno o più degli altri quadri.
La seconda parte della dichiarazione, predisposta da un altro soggetto, contiene, invece, soltanto il modello base e i restanti quadri predisposti da quest'ultimo.
Ciascun quadro può essere contenuto soltanto in una delle due parti in cui è possibile suddividere la dichiarazione.
Ciascun soggetto deve indicare, nel riquadro relativo alla presentazione della dichiarazione, i quadri che si impegna a trasmettere, anche direttamente, ovvero che consegna ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. Deve, altresì, riportare il codice fiscale dell'intermediario che provvederà a trasmettere i quadri mancanti ovvero deve barrare l'apposita casella se i restanti quadri sono trasmessi direttamente o consegnati ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale.
In tal modo:
- la dichiarazione consegnata o trasmessa dal primo soggetto (identificato dalla lettera A da inserire nell'apposito spazio) contiene, sia pure sinteticamente, tutti i dati. In tale, dichiarazione, nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno indicati tutti i quadri che il dichiarante è tenuto a compilare;
- i dati analitici relativi ai quadri mancanti sono invece contenuti nella parte della dichiarazione inviata dal secondo soggetto (identificato dalla lettera B da inserire nell'apposito spazio) che trasmette o consegna gli elenchi che integrano la prima dichiarazione. Nella zona riservata alla "Firma della dichiarazione" vanno, comunque, indicati tutti i quadri che compongono la dichiarazione.

Periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

È considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni che termina, però, il 31 dicembre.
I contribuenti che ai fini delle imposte sui redditi hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata neanche quando sono tenuti alla presentazione di *almeno due delle altre dichiarazioni.*
Sono considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, in presenza dei quali non è possibile presentare la dichiarazione unificata: i periodi di imposta che interessano più anni solari (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 1998 al mese di febbraio 1999) e quelli riguardanti un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare 1998, che terminano, però, anteriormente al 31 dicembre.

Ravvedimento operoso

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, *n. 472, come sostituito dall'art. 2, comma 1,* lett. *f),* del D.Lgs. n. 203 del 5 giugno 1998 consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.
Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La dichiarazione integrativa deve essere presentata ad un ufficio postale, con una normale busta di corrispondenza di dimensione idonea a contenerla senza piegarla. Sulla busta deve essere indicata la dicitura: "Dichiarazione integrativa per ravvedimento operoso Mod. 770/99"
La dichiarazione integrativa può anche essere trasmessa in via telematica direttamente ovvero per il tramite di un intemediario fino alla data in cui sono rese disponibili, attraverso il servizio telematico, le specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione per le successive annualità d'imposta, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto dirigenziale del 31 luglio 1998.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

1. Omesso o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, delle ritenute alla fonte.
Le violazioni che non sono state già regolarizzate entro 30 giorni dalle prescritte scadenze possono essere regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 5 per cento delle ritenute non tempestivamente versate.
L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute che precede il mancato *versamento può essere regolarizzata con il* pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 3,33 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate.

2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo e che non ostacolano un'attività di accertamento in corso (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del sostituto e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze).
Gli errori e le omissioni suddetti possono essere corretti mediante una dichiarazione integrativa, da redigere su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze (utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.) con riferimento al periodo d'imposta interessato e da presentare all'Amministrazione finanziaria per il tramite di un ufficio postale.
L'applicazione della sanzione è esclusa se la dichiarazione integrativa viene presentata entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione.
Se, invece, la dichiarazione integrativa viene presentata successivamente ai predetti tre mesi ma, comunque, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la regolarizzazione comporta il pagamento della sanzione nella misura ridotta ad un sesto del minimo (lire 166.666, pari ad 1/6 di lire 1.000.000).

3. Presentazione di dichiarazione infedele.
La sanzione pecuniaria minima prevista - pari al cento per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di lire 500.000 - è ridotta al 16,66 per cento, con un minimo di lire 83.333, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato dal Ministero delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in G.U.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state comunque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, pari a lire 500.000, è ridotta a lire 83.333, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovuti, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Inoltre, la sanzione amministrativa di lire 100.000, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta a lire 16.666 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.
Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di lire 62.500, pari ad 1/8 di lire 500.000, fermo restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

Sanzioni

Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione pecuniaria dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire 500.000.
La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla in quanto redatta su stampati non conformi ai modelli approvati dal Ministero delle finanze, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.
La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000, fermo restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare delle ritenute eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, si applica a carico dei medesimi la sanzione da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.
Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire 500.000.
Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), sono state interamente versate comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 4.000.000.
Si applica inoltre la sanzione di lire 100.000 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 8.000.000. La stessa sanzione si applica in caso di dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dal Ministero delle finanze.
Nei casi di mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero di mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio finanziario richiedente si applica la sanzione pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000.
In caso di omesso o di carente versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pecuniaria pari al 30 per cento dell'importo non versato. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.
La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-*ter* del DPR n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto, salvo l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 1.000.000.
In caso di violazione dell'obbligo di corretta indicazione del codice fiscale proprio o di altri soggetti si applica la sanzione pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
Sotto l'aspetto penale, l'omessa presentazione della dichiarazione, da chi ne è obbligato per legge, è punita con la pena dell'arresto fino a due anni o, in alternativa, con l'ammenda fino a lire 5.000.000 se l'ammontare delle somme pagate ma non dichiarate è superiore a lire 50.000.000 per periodo di imposta.
Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o redatta su stampato non conforme al modello prescritto.
L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di ritenute relative a somme pagate il cui ammontare è superiore a lire 50.000.000 per periodo d'imposta è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda fino a lire 6.000.000. Ai fini dell'applicazione della pena non si tiene conto delle ritenute non versate che, in relazione al singolo percipiente, risultano inferiori al 5 per cento delle ritenute a quest'ultimo relative.
Se coesistono le fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione annuale e di omesso versamento delle ritenute, si applica la pena prevista per quest'ultima fattispecie e cioè l'arresto fino a tre anni o l'ammenda fino a lire 6.000.000.
L'omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale, di ritenute che risultano dalla certificazione consegnata dai sostituiti, è punito con la pena della reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 3.000.000 a lire 5.000.000, se l'ammontare di tali ritenute è superiore a lire 25.000.000 per periodo di imposta.
Se l'ammontare delle ritenute non versate e certificate è superiore a lire 10.000.000 ma non a lire 25.000.000, per ciascun periodo di imposta, si applica la pena dell'arresto fino a tre anni o dell'ammenda fino a lire 6.000.000.
Se al fine di evadere le imposte o consentirne l'evasione o per conseguire un indebito rimborso, per sé o per altri, il sostituto indica nomi immaginari o diversi da quelli veri, tali da impedire l'identificazione dei veri soggetti, oppure indica nei certificati, consegnati a coloro ai quali ha corrisposto compensi o altre somme soggetti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, somme diverse da quelle effettivamente corrisposte, si applica la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da lire 5.000.000 a lire10.000.000.

Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni

Vengono riportate in questa voce di appendice le informazioni di base riguardanti il funzionamento del Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni. Per maggiori approfondimenti si consiglia di consultare il materiale divulgativo predisposto dall'Amministrazione finanziaria e diffuso anche tramite le associazioni rappresentative dei professionisti e le associazioni di categoria delle imprese.
In particolare, potrà essere utilizzato il CD ROM dimostrativo che contiene anche la simulazione delle principali applicazioni che consentiranno agli utenti del servizio:

- la generazione delle chiavi di autenticazione;
- la predisposizione del file di dichiarazioni da trasmettere;

- l'invio del file;
- la ricezione e la stampa delle ricevute.

Informazioni costantemente aggiornate sono, inoltre, reperibili sul sito Internet del Ministero delle Finanze

1. Informazioni generali

Con il primo gennaio 1999, vengono unificate tutte le dichiarazioni e razionalizzate le modalità di presentazione, prevedendo che la presentazione stessa avvenga unicamente:
- direttamente da parte del contribuente che ha compilato il modello cartaceo, alle banche e agli uffici postali e agli intermediari autorizzati, che provvederanno all'acquisizione dei dati e alla loro trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria;
- in via telematica da parte delle società ed enti di rilevante dimensione;
- in via telematica da parte di alcune categorie di soggetti (professionisti, associazioni di categoria, Caf ed altri intermediari) individuati dall'art.3 del D.P.R. n. 322/98 che hanno predisposto ovvero ricevuto dai contribuenti le dichiarazioni.

Il processo descritto, iniziato già nel 1998, ha permesso di acquisire, senza alcuna lavorazione di tipo manuale e nel giro di pochi mesi, dati e informazioni che in precedenza pervenivano dopo anni.

Sono evidenti i vantaggi per l'Amministrazione finanziaria in termini di tempestività e migliore qualità dei dati, ma sono notevoli anche i vantaggi per i contribuenti, in quanto:
- si evitano possibili errori di acquisizione dei dati al momento della loro rilevazione dal modello cartaceo;
- i soggetti abilitati possono verificare la correttezza formale della dichiarazione che il contribuente sta presentando utilizzando i programmi di controllo predispotti dalla Amministrazione finanziaria;
- chi si avvale di tale modalità di presentazione ha, la certezza di aver assolto agli obblighi verso l'Amministrazione finanziaria, in quanto riceverà dall'Amministrazione l'attestato dell'avvenuta ricezione della dichiarazione;
- la disponibilità in tempi brevi delle dichiarazioni permette di informare il contribuente sulle eventuali irregolarità entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, evitandone la ripetizione.

I dati che pervengono in via telematica sono «protetti» e viaggiano attraverso la rete in modo tale da poter essere letti esclusivamente da chi ha compilato la dichiarazione telematica e dall'Amministrazione cui la dichiarazione viene presentata.
L'adozione di particolari tecniche di «autenticazione» dei dati permette, infine, di individuare con certezza da chi provengono e, quindi, di contestare le eventuali irregolarità commesse all'effettivo responsabile.

L'evoluzione delle tecnologie Internet e l'imminente approvazione delle regole nazionali in materia di firma digitale consentiranno in tempi brevi di estendere questa modalità di presentazione anche a coloro che compilano autonomamente la dichiarazione evitando così ai contribuenti che utilizzeranno questa opportunità l'onere di compilazione e presentazione del modello cartaceo.

Oltre al Decreto legislativo che ha introdotto il servizio telematico, le norme che disciplinano la materia sono le seguenti:
- D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998 (G.U. n. 208 del 7 settembre 1998): Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della L. 23 dicembre 1996, n. 662
- Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 (G.U. n. 187 del 12 agosto 1998): concernente modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
- Decreto dirigenziale 18 febbraio 1999: (G.U. n. 44 del 23 febbraio 1999): concernente l'individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

2. Come si svolge il servizio

Le modalità tecniche e organizzative su cui si basa il servizio telematico sono disciplinate dal Decreto dirigenziale del 31 luglio 1998 e successive modificazioni

Per accedere al servizio, è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il software necessario per lo svolgimento del servizio e le relative istruzioni sono distribuiti gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria; non è previsto alcun costo a carico degli intermediari anche per la trasmissione dei dati e per l'accesso alle informazioni disponibili attraverso il sito WEB del servizio telematico.

L'unico costo è rappresentato dalla postazione (PC, modem e stampante) necessaria per lo svolgimento del servizio. Possono essere utilizzate anche postazioni non di proprietà dell'intermediario.

3. Cosa fanno i soggetti coinvolti

Gli intermediari e le società ed enti che presenteranno telematicamente le proprie dichiarazioni:
- presentano agli uffici finanziari, a partire dal mese di gennaio 1999, una richiesta di abilitazione;
- predispongono la dichiarazione utilizzando prodotti software disponibili sul mercato;
- compilano la dichiarazione telematica, conforme alle specifiche tecniche pubblicate in G.U. per ciascun modello di dichiarazione;
- presentano la dichiarazione attraverso il servizio telematico;
- ottengono, al massimo entro 5 giorni dalla presentazione, le ricevute che attestano l'avvenuta ricezione delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione. Tale ricevuta può essere richiesta dal contribuente all'intermediario che ha curato la trasmissione telematica o, dopo 30 giorni dall'invio, agli uffici della Amministrazione finanziaria.

Il contribuente che compila autonomamente la dichiarazione la presenta:
- ad un ufficio postale o ad una banca che rilasciano contestualmente la ricevuta;
- in alternativa, ad un intermediario autorizzato, che gli restituisce una copia della dichiarazione contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa.

Riceverà, poi, dall'ufficio postale, dalla banca, dall'intermediario o dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

Chi si avvale di un intermediario per la compilazione della dichiarazione:
- riceve dall'intermediario copia della dichiarazione predisposta contenente l'impegno a trasmettere in via telematica all'Amministrazione finanziaria i dati in essa contenuti. Tale copia, sulla quale è riportato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione all'atto della sua presentazione all'intermediario, vale come ricevuta di presentazione della dichiarazione stessa;
- riceverà dall'intermediario e dall'Amministrazione finanziaria l'attestazione dell'avvenuta ricezione della dichiarazione.

L'Amministrazione finanziaria:
- abilita gli intermediari alla trasmissione telematica;
- distribuisce via rete il software necessario;
- riceve ed elabora le dichiarazioni;
- predispone le ricevute autenticate che ciascun utente del servizio scarica, via rete, sul proprio PC

4. Chi può presentare la domanda di abilitazione al servizio telematico

L'accesso al servizio telematico è riservato a:
- società di cui all'art. 87, comma 1, lett. *a)*, del Tuir con capitale sociale superiore a cinque miliardi nonché gli enti di cui al comma 1, lett. *b)*, del medesimo art. 87 con patrimonio netto superiore a cinque miliardi di lire;
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

- iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o del diploma di ragioneria;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti;
- banche convenzionate;
- "Poste italiane" S.p.A.

Le banche convenzionate e la "Poste italiane" S.p.A. possono avvalersi per la trasmissione telematica di soggetti delegati.

Possono essere abilitati alla trasmissione telematica anche i seguenti soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati:

- associazioni e società semplici costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni in cui almeno la metà degli associati o dei soci è costituita da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
- società commerciali di servizi contabili le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da soggetti indicati all'art. 3, comma 3, lett. *a)* e *b)*, del citato D.P.R. n. 322 del 1998.
- società di servizi le cui azioni o quote sono possedute per più della metà del capitale sociale da associazioni sindacali tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 ovvero, nella misura del cento per cento, da società di servizi partecipate per più della metà dalle predette associazioni nonché le società cooperative e le società consortili cooperative i cui aderenti siano, per più della metà, soci delle predette associazioni;
- consorzi e società consortili di cui, rispettivamente, agli articoli 2602 e 2615-*ter* del c.c., i cui aderenti siano, in misura superiore alla metà, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. 1997 n. 241 del 1997 e soci delle predette associazioni;
- associazioni di cui all'art. 36 del c.c. costituite fra associazioni sindacali tra imprenditori in cui almeno la metà degli associati è in possesso dei requisiti di cui all'art. 32, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e quelle aderenti alle associazioni di cui alla lett. *c)*, del menzionato art. 32, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 241 del 1997

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la sub categoria tributi possono assolvere all'obbligo di presentazione in via telematica delle dichiarazioni da loro predisposte o ad essi consegnate dal contribuente avvalendosi delle prestazioni della società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l'effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti.

5. Hardware e software necessario

Per accedere al servizio e utilizzare i prodotti software distribuiti dall'Amministrazione finanziaria è necessario dotarsi di un PC con:

- Lettore di floppy;
- Sistema operativo Windows '95, '98 o NT o Macintosh 8.0
- Almeno 16MB di RAM;
- Browser (Netscape Communicator o Microsoft Internet Explorer versione 4.X o equivalenti).
- un MODEM e una linea telefonica (commutata o ISDN)
- una stampante

Per il PC, sono consigliate le seguenti ulteriori caratteristiche:

- Processore Pentium 100 MHz o superiore;
- Scheda grafica compatibile SVGA;
- Monitor 14" 800 x 600 a 65536 colori.

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nelle istruzioni consegnate al momento del rilascio dell'autorizzazione.

6. Chiavi di autenticazione da utilizzare per la trasmissione dei documenti

Nella realizzazione del servizio telematico, tenuto conto che la presentazione in via telematica sostituisce per i soggetti incaricati il modello cartaceo, sono stati adottati gli strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti permettono di identificare in modo «certo e non contestabile» chi è «responsabile» della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Amministrazione che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che la dichiarazione sia dotata di un codice di autenticazione determinato con prodotti software che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Amministrazione possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è «privata» e nota solo al titolare, mentre l'altra è «pubblica» ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i suoi documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario che legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

Sulla base della documentazione consegnata dall'ufficio al momento della richiesta di abilitazione e utilizzando il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, ciascun utente provvede a creare l' «Ambiente di sicurezza», che consiste nel:

- generare la chiave pubblica e la chiave privata;
- generare la richiesta di iscrizione nel registro degli utenti, che contiene, oltre alla chiave pubblica, gli elementi utili ad identificare il suo possessore;
- trasmettere, utilizzando il servizio telematico, la richiesta di iscrizione.

L'Amministrazione finanziaria, utilizzando il sistema di validazione, al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico, verifica:

- tramite il PINCODE, la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- che l'utente non risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.

In caso di esito positivo dei controlli l'Amministrazione finanziaria, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.
L'esito negativo dei controlli, che comportano l'impossibilità di iscrivere l'utente nel registro, vengono comunicati tramite il servizio telematico.
A carico dell'utente è la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono infatti associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Amministrazione.

Al momento della generazione, vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta debba essere effettuata la trasmissione mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente è tenuto a recarsi presso lo stesso ufficio che ha concesso l'autorizzazione (o presso la Direzione delle Entrate o Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale), il quale provvederà a consegnare una nuova busta che consentirà all'utente di ripristinare la situazione, ricreando l'«ambiente di sicurezza».

La generazione delle chiavi è effettuata una sola volta al momento della abilitazione. Le chiavi così generate vengono utilizzate tutte le volte che si deve provvedere alla trasmissione di un documento. La procedura di generazione non deve essere, pertanto, ripetuta all'atto della trasmissione dei singoli documenti.

7. Predisposizione della dichiarazione telematica

Utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione in tracciato conforme alle specifiche tecniche previste per ciascun modello di dichiarazione.

Con il software distribuito dall'Amministrazione finanziaria, l'utente provvede a:
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche tecniche;
- autenticare la dichiarazione, predisponendo il file in formato «trasmissibile».

L'utilizzo del software di controllo non è obbligatorio; è una garanzia per l'utente, in quanto provvede a segnalare gli errori «gravi», che impediscono l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, è obbligatorio l'utilizzo del software che:
- sottopone il file che contiene i dati delle dichiarazioni ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
- contrassegna il riassunto del file sfruttando algoritmi matematici che utilizzano la chiave privata, ottenendo in tal modo il codice di autenticazione, che viene trasmesso unitamente al file cui si riferisce.

Lo stesso software che calcola il codice di autenticazione, provvede a contrassegnare i dati, utilizzando algoritmi matematici che utilizzano una chiave costruita dinamicamente, tale da garantire che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Amministrazione, in modo da garantirne la riservatezza.

8. Presentazione della dichiarazione

Per presentare la dichiarazione e, cioè, per trasmettere in via telematica i dati in precedenza predisposti, l'utente deve
- connettersi al servizio;
- collegarsi al sito WEB.

La rete che viene utilizzata è una «Rete Privata Virtuale» vale a dire una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti. E' accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'attestazione.

Le porte di accesso sono decentrate a livello regionale e sono state dimensionate considerando
- la distribuzione per regione degli utenti attesi;
- una probabile concentrazione degli invii in prossimità delle scadenze.

La possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. E' quindi importante trasmettere i file non appena i dati sono completi e formalmente corretti, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. E' nell'interesse di ciascuno trasmettere tempestivamente le dichiarazioni, in tal modo:
- si ha la possibilità di correggere dichiarazioni inviate per errore o che contengono irregolarità, senza incorrere in alcuna sanzione;
- si evita l'introduzione di «calendari di trasmissione», che, di fatto, si tradurrebbero, per la loro intrinseca rigidità, in un minor tempo a disposizione per l'invio telematico.

La rete e il sistema sono dotati di meccanismi che bloccano l'accesso a utenti non autorizzati.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio di conferma che contiene il numero di protocollo attribuito al file e la dimensione (in byte) dello stesso.

9. Elaborazione delle dichiarazioni

Il file, appena completata la ricezione, viene «letto» dai sistemi di elaborazione, che provvedono a svolgere le seguenti attività:
- memorizzazione del file su supporto ottico;
- controllo del codice di autenticazione;
- controllo di univocità del file;
- controllo di conformità del file alle specifiche tecniche.

Il controllo del codice di autenticazione, in particolare, consiste:
1. nella decodifica del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica dell'utente; se l'operazione va a buon fine, è certo che l'origine del file è proprio quella dichiarata al momento della trasmissione (autenticazione del mittente);
2. nel ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte dell'utente, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Se l'elaborazione termina correttamente (non vengono cioè intercettati errori che provocano lo scarto del file), le dichiarazioni contenute nel file vengono trasferite nei data base utilizzati dagli uffici finanziari.

Contestualmente vengono prodotte le ricevute, raggruppate in un unico file, sul quale viene calcolato il codice di autenticazione dell'Amministrazione con le modalità seguenti:
1. il file viene sottoposto ad una funzione che calcola un riassunto del file stesso;
2. il riassunto del file viene «contrassegnato» con la chiave privata del servizio telematico.

Il codice di autenticazione viene trasmesso unitamente al file contenente le ricevute. Quando l'elaborazione è stata completata, l'utente trasferisce sul proprio PC le ricevute, munite del codice di autenticazione dell'Amministrazione, che attestano la corretta esecuzione degli adempimenti.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione delle ricevute risulta, a regime, di pochi minuti. Può tuttavia, diventare più lungo in corrispondenza dei picchi di traffico che si verificheranno presumibilmente in prossimità delle scadenze.

Al massimo, le ricevute vengono restituite entro 5 giorni dall'invio del file.

10. Ricevute fornite dal Servizio telematico

L'utente può trasferire sul proprio PC i file contenenti le ricevute e, disponendo del software che permette il riconoscimento del codice di autenticazione, può effettuare le seguenti operazioni:
1. decifratura del codice di autenticazione, mediante la chiave pubblica del servizio telematico. Se l'operazione va a buon fine, è certa l'origine del file;
2. ricalcolo del riassunto del file. Se il riassunto coincide con quello ottenuto effettuando l'operazione descritta al punto precedente, il file non è stato alterato successivamente al calcolo, da parte del servizio telematico, del codice di autenticazione (integrità del dato).

Al termine dell'operazione, l'utente ha la certezza di aver completato i propri adempimenti. Può visualizzare e stampare le ricevute così ottenute.

La ricevuta relativa al file elaborato viene prodotta per tutti gli utenti ed indipendente dal modello di dichiarazione riporta le informazioni seguenti
1. la data e l'ora di ricezione del file;
2. l'identificativo del file attribuito dall'utente;
3. il protocollo attribuito al file dal sistema di validazione all'atto della sua ricezione;
4. il numero ed il tipo di modello delle dichiarazioni contenute nel file;
5. il numero ed il progressivo, all'interno del file, delle eventuali dichiarazioni respinte in quanto non conformi alle specifiche tecniche previste dai decreti ministeriali di approvazione dei singoli modelli. Per ognuna di tali dichiarazioni viene altresì evidenziato il motivo dello scarto.

Per ciascuna dichiarazione, vengono riportate le seguenti informazioni:
1. la data di ricezione della dichiarazione;
2. i dati identificativi del dichiarante, risultanti dalla dichiarazione inviata;

3. l'anno e il modello di dichiarazione;
4. il protocollo di acquisizione attribuito alla dichiarazione all'atto della ricezione da parte dell'intermediario e del sistema telematico.
5. i dati identificativi dell'utente che ha autenticato il file;
6. i principali dati fiscali in relazione a ciascuna tipologia di dichiarazione.

I file contenenti le ricevute rimangono a disposizione degli utenti per un periodo di circa 30 giorni.

11. Assistenza agli utenti

Per facilitare l'accesso da parte degli utenti, è previsto uno specifico servizio di assistenza telefonica, attivo dalle ore 9 alle ore 18 dei giorni dal lunedì al sabato, con esclusione delle sole festività nazionali.

In prossimità di una scadenza fiscale (di presentazione telematica della dichiarazione), il servizio è attivo dalle ore 8 alle ore 19.
Il servizio, che è riservato alla soluzione dei problemi connessi al servizio telematico, prevede l'utilizzo di dispositivi automatici per la gestione e l'instradamento della chiamata verso un operatore.

Il numero telefonico che permette l'accesso al servizio viene comunicato dall'ufficio finanziario al momento del rilascio dell'abilitazione.

In alternativa, è possibile fruire dell' assistenza fornita dai produttori di software che hanno frequentato corsi di formazione organizzati dalla Amministrazione finanziaria, indicati in un elenco che verrà reso pubblico tramite il Servizio telematico non appena disponibile.

Si fa presente che tali produttori si sono esplicitamente impegnati a:

- diffondere gratuitamente ai propri aderenti le informazioni e il materiale fornito dall'Amministrazione finanziaria;
- collaborare attivamente con l'Amministrazione finanziaria, attraverso proprie iniziative per agevolare il corretto utilizzo del servizio telematico da parte degli utenti finali;
- organizzare corsi e a fornire il servizio di assistenza software ai loro clienti, al fine di assistere ed addestrare gli stessi nell'utilizzazione del sistema telematico, riducendo al minimo i costi per i detti clienti;
- contenere ai soli maggiori costi sostenuti l'onere per l'eventuale adeguamento delle procedure alle esigenze della trasmissione telematica.

Il rispetto dell'impegno assunto dai produttori di software che aderiscono a tale accordo verrà valutato, anche sulla base di appositi questionari distribuiti agli utenti attraverso il servizio telematico.

Appendice — Modello 770

TABELLA 5A - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA 5B - NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) *Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5,* comma 3, lett. *b)*, del Tuir
24) Società in nome collettivo ed equiparate
25) Società in accomandita semplice
26) Società di armamento
27) Associazione fra artisti e professionisti
28) Aziende coniugali
29) GEIE
50) Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 23, 25 e 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142
51) Condomini

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) *Consorzi*
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA 5C - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

TABELLA 5D - QUALIFICA

CODICE	DESCRIZIONE
a) QUALIFICA ASSICURATIVA	
1	Operaio
2	Impiegato
3	Dirigente
4	Apprendista non soggetto all'assicurazione infortuni
5	Apprendista soggetto all'assicurazione infortuni
6	Lavoratore a domicilio
7	Equiparato o intermedio
8	Viaggiatore o piazzista
W	Apprendista qualificato operaio (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)
R	Apprendista qualificato impiegato (Art. 21, commi 6 e 22, L. 28/2/1987, n. 56)
Q	Quadro
E	Pilota (fondo volo)
F	Pilota in addestramento (primi 12 mesi)
G	Pilota collaudatore
H	Tecnico di volo
L	Tecnico di volo in addestramento (primi 12 mesi)
M	Tecnico di volo per collaudi
N	Assistente di volo
A	Personale dell scuola non iscritto all'Assicurazione IVS presso l'INPS
F	Tempo pieno
b) TEMPO PIENO / TEMPO PARZIALE	
P	Tempo parziale
I	*Tempo indeterminato*
c) TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO	
D	Tempo determinato o contratto a termine
S	Stagionale
d) CATEGORIE PARTICOLARI	
A	Pensionati
B	Pensionati da casellario pensionistico
C	Insegnanti universitari, compresi docenti, incaricati, ricercatori e assimilati
D	Insegnanti e presidi di scuola media
E	Insegnanti e direttori di scuola elementare e materna
F	Graduati e truppa
G	Sottufficiali
H	Ufficiali
K	Magistrati
L	Dipendenti all'estero (art. 3, comma 3, lett. c), del Tuir)
M	*Soci delle cooperative di produzione e lavoro,* delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 47, comma 1, lett. a), del Tuir)
N	Percipienti indennità e compensi erogati per incarichi svolti in qualità di dipendente (art. 47, comma 1, lett. b), del Tuir)
P	Beneficiari di borse di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, non legati da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art. 47, comma 1, lett. c) del Tuir)
Q	Ministri del culto (art. 47) comma 1, lett. d), del Tuir)
R	Medici che svolgono attività libero-professionale intramuraria (art. 47, comma 1, lett. e), del Tuir)
S	Percipienti indennità, gettoni di presenza e altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, membri delle Commissioni tributarie, giudici di pace e esperti del Tribunale di sorveglianza (art. 47, comma 1, lett. f), del Tuir)
T	Percipienti indennità, comunque denominate, erogate per le cariche elettive di cui all'art. 114 della Costituzione (indennità per i consiglieri regionali, provinciali e comunali) e alla L. 27 dicembre 1985, n. 816 (indennità per gli amministratori locali, ad esempio sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali, ecc.) (art. 47, comma 1, lett. g), del Tuir)
U	Percipienti rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso (art. 47, comma 1, lett. h), del Tuir)
V	Percipienti prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico dalle forme pensionistiche complementari, ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (art. 47, comma 1, lett. h-bis), del Tuir)
W	*Percipienti assegni periodici, comunque* denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (art. 47, comma 1, lett. i), del Tuir)
Y	Lavoratori impegnati in lavori socialmente utili (art. 47, comma 1, lett. l), del Tuir)
Z	Eredi
e) ULTERIORI CATEGORIE	
A	Percipienti borse lavoro
B	Tirocinanti
C	Ricoverati
D	Detenuti
E	Soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società ad eccezione di quelle artigiane
F	Somme corrisposte in base a piani di inserimento professionale
G	*Collaboratori familiari di imprese non artigiane*
H	Partecipanti all'impresa familiare non artigiana
L	Associati in partecipazione
M	Iscritti alle compagnie portuali
N	Componenti le carovane di facchini
P	Addetti alla navigazione e alla pesca marittima
Q	Altri

61

TABELLA SE - CAUSA CONGUAGLIO E TIPO DI REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
a) CAUSA CONGUAGLIO		**b) TIPO DI REDDITO**	
1	Scissione	1	Reddito compreso nel punto 18 del quadro SA
2	Conferimento o cessione a titolo oneroso	2	Reddito compreso nel punto 19 del quadro SA
3	Compensi corrisposti da terzi		
4	Indennità erogate dall'INAIL		
5	Indennità erogate dall'INPS		
6	Redditi corrisposti da altri soggetti e comunicati dall'erogante al sostituto d'imposta		
7	Redditi corrisposti da altri soggetti e dei quali il dipendente ha chiesto di tenere conto nelle operazioni di conguaglio		
9	Altro		

TABELLA SF - TITOLO EMOLUMENTI ARRETRATI

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	legge sopravvenuta	4	Atti amministrativi sopravvenuti
2	Contratti collettivi sopravvenuti	5	Altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti
3	Sentenze sopravvenute	6	Se concorrono due o più dei codici precedenti

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI ESTERI

Paese	Codice
ABU DHABI	238
AFGHANISTAN	002
AJMAN	239
ALBANIA	087
ALGERIA	003
AMERICAN SAMOA	148
ANDORRA	004
ANGOLA	133
ANGUILLA	209
ANTIGUA E BARBUDA	197
ANTILLE OLANDESI	251
ARABIA SAUDITA	005
ARGENTINA	006
ARMENIA	266
ARUBA	212
ASCENSION	227
AUSTRALIA	007
AUSTRIA	008
AZERBAIGIAN	268
AZZORRE, ISOLE	234
BAHAMA	160
BAHREIN	169
BANGLADESH	130
BARBADOS	118
BELGIO	009
BELIZE	198
BENIN	158
BERMUDA	207
BHUTAN	097
BIELORUSSIA	264
BOLIVIA	010
BOSNIA ERZEGOVINA	274
BOTSWANA	098
BOUVET	280
BRASILE	011
BRUNEI	125
BULGARIA	012
BURKINA FASO	142
BURUNDI	025
CAMERUN	119
CAMPIONE D'ITALIA	139
CANADA	013
CANARIE, ISOLE	100
CAPO VERDE	188
CAROLINE, ISOLE	256
CAYMAN ISLANDS	211
CECA, REPUBBLICA	275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA	143
CEUTA	246
CHAFARINAS	230
CHAGOS, ISOLE	255
CHRISTMAS	282
CIAD	144
CILE	015
CINA, REPUBBLICA POPOLARE	016
CIPRO	101
CITTA DEL VATICANO	093
CLIPPERTON	223
COCOS (KEELING) ISLANDS	281
COLOMBIA	017
COMORE, ISOLE	176
CONGO	145
CONGO, REPUBBLICA DEMOCRATICA	018
COOK, ISOLE	237
COREA DEL NORD	074
COREA DEL SUD	084
COSTA D'AVORIO	146
COSTARICA	019
CROAZIA	261
CUBA	020
DANIMARCA	021
DOMINICA	192
DOMINICANA, REPUBBLICA	063
DUBAI	240
EAST TINOR	287
ECUADOR	024
EGITTO	023
ERITREA	277
ESTONIA	257
ETIOPIA	026
FALKLAND	190
FAR OER, ISOLE	204
FIJI, ISOLE	161
FILIPPINE	027
FINLANDIA	028
FRANCIA	029
FUJAYRAH	241
GABON	157
GAMBIA	164
GEORGIA	267
GERMANIA	094
GHANA	112
GIAMAICA	082
GIAPPONE	088
GIBILTERRA	102
GIBUTI	113
GIORDANIA	122
GOUGH	228
GRECIA	032
GRENADA	156
GROENLANDIA	200
GUADALUPA	214
GUAM	154
GUATEMALA	033
GUAYANA FRANCESE	123
GUERNSEY	201
GUINEA	137
GUINEA BISSAU	185
GUINEA EQUATORIALE	167
GUYANA	159
HAITI	034
HEARD E MC DONALD ISLANDS	284
HONDURAS	035
HONG KONG	103
INDIA	114
INDONESIA	129
IRAN	039
IRAQ	038
IRLANDA	040
ISLANDA	041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO	252
ISRAELE	182
JERSEY	202
JUGOSLAVIA	043
KAMPUCHEA	135
KAZAKISTAN	269
KENYA	116
KIRGHIZISTAN	270
KIRIBATI	194
KUWAIT	126
LAOS	136
LESOTHO	089
LETTONIA	258
LIBANO	095
LIBERIA	044
LIBIA	045
LIECHTENSTEIN	090
LITUANIA	259
LUSSEMBURGO	092
MACAO	059
MACEDONIA	278
MADAGASCAR	104
MADEIRA	235
MALAWI	056
MALAYSIA	106
MALDIVE	127
MALI	149
MALTA	105
MAN, ISOLA	203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI	219
MAROCCO	107
MARSHALL, ISOLE	217
MARTINICA	213
MAURITANIA	141
MAURIZIO, ISOLA	128
MAYOTTE	226
MELILLA	231
MESSICO	046
MICRONESIA, STATI FEDERATI	215
MIDWAY ISLANDS	177
MOLDAVIA	265
MONGOLIA	110
MONTSERRAT	208
MOZAMBICO	134
MYANMAR	083
NAMIBIA	206
NAURU	109
NEPAL	115
NICARAGUA	047
NIGER	150
NIGERIA	117
NIUE	205
NORFOLK ISLAND	285
NORVEGIA	048
NUOVA CALEDONIA	253
NUOVA ZELANDA	049
OLANDA	050
OMAN	163
PAKISTAN	036
PALAU, REPUBBLICA	216
PANAMA	051
PANAMA - ZONA DEL CANALE	250
PAPUA NUOVA GUINEA	186
PARAGUAY	052
PENON DE ALHUCEMAS	232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233
PERU	053
PITCAIRN	175
POLINESIA FRANCESE	225
POLONIA	054
PORTOGALLO	055
PORTORICO	220
PRINCIPATO DI MONACO	091
QATAR	168
RAS EL KHAIMAH	242
REGNO UNITO	031
REUNION	247
ROMANIA	061
RUSSIA	262
RWANDA	151
SAHARA OCCIDENTALE	166
SAINT LUCIA	199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
SALOMONE, ISOLE	191
SALVADOR	064
SAMOA	131
SAN MARINO	037
SANT'ELENA	254
SAO TOME E PRINCIPE	187
SENEGAL	152
SEYCHELLES	189
SHARJAH	243
SIERRA LEONE	153
SINGAPORE	147
SIRIA	065
SLOVACCA, REPUBBLICA	276
SLOVENIA	260
SOMALIA	066
SOUTH GEORGI	283
SPAGNA	067
SRI LANKA	085
ST KITTS E NEVIS	195
ST PIERRE E MIQUELON	248
ST VINCENT E GRENADINE	196
STATI UNITI D'AMERICA	069
SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
SUDAN	070
SURINAME	124
SVALBARD E JAN NAYEN ISLANDS	286
SVEZIA	068
SVIZZERA	071
SWAZILAND	138
TAGIKISTAN	272
TAIWAN	022
TANZANIA	057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO	180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE	183
TERRITORIO BRIT OCEANO INDIANO	245
THAILANDIA	072
TOGO	155
TOKELAU	236
TONGA	162
TRINIDAD E TOBAGO	120
TRISTAN DA CUNHA	229
TUNISIA	075
TURCHIA	076
TURKMENISTAN	273
TURKS E CAICOS	210
TUVALU	193
UCRAINA	263
UGANDA	132
UMM AL QAIWAIN	244
UNGHERIA	077
URUGUAY	080
UZBEKISTAN	271
VANUATU	121
VENEZUELA	081
VERGINI AMERICANE, ISOLE	221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE	249
VIETNAM	062
WAKE, ISLAND	178
WALLIS E FUTUNA	218
YEMEN	042
ZAMBIA	058
ZIMBABWE	073

TABELLA SH - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
A	Abruzzo	H	Lazio	R	Sardegna
B	Basilicata	K	Liguria	S	Sicilia
C	Bolzano	L	Lombardia	T	Toscana
D	Calabria	M	Marche	U	Trento
E	Campania	N	Molise	V	Umbria
F	Emilia Romagna	P	Piemonte	W	Valle d'Aosta
G	Friuli Venezia Giulia	Q	Puglia	Z	Veneto

TABELLA SL - CAUSE DI NON LIQUIDABILITÀ DEL MOD. 730/98

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del dichiarante	07	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/98 del coniuge
02	Errata o incompleta compilazione dei dati del coniuge e familiari a carico	08	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «C» Mod. 730/98 del dichiarante
03	Errata o incompleta compilazione dei dati anagrafici e di residenza del coniuge	09	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «D» Mod. 730/98 del dichiarante
04	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/98 del dichiarante	10	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/98 del dichiarante
05	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «A» Mod. 730/98 del coniuge	11	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «E» Mod. 730/98 del coniuge
06	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «B» Mod. 730/98 del dichiarante	12	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/98 del dichiarante
		13	Errata o incompleta dichiarazione del quadro «F» Mod. 730/98 del coniuge

99A1613

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo	Descrizione		Prezzo
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
	annuale	L.	484.000
	semestrale	L.	275.000
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	annuale	L.	396.000
	semestrale	L.	220.000
Tipo A2	Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
	annuale	L.	110.000
	semestrale	L.	66.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
	annuale	L.	102.000
	semestrale	L.	66.500
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
	annuale	L.	260.000
	semestrale	L.	143.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	65.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	annuale	L.	254.000
	semestrale	L.	138.000
Tipo F	*Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
	annuale	L.	1.045.000
	semestrale	L.	565.000
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
	annuale	L.	935.000
	semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 — vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 — inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189